



Piazza Pitagora

N. 695

ANNO XLII

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Roma, 14 aprile 2017

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 – e-mail: info@sediva.it (per i quesiti: sedivanews@sediva.it)

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

In questo numero: 1 – SEDIVA ONLINE L'importanza dello "spesometro" 2 - LE SEDIVA NEWS DAL 22 FEBBRAIO AD OGGI			
22/02/2017	Sui nuovi (e vecchi) servizi in farmacia – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	07/03/2017	La "morte" – più che altro "presunta" - dell'anatocismo bancario (roberto santori)
23/02/2017	Lo spostamento delle farmacie sul territorio a seguito di eventi sismici – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	07/03/2017	Varie su Skynet - L'utilizzo di Skynet in farmacia da più postazioni; - Il triangolo rosso relativo a una DCR; (matteo lucidi)
23/02/2017	Adeguamento Istat per gennaio 2017 (Studio Associato)	08/03/2017	L'IRI e la contabilità semplificata (franco lucidi)
24/02/2017	L'iva e la contabilità presso terzi per la farmacia conseguita nel concorso – <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)	08/03/2017	Se il POS non "quadra" con lo scontrino – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
24/02/2017	Varie su Skynet - L'archiviazione elettronica dei DDT; - Il "triangolo rosso" su Skynet costituisce un alert (matteo lucidi)	09/03/2017	Scontrino a credito e DCR - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
27/02/2017	Quanto costa effettivamente alla farmacia un lavoratore subordinato – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)	10/03/2017	Luci sul concorso laziale, ombre sulla titolarità agli assegnatari delle sedi romane (gustavo bacigalupo)
27/02/2017	Un bonus anche per la videosorveglianza relativa all'immobile di abitazione (franco lucidi)	13/03/2017	Posti auto per i clienti della farmacia – <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)
28/02/2017	Dal 1° luglio 2017 al via le notifiche via PEC anche per gli avvisi e gli atti del Fisco (Studio Associato)	14/03/2017	Quando il cliente chiede in ritardo lo scontrino "parlante" – <i>QUESITO</i> (roberto santori)
01/03/2017	Un socio che è anche biologo nutrizionista – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	15/03/2017	Cosa è la Sabatini ter (franco lucidi)
01/03/2017	Il ritorno del Mod. F24 "cartaceo" – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	15/03/2017	Rinvio del termine per la "rottamazione" delle cartelle Equitalia (Studio Associato)
02/03/2017	Se il giudice "sottrae" la sede all'assegnatario (il Tar ribadisce la sospensione del secondo interpello pugliese) (gustavo bacigalupo)	15/03/2017	Varie su Skynet - Il reinserimento di colonne "scomparse" nella sezione Prima Nota - La visualizzazione dei PDF inseriti (matteo lucidi)
03/03/2017	Acquisto robot e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (franco lucidi)	16/03/2017	Donare la farmacia (o una quota sociale) al figlio che è in comunione legale con il coniuge – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
03/03/2017	Investimenti in macchinari e attrezzature nuove nel sud Italia (franco lucidi)	17/03/2017	Preparazioni galeniche - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
06/03/2017	L'ammortamento del distributore automatico - <i>QUESITO</i> (roberto santori)	17/03/2017	Adeguamento Istat per FEBBRAIO 2017 (Studio Associato)
06/03/2017	La compensazione del credito iva – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	20/03/2017	Il super-ammortamento anche per i beni in leasing – <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)

20/03/2017	“Rottamazione” delle liti fiscali pendenti (matteo lucidi)	04/04/2017	Un deposito a 40 km (?) dalla farmacia: requisiti e adempimenti – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)
21/03/2017	Farmacie rurali e farmacie urbane – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	04/04/2017	Varie su Skynet - Il recupero della password per Skynet; - Il riempimento della sezione “Scadenario” di Skynet; (matteo lucidi)
21/03/2017	Un farmacista dipendente può aprire una p. iva agricola – <i>QUESITO</i> (roberto santori)	05/04/2017	Visite fiscali: quando, come, ecc.? – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)
22/03/2017	Via libera allo scontrino parlante anche per le spese veterinarie detraibili (stefano civitareale)	06/04/2017	L’apertura di una farmacia neo-istituita sui confini della sede – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
23/03/2017	Una compagine vincitrice alle prese con l’Asl: una vicenda significativa (gustavo bacigalupo)	06/04/2017	Rimborso in busta paga delle spese per l’uso dell’autovettura personale – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)
24/03/2017	La nuova IRI: in quali circostanze conviene veramente – <i>QUESITO</i> (franco lucidi)	07/04/2017	Reperibilità e turnazioni nel Lazio – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)
27/03/2017	Articoli, prodotti e servizi della farmacia – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	07/04/2017	Come ricercare il testamento del “de cuius” – <i>QUESITO</i> (alessia perrotta)
28/03/2017	Come numerare le fatture della nuova farmacia – <i>QUESITO</i> (tullio anastasi)	10/04/2017	Proroga <i>bonus mobili</i> a scartamento ridotto per il 2017 – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
28/03/2017	Il cartello indicatore della farmacia – <i>QUESITO</i> (mauro giovannini)	10/04/2017	Il “fatturato” di sedi a concorso – <i>QUESITO</i> (tullio anastasi)
29/03/2017	Farmacia e ortopedia in uno stesso locale? – <i>QUESITO</i> (roberto santori)	11/04/2017	La prova delle donazioni dei genitori per l'acquisto di beni da parte dei figli (stefano lucidi)
29/03/2017	Le fatture di acquisto di beni strumentali: per quanto tempo vanno conservate – <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)	12/04/2017	La difficile convivenza di “sedi” definite e “zone” indicate in forma semplificata – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
30/03/2017	Al via dal 1° aprile l'invio dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate per i distributori automatici...ma non per tutti (franco lucidi)	13/04/2017	Le novità in materia di dichiarazioni integrative – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
31/03/2017	Non si possono promuovere i prodotti per lattanti – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	13/04/2017	Se ci dimentichiamo di presentare un F24 a zero – <i>QUESITO</i> (andrea piferi)
03/04/2017	Vendita di prodotti della farmacia durante un evento fieristico – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	14/04/2017	La giurisprudenza più recente (gustavo bacigalupo)
03/04/2017	Le nuove banconote da 50 euro (Studio Associato)		
3 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)			
4 - SCADENZE FINE APRILE E MAGGIO 2017			

1 – SEDIVA ONLINE

L’importanza dello “spesometro”

Lo scorso 10 aprile è scaduto il termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture attive e passive rispettivamente emesse e ricevute dai contribuenti nel corso dell’anno 2016.

Si tratta del c.d. “spesometro”, della cui compilazione e invio si è fatto naturalmente carico per i propri assistiti il nostro Studio, che consentirà all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati e verificare così la corretta annotazione contabile delle relative

fatturazioni.

Anzi, l’Agenzia ha recentemente annunciato che sono pronte più di 28.000 comunicazioni da inviare ai contribuenti per i quali i dati non coincidono, invitandoli a regolarizzare le posizioni irregolari emerse e a versare eventuali imposte omesse.

Con la legge di bilancio 2017 è stato disposto inoltre che la cadenza dell’invio dello “spesometro” non sia più annuale ma *trimestrale* (fatto salvo soltanto il corrente anno 2017 per il

quale ci saranno infatti due soli invii semestrali), e dunque il controllo dell'amministrazione finanziaria è destinato ad essere via via più "stringente".

Di qui la necessità di una sempre più corretta e tempestiva annotazione contabile, che da parte nostra abbiamo ritenuto di rendere quanto più agevole possibile con la creazione del portale *Skynet* che, come avrete certamente rilevato, vi permette di ricevere in tempo reale le fatture passive da tutti i fornitori che inviano la documentazione in formato pdf o direttamente in formato elettronico (è il c.d. *B2B*).

(Studio Associato)

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 22 FEBBRAIO AD OGGI

22/02/2017 - Sui nuovi (e vecchi) servizi in farmacia - QUESITO

1° In riferimento ai decreti ministeriali 16 dicembre 2010, n.57 e decreto 8 luglio 2011 n. 229, per quanto riguarda la cosiddetta farmacia dei servizi, vorremmo sapere se una volta ottenuto l'agibilità e la autorizzazione sanitaria della ASL, in locali diversi dalla farmacia, ed esattamente al 1° piano della farmacia, che tipologia di riabilitazione è possibile esercitare?

Mediante utilizzo di fisioterapisti e macchinari, è possibile esercitare la fisioterapia fisica e strumentale.

Per fisioterapia strumentale si intendono applicazioni mediante utilizzo di attrezzature, tipo: laser, ionoforesi, magnetoterapia, onde d'urto, tens, diadinamiche, etc.; per fisioterapia manuale si intende l'applicazione di trattamenti tipo: massaggi e rieducazione motoria, ginnastica correttiva, metodo mezier, massaggio linfodrenante, etc.

2° Per esercitare l'attività professionale, un medico specialista, che intende aprire uno studio medico, in locali di proprietà della farmacia con ingresso autonomo, che tipo di autorizzazione deve chiedere?

La SCIA sanitaria, la deve presentare il medico specialista o il titolare della farmacia?

3° Per la cabina estetica, da installare in locali della farmacia, ed esattamente al 1° piano, la SCIA sanitaria, chi la deve chiedere l'estetista o il titolare della farmacia?

I° - L'art. 1 del D.M. Salute del 16/12/21010 richiamato nel quesito dispone che le specifiche prestazioni professionali inquadrate nel progetto della "Farmacia dei servizi" debbano essere necessariamente svolte o "presso le farmacie" ovvero "a domicilio del paziente"; non sembra

pertanto (v. anche recentemente in tal senso *T.A.R. Puglia Sez. II n. 507 del 14/03/2012*) che possano essere utilizzati *locali del tutto autonomi e/o diversi da quello in cui si svolge l'attività della farmacia*, pur se attigui, e dunque le necessarie autorizzazioni dovranno riferirsi ai locali strettamente inerenti all'esercizio della farmacia, anche se le prestazioni dovranno naturalmente essere espletate in un'area dedicata ma sempre all'interno del locale farmacia.

In ordine, poi, al tipo di prestazioni che possa rendere il fisioterapista, l'art. 4 dello stesso lo D.M. Salute dispone testualmente che: *1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta [...] il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della sanità n. 741 del 1994 [che contiene, peraltro, l'ordinamento professionale del fisioterapista - n.d.r.] le seguenti prestazioni professionali:*

- a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;*
- b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;*
- c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.*

Il secondo comma precisa successivamente che "2. La farmacia, nell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico - strutturali previsti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell'ambito dei precedenti settori."

Ora, alla luce di tali disposizioni, e riguardo a quel che nel quesito viene definita "fisioterapia strumentale", parrebbe lecito più di un dubbio sull'effettiva praticabilità di quelle prestazioni nel contesto del quadro normativo della "Farmacia dei servizi", perché l'impiego di macchinari che risulti prevalente rispetto alla pura prestazione professionale *potrebbe* configurare l'attività di un vero e proprio *ambulatorio medico* con la conseguente necessità di acquisire in ogni caso la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 8-ter comma 2 D.lgs. 30/12/1992 n. 502 (per un approfondimento sul tema e, in particolare, sul diverso regime autorizzativo tra *studio medico* e

ambulatorio medico, rimandiamo senz'altro alla [Sediva News dell' 8/04/2016](#)).

Temiamo insomma che lo svolgimento di prestazioni fisioterapiche con l'uso di macchinari - che per numero e complessità finiscano con il prevalere sulla componente professionale - possa dar luogo a un *ambulatorio medico* privo della necessaria autorizzazione (e ciò prima ancora di considerare ogni ulteriore possibile profilo di incompatibilità con l'esercizio della farmacia).

Per di più ci pare che i numerosi riferimenti, sempre nel contesto normativo della "*Farmacia dei servizi*", alle prestazioni professionali in quanto tali [basta considerare l'art. 1, comma 2, lettera a), punto 4, del D.lgs. 153/2009, nonché la stessa rubrica del D.M. 16/12/2010 oltre al contenuto del citato art. 4] valgano ad esaltare evidentemente il puro apporto professionale di queste figure (infermieri, fisioterapisti e operatori socio-sanitari in genere) *nell'organizzazione esistente della farmacia ai fini del potenziamento della stessa come presidio sanitario territoriale* e non già a provocare in quella "l'innesto" di attività già esistenti e compiutamente regolamentate.

2° - Sarà lo studio medico - e non certamente la farmacia che si limita infatti a locare l'immobile - che dovrà presentare (non una SCIA sanitaria ma) una semplice comunicazione alla Asl territorialmente competente, sempreché - e torniamo a quanto accennato sopra - per le concrete modalità di esercizio dell'attività questa non configuri un vero e proprio ambulatorio soggetto ad una ben più complessa autorizzazione.

3° - La SCIA (anche qui "non sanitaria") *deve essere presentata dall'estetista se questi è titolare dell'attività*, intrattenendo pertanto direttamente il rapporto con i clienti, e se la farmacia si limita a fornire - dietro adeguato compenso, naturalmente - il solo supporto logistico per l'esercizio dell'attività (locali e dotazioni); *deve essere invece la farmacia se, viceversa, è quest'ultima che esercita direttamente l'attività*, e l'estetista, nel quadro di un rapporto di lavoro subordinato o libero-professionale con la farmacia, si limita a rendere ai clienti di questa il servizio richiesto.

(*stefano civitareale*)

23/02/2017 - Lo spostamento delle farmacie sul territorio a seguito di eventi sismici - QUESITO

In seguito ad evento sismico l'accesso a molte zone di pertinenza di due delle tre farmacie presenti sul territorio comunale è stato vietato da ordinanza del sindaco e la popolazione è stata dirottata quasi esclusivamente nella zona della terza farmacia. In questa situazione di emergenza (post terremoto) occorre comunque rispettare la pianta organica

fino a nuova revisione o il sindaco può permettere, tramite ordinanza, alle altre farmacie di occupare zone di pertinenza della terza farmacia?

I precedenti anche giurisprudenziali sono nel senso della *derogabilità* del principio di inviolabilità della sede farmaceutica quando questo si riveli necessario per fronteggiare particolari esigenze inerenti naturalmente all'assistenza farmaceutica territoriale.

Ora, un provvedimento che autorizzi, in deroga al principio, lo spostamento di una farmacia *fuori sede* può essere adottato anche dall'amministrazione ordinariamente competente (il comune o l'Asl, secondo le norme regionali), che dovrà comunque motivare - *ma evidentemente un evento sismico sembra di per sé ragione oltreché adeguata alla misura* - il rilascio dell'autorizzazione per un trasferimento derogatorio.

In caso però di inerzia dell'amministrazione in principio competente, può intervenire (se del caso, su istanza di uno degli interessati) anche il sindaco cui è infatti riconosciuto un potere di ordinanza (anche) "*in materia di igiene e sanità pubblica*" ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000: sono esattamente quelle "*ordinanze contingibili e urgenti*" che il sindaco, senza neppure dover comunicare l'avvio del procedimento come imporrebbe il principio generale sancito dall'art. 7 della l. 241/90, può emanare esercitando in questa evenienza la funzione non di rappresentante dell'ente locale ma di "organo di governo".

Possiamo dunque pensare, per rispondere al quesito, che le due farmacie "terremotate" - ubicate cioè in zone, quartieri o aree comunali (e non necessariamente in locali) totalmente o parzialmente inagibili - possano essere autorizzate dall'uno o l'altra delle due autorità amministrative appena indicate a spostarsi *entrambe* nella sede farmaceutica di pertinenza della terza farmacia?

Premesso che saranno in linea generale provvedimenti di autorizzazione con efficacia temporalmente limitata, e che dureranno quindi per tutto il tempo in cui durerà lo stato di necessità (quel che, s'intende, sarà certamente esplicitato nei provvedimenti), ci pare che l'ipotesi prospettata - l'autorizzazione allo spostamento di *entrambe* le farmacie in locali anche molto ravvicinati rispetto al terzo esercizio - sia tutt'altro che irrealistica e d'altra parte anche in tal caso non dovrebbe essere molto complicato per l'amministrazione illustrarne le ragioni.

Ma lo stato di inagibilità delle zone interessate dal sisma potrebbe anche rivelarsi - magari soltanto in

parte – irrimediabile, come abbiamo visto per il capoluogo aquilano, e dunque suggerire anche in un futuro non lontano una misura diversa dalla semplice “restituzione” alle rispettive sedi farmaceutiche degli esercizi provvisoriamente trasferiti; potrà perciò risolversi in una modifica più o meno ampia e/o articolata delle sedi originarie, o di un trasferimento (=decentramento) di queste ultime in altra zona del territorio comunale, ma potremmo anche dover assistere a un pressoché totale rifacimento della pianta organica.

Ci sembra insomma che quelle due farmacie possano essere legittimamente trasferite – sia pure in via provvisoria – in qualunque zona agibile del territorio comunale, ma gli scenari conclusivi di questa vicenda non è facilissimo delinearli.

(gustavo bacigalupo)

23/02/2017 - Adeguamento Istat per gennaio 2017

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a gennaio 2017.

La variazione rispetto al mese precedente è anche questa volta pari allo 0,3%.

L'indice *annuale* è invece salito allo 0,9% e quello *biennale* all'1,2%, mentre quelli precedenti erano ambedue pari allo 0,40%.

Pertanto, i canoni di locazione variano, quello *annuale*, dello 0,675% (il 75% di 0,90) e quello *biennale* dello 0,90% (il 75% di 1,2).

(Studio Associato)

24/02/2017 - L'iva e la contabilità presso terzi per la farmacia conseguita nel concorso – QUESITO

Siamo assegnatari di una sede nel concorso straordinario e sono in procinto di aprire la farmacia.

Vorremmo però sapere se è vero che, non optando per la liquidazione trimestrale iva, possiamo posticipare i pagamenti.

Secondo l'art. 1, comma 3, D.P.R. 100/98, i contribuenti mensili che affidano a terzi la tenuta della contabilità possono scegliere di fare riferimento, ai fini del calcolo dell'Iva dovuta per il mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto (necessariamente) dalla seconda liquidazione periodica dato che non c'è ancora evidentemente un “secondo mese precedente”.

Così, esemplificando, la liquidazione del mese di maggio - da versare in caso di importo a debito entro il successivo 16 giugno - viene effettuata, come del resto dovrebbe essere anche a Voi ben noto, sulla base dell'imposta a debito esigibile e dell'imposta a credito detraibile (rispettivamente, delle fatture attive e dei corrispettivi, da

un lato e delle fatture passive, dall'altro) registrate nel mese di aprile.

Tale opzione, però, non comporta formalmente lo “slittamento” dei termini di versamento, tenuto conto che - per tornare al nostro esempio - l'iva a debito di maggio, anche se non liquidata sulla base delle registrazioni dello stesso mese ma su quelle del mese precedente (aprile), è pur sempre imputata a quel mese [viene infatti utilizzato per il versamento il codice tributo “6005, versamento iva mensile maggio”, e non il “6004, versamento iva mensile aprile”], e va versata entro il 16 del mese successivo (giugno) secondo la regola generale.

Questo d'altronde è anche il pensiero della Cassazione (Cass. civ. Sez. VI, Ord. 17/12/2013, n. 28165).

(valerio pulieri)

24/02/2017 - Varie su Skynet

L'archiviazione elettronica dei DDT

D. Dopo aver letto la circolare relativa all'archiviazione elettronica dei DDT, vorrei sapere quale sia il procedimento per attivare tale funzionalità. Grazie.

R. Ricorderà che sulla liberatoria da Lei sottoscritta tempo fa era riportato uno specifico indirizzo email; per attivare tale funzionalità non deve fare altro che indicare ai distributori, per i quali intende che sia eseguita la conservazione sostitutiva del DDT, di inviare tali documenti alla suddetta casella di posta elettronica, in modo che Skynet possa provvedere automaticamente.

Il “triangolo rosso” su Skynet costituisce un alert

D. Buongiorno, mi è apparso nella colonna “incasso” un triangolo rosso che mi segnala un errore; a cosa è dovuto?

R. Solitamente il triangolo è un alert accompagnato da un messaggio che indica le ragioni di un incasso non corretto; l'alert si attiva solitamente in quanto l'importo totale inserito nella colonna non può essere inferiore all'incasso della Dcr.

(matteo lucidi)

27/02/2017 - Quanto costa effettivamente alla farmacia un lavoratore subordinato – QUESITO

Nella mia farmacia lavora un magazziniere 6 ore mezzo giornaliero (in sostanza, 39 ore settimanali), dal lunedì al sabato. Quanto costa annualmente alla farmacia?

Dunque, tenuto conto delle 39 ore settimanali indicate nel quesito, si tratta di un lavoratore considerato a tempo pieno, ed il suo costo può in ogni caso calcolarsi – euro più, euro meno - come segue: a) stipendio mensile (lordo imposte e contributi)= € 1.254,00; b) costo contributivo a carico azienda: 30% di a)= € 376,00; c) totale costo mensile azienda= € 1.630,00; d) tale importo sub c) va poi praticamente moltiplicato per 15 (cioè, 12

mensilità +tredicesima +quattordicesima + quota annua TFR), per giungere così al Costo Annuale Azienda pari, nel Suo caso, ad € 24.450,00.

Ma un criterio di calcolo ancora più semplice può prendere le mosse dalla somma effettivamente liquidata ogni mese in busta paga al dipendente (ma al netto sia di assegni familiari o simili, e sia di eventuali compensi per lavoro straordinario), moltiplicandola per un *coefficiente* variabile in funzione dell'importo stesso, per poi moltiplicare a sua volta il risultato ottenuto per 12.

Questo *coefficiente* tiene conto degli oneri contributivi complessivamente sostenuti dalla farmacia (e quindi sia di quelli a carico del lavoratore che di quelli a carico della farmacia), delle imposte gravanti sulla retribuzione lorda, nonché di tredicesima, quattordicesima e TFR, cosicché, partendo appunto dalla retribuzione netta mensile, si perviene in un sol colpo al *costo annuo globale per l'azienda* di quell'unità lavorativa.

Ipotizzando, perciò, una somma mensile *netta in busta* (al netto però anche delle voci sopra indicate) di 1.000, la *retribuzione lorda* (comprensiva, cioè, di contributi Inps e di imposte a carico del dipendente) diventa 1.272,95, cui vanno aggiunti 368,90 per contributi Inps a carico della farmacia, per giungere ad un costo mensile per quest'ultima di 1.641,85; tale importo va ora moltiplicato per quattordici mensilità e si perviene dunque all'importo annuo di 22.985,90, che, considerando anche la quota di TFR pari ad 1.131,51, finisce per ammontare ad un *totale costo annuale* di 24.117,41.

E però, se ora moltiplichiamo gli originari 1.000 netti in busta paga *direttamente* per il coefficiente di 2,01 e il risultato ottenuto viene a propria volta moltiplicato per 12, si raggiunge lo stesso risultato di 24.117,41, e quindi, in conclusione, sappiamo che per calcolare il costo globale per l'azienda di un dipendente cui versiamo ogni mese "in busta" 1.000 effettivi (al netto come sopra chiarito) dovremo semplicemente operare l'operazione seguente: $1.000 \times 2,01 \times 12$.

Senonché, al variare della retribuzione netta mensile variano evidentemente – sia pure per scaglioni – anche gli oneri tributari per il dipendente (data la progressività del nostro sistema fiscale), influenzando perciò anche il *coefficiente* di moltiplicazione.

Infatti, per una retribuzione netta mensile di 1.500, il coefficiente è pari a 2,13, e, moltiplicando per 12 il risultato, ne deriva un costo complessivo aziendale di 38.300,10.

Proseguendo, abbiamo che: ad una retribuzione netta (in busta e in tasca del dipendente) di 2.000 corrisponde un costo di 53.283,63 (*coefficiente*

2,22); ad una retribuzione di 2.500 corrisponde un costo di 70.108,90 (*coeff. 2,34*), ad una retribuzione di 3.000 corrisponde un costo di 86.934,17 (*coeff. 2,41*) e ad una retribuzione di 3.500 corrisponde un costo di 109.620,00 (*coeff. 2,61*); e così via, ovviamente a crescere.

Naturalmente questi *coefficienti* sono stati riportati con qualche approssimazione e arrotondamento anche per semplicità di calcolo, e senza tener conto di tipologie lavorative agevolate (apprendisti, ad esempio), o diverse da quella di lavoro subordinato, ma sostanzialmente questa tabella rispecchia la realtà dei fatti e ci pare possa essere molto utile conservarla anche... a futura memoria.

Consigliamo in ogni caso a tutti di conservare questa *news*, non perdendo mai di vista, in particolare, lo specchietto che in pratica si ricava dalle cifre sottolineate, che evidenziano abbastanza fedelmente il progressivo aumento – *ma più che proporzionale* – del costo lordo complessivo annuo di un lavoratore con l'aumentare della sua retribuzione mensile "netta in busta".

(giorgio bacigalupo)

27/02/2017 - Un bonus anche per la videosorveglianza relativa all'immobile di abitazione

In ordine alle spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza relativa a immobili adibiti ad abitazione privata spetta un *bonus* in una misura percentuale determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (naturalmente di ammontare non stratosferico) e il credito d'imposta complessivamente richiesto.

Nel periodo compreso tra il 20/2/2017 e il 20/3/2017 chi ha interesse dovrà compilare un'istanza utilizzando il software "credito videosorveglianza" disponibile gratuitamente nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

(franco lucidi)

28/02/2017 - Dal 1° luglio 2017 al via le notifiche via PEC anche per gli avvisi e gli atti del Fisco

Il Decreto Fiscale di fine anno (D.L. n. 193/2016 convertito in L:225/2016) ha infatti disposto, come abbiamo anticipato qualche tempo fa, che dal 1° luglio 2017 gli avvisi e gli altri atti del Fisco destinati ai contribuenti potranno essere notificati esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

I soggetti interessati sono in prima battuta tutti coloro dotati *obbligatoriamente* di una casella PEC, tra i quali figurano, per il momento, le imprese individuali, le società e i professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi istituiti con legge dello Stato e, quindi, anche tutte le *farmacie* e tutti i *farmacisti*.

Ma la novità riguarda anche tutti gli altri cittadini non obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC (*Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata*), di cui però si siano *facoltativamente* dotati.

In particolare per tali soggetti la notificazione potrà essere eseguita - ma soltanto (attenzione!) dietro una loro specifica richiesta - non solo all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ma anche a quello di un soggetto terzo come un professionista (il proprio commercialista, ad esempio) o un familiare (entro il quarto grado) incaricato a ricevere le notifiche per conto del diretto interessato, secondo le modalità stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso, l'indirizzo comunicato nella richiesta ai fini delle notificazioni degli atti ha effetto dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio fiscale attesta la ricezione della richiesta stessa.

La notifica via PEC, come del resto è noto, si considera effettuata nel momento in cui il gestore della casella PEC del destinatario trasmette la ricevuta di accettazione, e laddove la casella PEC risulti piena o non più valida o attiva, l'ufficio tenterà un secondo invio decorsi almeno sette giorni dal primo.

Se anche questo secondo invio non andasse a buon fine, la notifica dell'atto si intende effettuata mediante il suo *deposito telematico* nell'area riservata del sito di *InfoCamere Scpa* con relativa pubblicazione dell'avviso a esso inerente, e però in tal caso l'ente notificatore darà comunque notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto mediante lettera raccomandata semplice e senza ulteriori adempimenti a suo carico.

Procede quindi a passo spedito il progetto di telematizzazione del rapporto fisco-contribuenti con gli intuibili risparmi di tempo, denaro, mezzi e uomini per l'amministrazione finanziaria.

Ai "forzati" della PEC [farmacie comprese, pertanto] fa carico l'onere di aggiornare e consultare con sempre maggiore frequenza e attenzione la propria casella, proprio per evitare spiacevoli conseguenze in caso di ritardo nella lettura dei messaggi di posta e ridurre quindi nel concreto il rischio, a esempio, di trovarsi tra le mani un atto non più impugnabile per scadenza dei termini.

D'altra parte, come avrete rilevato recentemente, anche noi stiamo procedendo alla conferma e/o all'acquisizione ex novo da parte di ogni farmacia assistita del proprio indirizzo Pec, cui infatti trasmetteremo via via - iniziando al più presto da

quelle periodiche riguardanti l'iva a credito o a debito per il mese o il trimestre - tutte le comunicazioni relative ai tributi in scadenza e quelle di maggior rilievo.

Quella di controllare con assoluta regolarità la propria casella Pec, dunque, è ormai un'esigenza irrinunciabile per tutti e tutti dobbiamo imparare a convivere gestendola con il massimo scrupolo.

(Studio Associato)

01/03/2017 - Un socio che è anche biologo nutrizionista - QUESITO

Attualmente sono socio di snc titolare di una farmacia vinta nel concorso straordinario con altri 3 colleghi.

Ho acquisito però la seconda laurea in nutrizione e sono iscritto all'ordine dei biologi.

Posso aprire la partita iva e lavorare in modo autonomo come biologo nutrizionista? Ed è possibile fatturare, ad esempio, anche ad un poliambulatorio o questo delinerebbe l'ipotesi di rapporto di lavoro?

La posizione di biologo nutrizionista - ove l'attività sia esercitata in forma di lavoro autonomo - non sembra incompatibile con lo *status* di socio di una società titolare di farmacia, a meno che lo statuto non preveda vincoli o divieti specifici per i soci.

Anche la fatturazione a un poliambulatorio da parte del biologo, per attività di consulenza e/o collaborazione a favore di tale struttura, parrebbe del tutto ortodossa, restando naturalmente del tutto estranea a questa vicenda la società come tale.

(stefano lucidi)

01/03/2017 - Il ritorno del modello F24 "cartaceo" - QUESITO

Ho sentito che è nuovamente possibile presentare il modello F24 per il pagamento di imposte e contributi anche in banca. È vero?

Il D.L. fiscale di fine anno (*D.L. 193/2016* convertito in *L. 225/2016*) a decorrere dal 3 dicembre 2016 ha re-introdotta la possibilità per le persone fisiche *non* titolari di partita Iva di presentare agli sportelli di banche e/o Poste i modelli F24 con saldo finale a debito senza alcuna compensazione in formato cartaceo per il pagamento di importi superiori anche a 1.000 euro, mentre oltre questa soglia era prima obbligatorio utilizzare il canale telematico.

Questa, però, è l'unica concessione resa a favore di coloro che ancora stentano ad usare *Internet*, dato che per il resto restano valide le precedenti regole per le quali: a) i servizi di pagamento telematico costituiscono l'unica via possibile se gli F24, sia pure con saldo finale a debito, contengano una

qualsiasi compensazione con altri importi a credito;
 b) gli F24 che, per effetto di compensazioni di crediti tributari e/o contributivi, presentano *un saldo finale uguale a zero* non solo devono viaggiare in rete ma per di più soltanto sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (*Fisconline, Desktop telematico*), direttamente o tramite intermediario; c) ai titolari di partita iva, poi, continua a essere precluso *in ogni caso* l’F24 cartaceo e – qualora l’F24 per effetto di compensazioni di crediti tributari e/o contributivi presenti un saldo finale uguale a zero – anche loro (e, quindi, la regola vale *per tutti*) sono obbligati a utilizzare esclusivamente i detti canali telematici, e anche qui direttamente o mediante intermediario.

(*stefano civitareale*)

02/03/2017 - Se il giudice “sottrae” la sede all’assegnatario (il Tar ribadisce la sospensione del secondo interpello pugliese)

Dopo la sospensione disposta provvisoriamente dal decreto monocratico del Tar n. 61 dell’1/2/2017 [sul quale v. [Sediva News del 20/2/2017](#)] c’è ora quella definitiva sancita in sede collegiale con ordinanza n. 93 del 23/2/2017: la sorte del secondo interpello pugliese dovrebbe dunque essere presto decisa - sempre nella fase cautelare - dal Consiglio di Stato cui la Regione verosimilmente proporrà appello contro l’ordinanza.

Come si ricorderà, i co-assegnatari collocati al 149° posto della graduatoria – avendo accettato la sede *sub iudice* di Muro Leccese, sulla legittimità della cui istituzione i giudici baresi stanno decidendo con una sentenza di prossima pubblicazione (che potrebbe però essere anch’essa impugnata al CdS) - hanno inteso cautelarsi per il caso in cui la sede venga annullata, chiedendo appunto la sospensione del secondo interpello in cui sono in gioco le 85 sedi pugliesi non assegnate a seguito del primo, in modo da potervi rientrare in caso di accoglimento del loro ricorso.

Soprattutto l’imminenza della decisione di primo grado su Muro Leccese può aver suggerito al Tar di sospendere le assegnazioni delle residue 85 sedi ed è possibile che anche il CdS decida allo stesso modo, ma il nodo da sciogliere, come sappiamo, è il seguente: quando una sede già assegnata - e non importa se dichiarata o non dichiarata dal provvedimento regionale come *sub iudice*, perché non pare che questo sia un aspetto decisivo – venga meno sul piano giuridico per effetto di un provvedimento definitivo del giudice che ne annulli l’istituzione, i suoi assegnatari:

a) devono essere definitivamente estromessi dalla procedura?

b) oppure hanno titolo per esservi reimmessi partecipando all’interpello subito successivo alla decisione di annullamento della sede?

c) o addirittura a quello subito successivo all’interpello al cui esito sono risultati assegnatari, che per questo dovrebbe quindi essere sospeso fino alla definizione del giudizio sulla legittimità dell’istituzione della sede?

La risposta sub c) è naturalmente quella che danno gli assegnatari della sede di Muro Leccese, che hanno infatti invocato la sospensione del secondo interpello perché è in questo che vorrebbero essere inseriti per non dover attendere il terzo, quarto, ecc. interpello, con le conseguenze pregiudizievoli che nei fatti per loro ne deriverebbero.

I giudici pugliesi – non ritenendo evidentemente di poter escludere che la risposta possa invece essere quella sub a) – rilevano tuttavia che *“la rigida applicazione dell’art. 9 del D.P.C.M. n. 298 del 19 maggio 1994 alla fattispecie in esame sembra presentare profili di opinabilità e che pertanto la questione sottesa al presente ricorso necessita di approfondimenti in sede di merito”*.

Ora, tale art. 9 recita al primo comma: *“I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l’ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell’assegnazione. L’indicazione non può essere modificata”*.

Questa però è una disposizione che dovrebbe ritenersi per buona parte caducata [anche se forse non nel precetto di fondo che qui interessa] quale effetto del disposto del comma 1 dell’art. 2 della l. 28/10/1999 n. 389, il cui testo è infatti il seguente: *“Per l’assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, i candidati risultati idonei, entro sessanta giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l’ordine di graduatoria. L’indicazione espressa da ciascun candidato non può essere modificata. Il candidato che non indica, entro il quinto giorno successivo a quello dell’interpello, la farmacia prescelta, è escluso dall’assegnazione. L’assegnazione delle sedi avviene secondo l’ordine previsto dalla graduatoria”*.

Come vedete, la grande novità stava/sta nell’introduzione di interPELLI contemporanei e assegnazioni pure contemporanee, gli uni e le altre in tornate successive, ed è il meccanismo sostanzialmente fatto proprio anche dal comma 6 dell’art. 11 del decreto Cresci Italia e, parola più parola meno, da tutti i bandi di concorso straordinario.

E’ vero che i dubbi del Tar andrebbero correttamente riferiti, come si è detto, non all’art. 9

del D.P.C.M. 298/94 ma al comma 6 dell'art. 11, e però la domanda resta la stessa: la sottrazione di una sede all'assegnatario per mano del giudice lo esclude irrimediabilmente dal concorso perché *“l'indicazione espressa da ciascun candidato non può essere modificata”*? O gli deve essere riconosciuto il diritto di esprimere una seconda *“indicazione”*? Oppure nella risposta a tale interrogativo bisogna tener conto anche del ventaglio di scelte a disposizione dell'assegnatario al momento della ricezione dell'interpello, nel senso che egli va reimmesso nella procedura soltanto nel caso in cui non fosse stato nelle condizioni oggettive di escludere dal suo ordine di preferenza tutte le sedi *sub judice*?

Per quanto ci riguarda, ribadiamo il convincimento che la perdita di chances, per chi – costretto o non costretto dal suo numero di posizione in graduatoria [è chiaro, ad esempio, che se le sedi a concorso sono 100 e quelle *sub judice* sono 10, il 100° in graduatoria non può che includerle tutte] – abbia comunque indicato una sede *sub judice* poi assegnatagli, debba tendenzialmente essere circoscritta alla tornata in cui egli sia stato interpellato e non invece estesa a tutti gli (eventuali) interPELLI successivi e quindi all'intera procedura.

D'altra parte, pur condividendo le peculiari ragioni di opportunità che possono aver indotto il Tar Puglia a sospendere il secondo interpello vista l'imminenza della sentenza di merito sulla sorte della sede di Muro Leccese, sembra che non sia questa la linea guida da seguire, perché vorrebbe dire – in contrasto anche con la *ratio* legislativa che ha ispirato la previsione di 21 concorsi straordinari da espletare in 12 mesi – che il ricorso al Tar di un qualunque assegnatario di sede *sub judice* possa impedire l'ordinario e sollecito svolgimento di una procedura, nell'attesa magari interminabile che si definiscano con provvedimenti giurisdizionali inoppugnabili i giudizi relativi a tutte le sedi *sub judice* pertinenti a uno stesso concorso.

In definitiva, e senza dilungarci sull'interpretazione delle norme che dichiarano immodificabili le *“indicazioni”* espresse dagli interPELLATI, crediamo che – tra le tre soluzioni contrassegnate sopra con a), b) e c) – sia ragionevolmente preferibile quella sub b) e che dunque quel nostro assegnatario vada reinterPELLATO nella tornata immediatamente successiva alla decisione [ove esecutiva e/o inoppugnabile] di annullamento dell'istituzione della sede (già) *sub judice*.

Certo, nel concreto – tenuto conto dell'accelerazione che è stata impressa a parecchi concorsi, alcuni dei quali sono giunti al terzo o al

quarto interpello ed è stato ora finalmente avviato il primo nel concorso lombardo – potrà rivelarsi una reimmissione che giunga molto in là nel tempo rispetto all'assegnazione della sede sottratta dal giudice [non va dimenticato per di più che l'efficacia delle graduatorie scade ora per tutti i concorsi al compimento del sesto anno dalla data del primo interpello e perciò, ad es. per la Puglia, al 13/12/2021] e che finisca quindi per penalizzare oltremodo la posizione e le aspettative dell'assegnatario.

Ma del resto - dovendo escludere in radice una qualunque riedizione integrale o parziale dell'interpello *“incriminato”* e anche, per quel che si è appena osservato, uno stop in principio della tornata immediatamente successiva – prospettive più rosee per quello sfortunato (e generalmente del tutto incolpevole) assegnatario non si riesce francamente a configurarne.

Teniamo inoltre sempre presente che l'unico rimedio a questo scenario [comune nella realtà a tutti i concorsi salvo quello toscano] è/sarebbe stato peggiore del male visto che, se in Toscana gli interPELLATI nelle varie tornate non hanno mai corso il rischio di incappare nella scelta e nell'assegnazione di una sede *sub judice* poi eliminata appunto dal... giudice, è/è stato perché sin dall'avvio del primo interpello la Regione ha scelto illegittimamente di conservare con accuratezza tutte le sedi *sub judice* nel cassetto con la riserva di inserirle negli interPELLI volta a volta successivi via via che fossero liberate dalle maglie dei giudizi.

Ne sono quindi derivate perdite di chances per i vincitori in Toscana ben più tangibili di quelle ipotetiche cui sono esposti gli assegnatari di sedi *sub judice* negli altri concorsi.

Prima di concludere, va segnalato che il Tar Puglia chiude la sua ordinanza fissando la discussione del ricorso nel merito all'udienza dell'11 maggio 2017, ritenendo – con notazioni pienamente condivisibili - *“meritevoli di tutela sia l'interesse dei controinteressati (n.b.: si tratta di alcuni degli interPELLATI nella seconda tornata) ad ottenere l'assegnazione di una sede in tempi rapidi e con garanzia di stabilità, sia l'interesse pubblico a completare l'ampliamento della rete farmaceutica e che tali interessi possano essere adeguatamente tutelati mediante la celere fissazione della discussione del merito del gravame”*.

È però un tema di interesse generale sul quale, per la sua attualità destinata a lievitare sensibilmente, avremo certamente modo di tornare.

(gustavo bacigalupo)

03/03/2017 - Acquisto robot e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Nella Legge di Bilancio del 2017, come abbiamo ricordato più volte, l'iper-ammortamento del 250% del costo sostenuto si applica anche per l'acquisto del robot perché assimilabile alla tecnologia digitale delle imprese 4.0.

Per ottenere l'agevolazione però è necessario redigere una *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà* attestante sia che il bene possiede caratteristiche tecniche che possono farlo rientrare tra quelli agevolabili, e sia l'avvenuta interconnessione con il sistema aziendale di gestione.

Con l'ausilio di una primaria azienda fornitrice di robot abbiamo predisposto – per esaudire la richiesta di molti di Voi – un testo praticabile della prescritta *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*, applicabile però soltanto per acquisti fino a € 500.000 [ove l'importo sia superiore è invece necessaria una vera e propria perizia tecnica] realizzati entro il 31/12/2017, oppure entro il 30/6/2018 quando al fornitore sia stato versato entro il 31/12/2017 un acconto non inferiore al 20% del costo complessivo dell'investimento.

Il testo della *dichiarazione sostitutiva* va comunque opportunamente confrontato con il fornitore del prodotto, e poi timbrata e firmata.

Il super ammortamento del 250% si applica anche per gli acquisti in leasing.

(franco lucidi)

03/03/2017 - Investimenti in macchinari e attrezzature nuove nel sud Italia

A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 28 febbraio 2017 le farmacie ubicate nel Meridione che hanno investito, anche ricorrendo ad un *leasing*, in macchinari e attrezzature nuove (quali *robot*, computer, attrezzature per laboratorio, ecc.) hanno avuto diritto a un *bonus* del 20% – introdotto dall'art. 1, comma da 98 a 108 della L. 208/2015 - calcolato sul costo di acquisto *al netto* degli ammortamenti fiscali relativi ai beni appartenenti alla stessa categoria riferiti allo stesso anno di acquisto.

Così, ad esempio, per un investimento di 50.000 euro, se le quote di ammortamento rilevabili dal registro cespiti ammortizzabili fossero state pari proprio a complessivi euro 50.000, il *bonus* sarebbe risultato uguale a zero.

Ora però, con la conversione in legge del D.L. 243/2016 (c.d. "decreto Mezzogiorno" convertito con modificazioni in legge 18/2017) in vigore dal 1° marzo 2017, non soltanto il *bonus* per le piccole imprese – quelle che occupano meno di 50 dipendenti, con un fatturato ovvero un attivo di

bilancio non superiore a 10 milioni: praticamente tutte le farmacie - è salito al 45%, ma soprattutto il costo d'acquisto non deve più essere abbattuto dell'ammontare degli ammortamenti dei beni appartenenti alla medesima categoria e per di più è anche venuta meno l'incompatibilità con gli altri aiuti "*de minimis*" eventualmente fruiti dall'impresa negli ultimi tre anni (resta invece confermata la "*dead line*" del 31 dicembre 2019 per l'accesso all'agevolazione).

Le zone interessate sono, come sempre, la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna (*tutta* con le modifiche di cui parliamo) e alcune zone dell'Abruzzo e del Molise. Il credito di imposta è anche compatibile – lo ricordiamo ancora una volta - con l'agevolazione del *super* e *iper*-ammortamento, non costituendo queste due ultime misure "*aiuti di stato*", come ha riconosciuto la stessa Agenzia delle Entrate (*cir.* 34/E/2016), come anche con la c.d. "Sabatini-ter", che, come abbiamo visto in altre occasioni, consente il rimborso degli interessi passivi applicati dalle banche sui finanziamenti erogati per l'acquisto di beni strumentali nuovi, per l'importo corrispondente al tasso del 2,75% (elevato al 3,75% per gli investimenti in tecnologie digitali) su un finanziamento della durata di cinque anni.

Il "rovescio della medaglia" è rappresentato tuttavia dall'obbligo di inserire tra i ricavi dell'impresa l'ammontare del credito d'imposta (45% del costo sostenuto per l'investimento) più l'eventuale importo corrispondente al beneficio della "Sabatini-ter", cosicché l'ammontare complessivo del *bonus* dovrà essere assoggettato a tassazione.

Su questi e su altri aspetti dell'agevolazione – e in particolare sui tanti "cavilli" che ne possono comportare il disconoscimento e/o la revoca - torneremo in futuro, in attesa che l'Agenzia delle Entrate adegui alle novità le istruzioni a suo tempo diramate.

(franco lucidi)

06/03/2017 - L'ammortamento del distributore automatico – QUESITO

Come altri miei colleghi vorrei installare un distributore automatico all'esterno della farmacia. Come si regola l'acquisto sul piano fiscale?

Costituendo anche il distributore automatico un cespite ammortizzabile, che figura quindi tra le "attrezzature" della farmacia, il beneficio ordinario è naturalmente rappresentato soprattutto dal suo ammortamento fiscale, che viene operato in ragione di un'aliquota annua massima del 15%, ridotta alla metà nel primo esercizio.

Il recupero del costo avviene, quindi, con l'ammortamento calcolato all'aliquota massima e considerando la riduzione alla metà della stessa per il primo anno, in un arco temporale di 8 anni.

Tuttavia anche per questo investimento si applica – e fino al 31/12/2017 grazie alla proroga disposta dall'ultima Legge di bilancio – la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione ai fini del calcolo delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili (c.d. "super-ammortamento"), introdotta, come si ricorderà, dalla Legge di Stabilità 2016.

(*roberto santori*)

06/06/2017 - La compensazione del credito iva – QUESITO

La dichiarazione iva della farmacia per l'anno 2016 è stata appena inviata ma si è chiusa con un forte credito e vorrei quindi conoscere anche sinteticamente i modi di utilizzo.

Il credito iva può essere in primo luogo riportato "a nuovo" e quindi utilizzato nelle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) dell'annualità successiva, e cioè nel corso del 2017 (c.d. "compensazione interna") e questo, francamente, sembra l'impiego migliore per un'attività che, come quella della farmacia, presenta per questo tributo, come del resto ben sapete, una posizione "strutturalmente" a debito, con la conseguente necessità di dover prima o poi (generalmente più prima che poi...) effettuare un versamento d'imposta.

Qualora si decida, invece, di spendere il credito per compensare il versamento di altre imposte e/o contributi (c.d. "compensazione esterna"), bisogna tenere presente che:

- per importi fino a 5.000 euro, il credito è liberamente compensabile;
- per importi dai 5.001 a 15.000 euro, la compensazione può essere validamente operata soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quest'anno, perciò, dal 16 marzo 2017 dato che la dichiarazione è stata trasmessa entro il 28 febbraio) e solo presentando il relativo modello f24 per il tramite dei servizi telematici dell'agenzia delle entrate;
- per importi oltre i 15.000 euro, infine, oltre alle condizioni da ultimo indicate, è necessario anche apporre alla dichiarazione iva il visto di conformità.

(*stefano civitareale*)

07/03/2017 - La "morte" – più che altro "presunta" - dell'anatocismo bancario

Dopo una lunga battaglia, a partire dall'ottobre scorso sono finalmente mutate le regole in materia di anatocismo bancario che in termini generali è il

meccanismo per il quale gli interessi - che periodicamente maturano su una somma di denaro - al momento della loro liquidazione vengono addizionati alla sorte capitale, producendo a loro volta interessi.

Le norme di riferimento sono rappresentate dall'[art.120, comma 2, del TU.bancario](#) (come sostituito dall'art. 17-bis, comma 1, del D.L. 18/016 convertito dalla L. n. 49/2016) e dal [decreto attuativo del MEF n. 343](#) del 3/8/2016.

Dunque, in futuro gli interessi *debitori* maturati sulle esposizioni bancarie non produrranno più ulteriori interessi: ma tale affermazione, per quel che diremo tra poco, rischia di esaurirsi in una pura petizione di principio.

Le nuove regole, infatti, dopo aver stabilito che:

- a) gli interessi *debitori* e *creditori* devono essere conteggiati con la stessa periodicità - comunque non inferiore a un anno e in ogni caso al termine del rapporto - per cui sono dovuti, e che
- b) gli interessi *debitori* maturati non potranno produrre ulteriori interessi tranne quelli di mora; dispongono che
- c) gli interessi *debitori* conteggiati il 31 dicembre di ogni anno non saranno automaticamente sommati alla sorte capitale, ma verranno indicati separatamente nell'estratto conto e
- d) saranno esigibili a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione (fatto salvo un periodo di almeno trenta giorni decorrente dal ricevimento delle relative comunicazioni).

Quindi, per evitare l'addebito di ulteriori interessi d*imora* – dovuti per un eventuale tardivo pagamento degli stessi interessi *debitori* - al 1° marzo di ogni anno il correntista *dovrebbe* recarsi allo sportello della sua banca per saldare l'importo degli interessi *debitori* comunicati dall'istituto nell'e/c di fine anno evitando il "transito" sul c/c che continuerà così a regolare i rapporti banca-correntista soltanto in linea capitale.

In alternativa, il correntista potrà autorizzare la banca ad addebitare gli interessi passivi sul c/c.

In tal modo, però, questi si sommeranno alla sorte capitale e dunque - se il c/c è "in rosso" - sostanzialmente verrà ripristinato l'*anatocismo* tanto faticosamente eliminato (con la ben modesta consolazione che l'autorizzazione può essere revocata).

Inoltre, per effetto del principio enunciato nell'art. 1853 c.c, la banca potrà sempre compensare gli interessi *debitori* con eventuali disponibilità presenti nel c/c interessato o in altri c/c attivi detenuti presso lo stesso istituto, e questo anche senza l'accordo con il cliente; tuttavia, laddove l'ammontare degli interessi *debitori* risulti

maggiore delle disponibilità attive del correntista, l'utilizzo di queste ultime da parte della banca potrebbe provocare l'azzeramento del c/c anche se, in mancanza dell'autorizzazione del cliente, il c/c non potrà mai andare "in rosso".

In definitiva, dato che indubitabilmente la modalità operativa più agile, e pertanto quella che presumibilmente verrà scelta dalla maggior parte di noi, si risolverà nell'autorizzazione all'addebito degli interessi passivi sul c/c, si può forse ragionevolmente concludere che la tanto ventilata "morte" dell'*anatocismo* bancario si rivelerà o potrà rivelarsi nei fatti, più che altro, una "morte... presunta".

(*roberto santori*)

07/03/2017 - Varie su Skynet

L'utilizzo di Skynet in farmacia da più postazioni

D - Ho bisogno di un chiarimento sull'utilizzo del Vs. portale Skynet: i miei dipendenti non riescono ad accedere ad alcuni documenti contabili, tra cui gli estratti conto e gli incassi giornalieri. Potete aiutarci a risolvere questo problema pratico?

R – Estendere l'utilizzo di Skynet a tutti o alcuni dei dipendenti o collaboratori della farmacia è semplice: a richiesta naturalmente del titolare (per ragioni del resto intuibili), si possono infatti strutturare anche livelli intermedi, creando in sostanza dei "sottoutenti" [il magazziniere, il dipendente amministrativo, lo stesso collaboratore farmacista, ecc.] che avranno pertanto accessi alla nostra piattaforma, peraltro circoscritti – se il titolare lo ritiene opportuno – in corrispondenza delle attività cui sono stati o saranno preposti.

Chi ha dunque interesse può farne richiesta al nostro Ced.

Il triangolo rosso relativo a una DCR

D - Nella sezione "Prima Nota-Corrispettivi", mi è apparso un triangolo rosso relativo ad una DCR; da cosa dipende?

R - L'*alert* è apparso perché non ha indicato mese ad anno relativi alla DCR.

Per risolvere lo stallo deve inserire la voce o le voci mancanti.

Anche qui il nostro CED potrà risolvereLe ulteriori eventuali dubbi.

(*matteo lucidi*)

08/03/2017 - Se il pos non "quadra" con lo scontrino – QUESITO

Mi pare ne abbiate parlato recentemente: il mio problema è che talvolta per alcuni incassi l'importo dello scontrino non coincide con quello del POS, perché il cliente paga una parte in contanti. E' corretto?

Non è una vicenda di per sé illecita ma si presta piuttosto *frequentemente* – almeno a giudicare proprio dal numero dei nostri interventi sull'argomento – ad alimentare qualche sospetto di evasione.

Quando, infatti, lo scontrino certifica un importo inferiore a quello indicato nella ricevuta rilasciata a seguito dell'operazione di pagamento elettronico, questa non corrispondenza può essere interpretata *c o m e p r e s u n z i o n e d i p a r z i a l e m a n c a t a c e r t i f i c a z i o n e d e i c o r r i s p e t t i v i* (incassi "in nero", in pratica).

Senonché, in primo luogo, nessuna norma prescrive che in caso di utilizzo della moneta elettronica il pagamento debba necessariamente riguardare l'intero corrispettivo certificato, essendo possibile evidentemente che, a fronte dell'emissione di un solo scontrino, il pagamento sia effettuato parte in contanti e parte tramite POS, o che, viceversa, un unico pagamento tramite POS sia certificato da più scontrini.

Inoltre, venendo al punto, come del resto recentemente sta riconoscendo anche la giurisprudenza, la non perfetta coincidenza dei due documenti – checché ne possa pensare il Fisco – non può valere *d i p e r s é* a costituire una presunzione di evasione, se non corroborata da ulteriori indizi.

È inutile però aggiungere che, finché sulla questione non si sarà posto un punto fermo (verosimilmente anche qui con l'intervento dei giudici di legittimità), sarebbe opportuno, per quanto possibile, emettere via via gli scontrini fiscali in perfetta corrispondenza con i singoli pagamenti effettuati con *carta bancomat*.

Un suggerimento persino banale ma almeno da tener presente.

(*stefano civitareale*)

08/03/2017 - L'IRI e la contabilità semplificata - QUESITO

Sono titolare individuale di una farmacia in contabilità semplificata e sono molto interessato alla nuova IRI ma come avete scritto anche voi i "semplificati" non possono accedervi. se è così, come posso ovviare?

E' un tema che abbiamo affrontato più volte recentemente e anche in termini approfonditi perché naturalmente molto attuale.

E' vero dunque che la tenuta della *contabilità ordinaria* costituisce la condizione fondamentale per accedere al nuovo regime agevolato, e questo per la semplice ragione che, ai fini del suo funzionamento, è necessario rilevare contabilmente

i prelevamenti di utili e/o riserve di utili effettuati dall'impresa.

Tuttavia, i "semplificati" potranno sempre scegliere – anche soltanto al fine di aderire alla nuova "flat tax" sul reddito di impresa - per la *contabilità ordinaria* già a partire da quest'anno (il 2017 è infatti l'anno di partenza dell'IRI) istituendo i necessari registri, ma comunicando all'Agenzia delle Entrate la *doppia scelta*, cioè l'opzione per la contabilità ordinaria (nel Modello IVA/2018 – quadro VO) e quella per l'IRI (nel Modello Redditi/2018).

(franco lucidi)

09/03/2017 - Scontrino "a credito" e DCR – QUESITO

Ho aperto da un mese la farmacia vinta a concorso e ho un problema su cui sento pareri diversi anche da parte dei miei colleghi più "anziani", e la domanda è: è necessario emettere lo scontrino c.d. "non fiscale" all'atto della consegna mensile delle ricette?

Sul tema – è inutile dire – siamo intervenuti parecchie volte ma lo facciamo ancora e lo faremo anche in futuro sia per la sua importanza che per la persistente divergenza di opinioni che tuttora si rilevano qua e là.

Dunque, quello di emettere lo scontrino fiscale al momento della presentazione della *distinta contabile riepilogativa (DCR)* con la dizione "corrispettivo non pagato" è un adempimento introdotto dalla circolare ministeriale n. 74/343246 del 6/07/1983 ed è *tuttora in vigore*, pur risolvendosi in realtà in un "pro-forma" essendo la sua finalità soltanto quella di memorizzare nel misuratore fiscale gli importi delle distinte contabili emesse; conseguentemente non vi è alcun obbligo di conservazione dello scontrino stesso.

Ben altra importanza ha invece come d'altra parte è intuibile, l'obbligo di emissione - all'atto del pagamento da parte della ASL - dello scontrino "definitivo" per l'importo riscosso, che completa ai fini dell'iva il ciclo finanziario delle forniture al SSN.

Con questo duplice adempimento la farmacia può del resto beneficiare dell'*esigibilità differita* dell'iva "contenuta" nella DCR e rinviare quindi il versamento dell'imposta al momento dell'incasso del corrispettivo (anche se Lei è un "fresco" titolare crediamo abbia ben compreso questo concetto...).

E' bene comunque anche ricordare che il momento impositivo ai fini iva - e quindi quello dell'emissione dello scontrino "definitivo" - non è rappresentato dagli eventuali accrediti di somme ricevute da istituti bancari o finanziari (quali, ad

esempio, *Credifarma, Interfarma, ecc.*) per l'anticipo delle "distinte", ma soltanto dalle successive ed effettive liquidazioni *da parte dell'ente erogatore*.

Cogliamo l'occasione per chiarire ancora che l'importo da battere sugli scontrini è il valore esposto nella "distinta" nel campo "TOTALE" (quindi al lordo delle trattenute *Enpaf*, sindacali e convenzionali) e non quanto indicato nel campo "importo da liquidare" (che rappresenta la somma di quel che verrà nel concreto percepito): tali trattenute costituiscono, infatti, un costo da contabilizzare nel *conto economico*, anche se, per esigenze di semplificazione, vengono rimosse in occasione della liquidazione della "distinta" senza per questo, però, ridurre né l'imponibile, né l'iva.

Tuttavia, per praticità è consigliabile "rinunciare" al meccanismo dell'*esigibilità differita* – con riguardo naturalmente al solo importo delle trattenute - con il conseguente versamento (anche) dell'iva contenuta in questo modesto ammontare prescindendo dall'effettivo incasso, e dunque, in sostanza, battere gli scontrini (quello "da liquidare" prima, e quello "definitivo" poi) per il solo ammontare indicato nel campo "importo da liquidare" corrispondente alla somma effettivamente percepita.

(stefano civitareale)

10/03/2017 - Luci sul concorso laziale, ombre sulla titolarità agli assegnatari delle sedi romane

Il titolo sembrerà magari un po' criptico ma lo sarà forse meno tra poco.

Delle *luci* sul concorso straordinario laziale è presto detto: sono state depositate ieri, 9 marzo 2017, n. 8 decisioni del Tar Lazio che, in attesa della pubblicazione delle molte altre in arrivo, sgombrano almeno per ora il terreno da alcune nubi che gravano sul concorso, come subito vediamo rapidamente nel dettaglio.

Con la sentenza n. 3264 viene dichiarato *irricevibile* e in parte *inammissibile* il ricorso contro l'istituzione – in fase di revisione straordinaria – della sede n. 830 di Roma, perché proposto unitamente all'impugnativa contro il bando di concorso, quindi *tardivamente* dato che qualsiasi provvedimento di revisione della p.o. (straordinaria o ordinaria che sia) è ed è sempre stato – salvi i casi di mera conferma del precedente – produttivo immediatamente degli eventuali effetti lesivi derivanti dall'istituzione e/o dalla localizzazione e/o dalla modifica di sedi farmaceutiche.

Quindi il gravame, pur evidentemente circoscritto all'istituzione/collocazione della sede contestata,

doveva qui essere proposto tempestivamente contro la delibera di Giunta del 2012 di approvazione della revisione straordinaria.

Con la sentenza n. 3268 è stata invece *respinta* l'impugnativa contro l'istituzione - disposta nel 2011 dalla Regione (che allora era infatti l'amministrazione competente) - di una seconda sede in soprannumero, ai sensi dell'art. 104 TU.San., nel comune di Borgorose (RI): il Tar ha ritenuto non irragionevoli né irrazionali i motivi addotti a sostegno del ricorso al *criterio topografico*. Su questa sede però pendono altri ricorsi il cui esito non è ancora noto.

La sentenza n. 3267 dichiara poi *inammissibile* il ricorso contro il provvedimento istitutivo delle due nuove sedi nel comune di Frosinone perché proposto soltanto nei confronti di una delibera di Giunta ritenuta dal Tar "preparatoria" di quella, di poco successiva, con cui la Giunta ha poi definitivamente disposto l'istituzione delle due sedi.

È una pronuncia che suscita forse qualche perplessità, ma almeno per il momento - ferma l'alea del possibile giudizio di appello - queste due sedi restano nel concorso, sia pur sempre *sub iudice*.

Le altre cinque decisioni hanno infine riguardato propriamente la graduatoria, ma nessuna di esse la mette per ora in pericolo.

In particolare, infatti, mentre quella n. 3286 dichiara *estinto* il giudizio per rinuncia del ricorrente, le sentenze n. 3272 e 3262 e in parte anche la n. 3265 *rigettano* il ricorso conformandosi dichiaratamente alla giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato sulla legittimità della mancata valutazione del titolo della "*idoneità a precedente concorso*" in caso di omessa indicazione dell'ente territoriale presso il quale è stata conseguita, tenuto anche conto, precisa il Tar, che si tratta di un elemento essenziale essendo valutabili le sole idoneità conseguite in concorsi per sedi farmaceutiche.

Per di più, aggiungiamo noi, nell'approvazione dei criteri di valutazione generali la commissione laziale ha/aveva espressamente subordinato la valutabilità di questo titolo alla condizione che siano/fossero "*indicati in modo chiaro i riferimenti normativi e la Regione di conseguimento*".

Da ultimo, la sentenza n. 3261 e anche quella n. 3265 hanno dichiarato l'*improcedibilità* dei ricorsi per la mancata impugnativa dei due provvedimenti regionali di rettifica della graduatoria originaria: in sostanza, gli interessati - dopo aver proposto il ricorso contro la determina n. 90 dell'11/11/2014 - hanno omesso di estendere il giudizio alle due

successive determine, peraltro di mera *rettifica* (e questo può lasciare in piedi qualche dubbio sulla decisione del Tar), del 28/10/2015 e del 02/12/2015, con la conseguente pronuncia di improcedibilità.

In conclusione, attendendo le numerose altre pronunce del Tar Lazio sulla graduatoria (e su altro) che stanno per essere rese note o su ricorsi non ancora discussi, e l'esito di alcuni ricorsi straordinari al Capo dello Stato come pure degli appelli eventualmente proposti al CdS, la procedura laziale riceve almeno una boccata di ossigeno e va dato atto ai giudici romani della straordinaria loro sollecitudine (appena 8 giorni, pur con qualche immancabile "copia e incolla") nel depositare queste sentenze, diversamente dal Consiglio di Stato che, carico di lavoro che sia, dopo quasi tre mesi dall'udienza di discussione non ha ancora pubblicato la decisione sulle 7 sedi di Latina.

Le *ombre* citate nel titolo discendono invece dal primo provvedimento del Comune di Roma di autorizzazione all'esercizio di una farmacia assegnata all'esito del concorso straordinario, che è stato infatti rilasciato a nome e a favore delle persone fisiche dei tre co-vincitori, dunque - tanto per evocare un vocabolario ormai ben noto - in regime di *contitolarità* o *pro quota* o *pro indiviso* tra loro, con l'affidamento della mera *gestione* dell'esercizio alla società di persone tra gli stessi costituita.

Quel che questo comporta - in termini di gravi pregiudizi - per i "*co-titolari*" (come li definisce il provvedimento comunale) è stato oggetto di ampia e ripetuta analisi da parte nostra e non è quindi necessario riparlare.

Qui ci limitiamo a sottolineare un aspetto *curioso* - per usare un eufemismo - che si rileva dalla "*autocertificazione d'incompatibilità*" che i tre "*co-titolari*" sono chiamati a sottoscrivere, e nella quale si chiede loro di dichiarare semplicemente "*di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste nell'art. 13 della l. 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni*".

Il che sta a significare che da ciascun "*co-titolare*" - data la sua inequivoca perfetta equiparazione a un titolare in forma individuale - si pretende null'altro che non essere dipendente pubblico e/o propagandista di prodotti medicinali e che dunque la fitta griglia delle incompatibilità previste a carico dei soci sub a), b) e c) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91 non lo riguarda.

Poche idee ma confuse, insomma, come certifica anche il silenzio assordante sulle ragioni che spiegherebbero l'adozione di un provvedimento del

genere, come si trattasse di una misura giuridicamente scontata.

Certo, Roma Capitale ha voluto soltanto attenersi alle “istruzioni” della Regione Lazio che a propria volta si era appiattita sulle tesi dell’Emilia Romagna, omologatasi da par suo al “parere” ministeriale.

Questa è però una scelta che non attenua ma semmai aggrava – specie se teniamo presente che tra le Regioni e i Comuni, come tra un Comune e l’altro, non c’è il minimo rapporto di sottoordinazione – le responsabilità dell’amministrazione romana, che fortunatamente gli altri comuni laziali non sembrano propensi ad assumersi (al pari, almeno sino ad oggi, di tutte le altre Regioni).

Sta di fatto che siamo costretti ad assistere alla formazione di due schiere ben differenti di “*titolari da concorso straordinario*”: gli uni (emiliani e romani) investiti *uti singuli*, gli altri (tutti gli altri) *uti socii*, con tutto quel che di importante consegue – sin da questo momento, s’intende – alla grande diversità tra i due *status*.

Ma cosa accadrà quando il Consiglio di Stato avrà detto la sua?

(*gustavo bacigalupo*)

13/03/2017 - Posti auto per i clienti della farmacia – QUESITO

La farmacia è in un centro storico e abbiamo grandi difficoltà per il parcheggio dei clienti magari riservato ai casi di urgenza, ma anche per il carico e scarico delle merci.

Ne avete parlato poco tempo fa e vorrei quindi chiedere a voi se il comune potrà favorirci.

Soprattutto per le farmacie ubicate, come la Sua, nel centro storico di una città, questo è un problema sempre più avvertito e quindi ci sembra opportuno riparlare brevemente.

Il Codice della strada (d.lgs. 285/1992) dispone (art. 7) che “*nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:… e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli,*” nonché… “*g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose.*”

Il provvedimento comunale dovrebbe però specificare anche i *motivi* della sosta, cioè se questa sia o meno consentita – sempre, s’intende, nei limiti di tempo fissati - a *chiunque* abbia necessità di accedere in farmacia per le ragioni più varie, quindi tanto per il *carico e scarico* di merci quanto per l’*acquisto di farmaci*, urgenti o meno urgenti.

Diversamente, bisognerebbe sempre fare i conti con il timore di vedere irrogare contravvenzioni quando il mezzo sia parcheggiato nell’area riservata per motivi diversi da quelli specificati nel provvedimento.

Come vede, perciò, una visita negli uffici comunali è in pratica indispensabile, sia per verificare la fattibilità della cosa sia per acquisire informazioni su come concretamente attivare la richiesta.

(*valerio pulieri*)

14/03/2017 - Quando il cliente chiede in ritardo lo scontrino “parlante” – QUESITO

Se il cliente, e purtroppo devo constatare che capita abbastanza spesso, mi chiede lo scontrino parlante dopo che in farmacia abbiamo già battuto quello ordinario, come si può tentare di accontentarlo?

Si tratta, è vero, di un dubbio che si riscontra frequentemente almeno quanto i chiarimenti che puntualmente rinnoviamo.

La farmacia è *obbligata* al rilascio dello scontrino fiscale c.d. “parlante” solo dietro espressa richiesta del cliente, e questo perché tale documento - identificativo del soggetto sostenitore della spesa - è *alternativo alla fattura*, la cui emissione però, per le cessioni di beni effettuate dai commercianti al minuto in locali aperti al pubblico (tra i quali ovviamente anche le farmacie), “*non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione*” (art. 22, comma 1, DPR 633/72).

Se, tuttavia, vogliamo per intuibili motivi venire incontro al cliente – è opportuno però che il personale addetto alle vendite consolidi l’abitudine di ricordare alla clientela l’importanza dello scontrino parlante in occasione di ogni acquisto di prodotti potenzialmente *detraibili/deducibili* - dovremmo considerare tutta la faccenda come un’“errata battitura”, e conseguentemente: *a)* annullare lo scontrino emesso senza l’indicazione del codice fiscale (non “parlante”); *b)* emettere in sua vece uno scontrino completo di questa indicazione (“parlante”) e, infine: *c)* annotare *manualmente* sullo scontrino ritirato una dicitura del tipo “*annullato per mancanza di codice fiscale*”; la stessa annotazione, poi, prudentemente, dovrebbe essere apposta anche sul “giornale di fondo” (se questo è ancora cartaceo) una volta che, esauritosi, verrà rimosso dal misuratore fiscale.

Naturalmente, se il registratore di cassa in dotazione alla farmacia non consente l’annullamento dell’operazione, dallo scontrino di chiusura giornaliera dovrà essere inevitabilmente

sottratto l'importo della seconda battitura per evitare che il totale dei corrispettivi della giornata sia superiore all'importo effettivamente incassato; bisognerà infine in ogni caso allegare per evidenza lo scontrino annullato.

Ove poi questa procedura appaia troppo complicata, in alternativa si potrebbe sempre emettere la *fattura* che, come accennato, avrebbe la stessa valenza dello scontrino parlante ai fini della documentazione della spesa.

(roberto santori)

15/03/2017 - Cosa e' la Sabatini ter

Il Governo ha deciso di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese, cui appartengono anche le farmacie, finanziamenti agevolati a partire dal 1 marzo 2017 per l'acquisto di beni strumentali nuovi, esclusa anche qui l'autovettura.

Si tratta di quasi 560 milioni di euro diretti ad agevolare le imprese che acquistano beni strumentali nuovi per un valore compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro.

Dal budget totale, una quota pari al 20% è riservata ad un contributo per gli investimenti denominati "*Industria 4.0*", tipo il robot.

E' necessario presentare una domanda tramite una delle banche convenzionate appunto per l'applicazione della Sabatini ter, anche se la gran parte degli istituti bancari ha in realtà aderito.

Il modulo della domanda (release 4.0), scaricabile dal sito internet www.mise.gov.it, va sottoscritto con firma digitale e inviato esclusivamente tramite PEC alla banca convenzionata.

E così, ad esempio, per l'acquisto del robot - che è un investimento in tecnologie digitali - oltre al beneficio del superammortamento al 250%, c'è dunque anche la possibilità di usufruire di questa importante agevolazione, che permette, mediante la banca convenzionata, il recupero di parte degli interessi applicati sul finanziamento stesso per un ammontare corrispondente al 3,575%.

Per gli investimenti ordinari, invece, il recupero è del 2,75%.

(franco lucidi)

15/03/2017 - Rinvio del termine per la "rottamazione" delle cartelle Equitalia

Il Governo ha prorogato al 21 aprile 2017 il termine ultimo per la *rottamazione* delle cartelle dell'Equitalia, originariamente previsto per il 31 marzo 2017.

Le risposte dell'Agenzia saranno emesse dal 15 giugno 2017, invece che dal precedente 31 maggio 2017.

(Studio Associato)

15/03/2017 - Varie su Skynet

Il reinserimento di colonne "scomparse" nella sezione Prima Nota

D - Cliccando con il mouse ho per errore rimosso alcune colonne nella sezione Prima Nota del Portale Skynet; che devo fare?

R - Il problema è di facile soluzione: le colonne, in realtà, non le ha eliminate, ma le ha semplicemente "nascoste".

Per "ritrovarle" dovrà effettuare l'accesso nella sezione "Prima Nota" e aprire la voce "*Visualizza/Nascondi*" che Le consentirà di ri-aggiungere le colonne occultate inavvertitamente.

La visualizzazione dei PDF inseriti

D - Non riesco a scaricare e visualizzare i PDF delle fatture inserite?

R - Per lo più questa eventualità si verifica a causa di un problema derivante dal tipo di browser da Lei selezionato.

Infatti, se utilizza come browser "*Internet Explorer*", non potrà effettuare le operazioni da Lei indicate in quanto Explorer non è più "supportato" da Microsoft e questo Le può impedire di sfruttare il portale in tutte le sue potenzialità.

Come sempre, comunque, potrà contattare il nostro CED all'indirizzo e-mail supporto.ced@sediva.it.

(matteo lucidi)

16/03/2017 - Donare la farmacia (o una quota sociale) al figlio che è in comunione legale con il coniuge - QUESITO

Sistemando diversamente gli altri due figli vorrei donare la farmacia, senza passare per una società, direttamente al terzo figlio che è farmacista.

L'unica mia preoccupazione deriva dal fatto che lui è in comunione legale con la moglie, che è impiegata in un ente pubblico.

La domanda quindi è questa: a seguito della donazione a mio figlio la farmacia diventerebbe in comunione con la moglie?

E in questo caso quando?

Oppure resterebbe sempre diproprietà di mio figlio?

Come in altre circostanze in cui abbiamo affrontato questioni riguardanti la comunione legale, riteniamo necessario dar conto almeno delle disposizioni civilistiche di maggior rilievo.

In particolare, qui ci interessano gli artt. 177, 178 e 179: i primi due dicono quali beni o valori "*costituiscono oggetto della comunione*", mentre l'art. 179 indica quelli che invece "*non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge*".

Per comodità espositiva partiamo proprio da questi ultimi, cioè dai beni o valori che *non* entrano nella

comunione legale, e che nel I comma dell'art. 179 sono:

lett. a): quelli di cui il coniuge era individualmente proprietario, o titolare di un diritto reale di godimento, "prima del matrimonio";

lett. b): quelli "acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione";

lett. c): quelli di "uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori";

lett. d): quelli che "servono all'esercizio della professione del coniuge", esclusi tuttavia i beni "destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione";

lett. e): quelli "ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa";

lett. f): quelli infine "acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati o col loro scambio, purché ciò sia dichiarato all'atto dell'acquisto", nonché (art. 179, II comma) i beni immobili o mobili c.d. registrati - auto, aerei e barche "immatricolate" - la cui esclusione dalla comunione "risulti dall'atto di acquisto" e "di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".

Secondo l'art. 177 entrano invece nella comunione immediatamente, cioè al momento stesso della loro acquisizione da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge:

1) i beni acquistati dai due coniugi "insieme o separatamente durante il matrimonio", salvi quelli relativi ai già ricordati "beni personali";

2) le "aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio": sono le c.d. aziende coniugali, ma nel Suo caso, non essendo la moglie di Suo figlio farmacista, un problema di "farmacia coniugale" - se mai configurabile, del che c'è da dubitare - non potrà verosimilmente neppure porsi;

3) "gli utili e gli incrementi" delle aziende, sempre "cogestite", ma "appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio" (anche questa è naturalmente una categoria estranea alla vicenda).

Sono inoltre "oggetto" di comunione, ma solo "de residuo" e perciò - come l'espressione latina agevolmente lascia intendere - soltanto se e nella misura in cui nel concreto ancora sussistenti alla data di scioglimento della comunione (essendone quindi sottratti finché questa è in vigore), anche:

4) i "frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi";

5) i "proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi".

Sua nuora potrà quindi, ad esempio, disporre in piena autonomia di tutti i "proventi" - in pratica le retribuzioni - derivanti dal suo impiego pubblico fino a quando la comunione legale perdurerà, ma

alla data stessa del suo scioglimento [tra le cui cause, lo ricordiamo ancora una volta, c'è anche la separazione personale tra i coniugi, cosicché il regime cessa per effetto stesso della sentenza che omologa la separazione consensuale o pronuncia quella giudiziale] la comunione si estenderà ipso jure anche agli stipendi ancora da lei non "consumati", quelli appunto "residui".

E così dicasi, per fare un altro esempio, per i canoni - sempre a quella data "percepiti e non consumati" - di una locazione avente ad oggetto un immobile proprio di uno soltanto dei coniugi.

Anche le aziende di proprietà esclusiva di un coniuge possono però ricadere nella comunione "de residuo", cioè differita, dato che per l'art. 178 "i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa".

Ora, a seguito della progettata donazione a Suo figlio la farmacia certamente apparterebbe soltanto a "uno dei coniugi" che altrettanto certamente l'avrebbe "costituita dopo il matrimonio"; ricorrerebbero pertanto astrattamente i presupposti per l'applicazione dell'art. 178 appena riportato con il conseguente insorgere in ordine ad essa della *communio de residuo*, sia pur, come si è visto, limitatamente ai soli "beni destinati all'esercizio dell'impresa".

Senonché, ed eccoci al punto, la farmacia - prima ancora di un'"impresa" rientrante nell'area di operatività dell'art. 178 - costituirebbe un bene comunque acquisito da Suo figlio "per effetto di donazione" (oltre che "successivamente al matrimonio") e dunque per ciò stesso uno dei "beni personali" indicati nell'art. 179.

C'è stata forse qualche incertezza al riguardo anche in giurisprudenza, ma il vero è che l'art. 179 sembra debba prevalere sempre sull'art. 178, e quindi - pur trattandosi ovviamente di un'"impresa" - una farmacia ricevuta in donazione (o per successione) da uno dei due coniugi non soltanto nasce come un bene "personale" (o proprio) di quel coniuge, ma è destinata a restare tale sia durante la comunione legale che anche dopo il suo scioglimento, senza essere insomma mai assorbita dalla comunione, né immediata né de residuo, e perciò con l'ulteriore conseguenza che alla cessazione del regime ne resteranno estranei anche tutti i "beni destinati all'esercizio dell'impresa".

A differenza, cioè, di una farmacia individualmente acquistata o conseguita prima o durante il

matrimonio da un coniuge, poniamo, per concorso [alla quale invece l'art. 178 si applica pienamente], quella ricevuta per donazione (o successione) - "*successivamente al matrimonio*" (art. 179 lett. b) ma anche "*prima del matrimonio*" (art. 179 lett. a) - resta sempre un "bene personale" (o proprio) del coniuge donatario (o legatario), esattamente come una quota di snc o sas ricevuta allo stesso modo.

Per tornare al quesito, l'esercizio sarà dunque *sempre* nella *piena disponibilità* di Suo figlio, che potrà gestirlo del tutto insindacabilmente e destinare come meglio vorrà i profitti realizzati, come potrà anche cederlo liberamente a titolo oneroso o gratuito a qualsiasi terzo; e questo, sia *prima* che *dopo* la cessazione del regime.

Certo, è possibile che - al pari di qualsiasi altro bene "*personale*" di uno dei coniugi - anche i *frutti* della farmacia, e forse i suoi *proventi* (perché in fondo derivano anch'essi da una sua "*attività separata*"), ove "*non consumati*" alla data di scioglimento della *comunione legale*, vi possano a quel momento rientrare *de residuo*.

Preferiamo tuttavia trascurare almeno qui ulteriori approfondimenti circa la sorte di *frutti* e/o *proventi* *non consumati*, per ribadire invece la conclusione di queste note che del resto è anche la risposta di fondo al quesito: *tutti i beni* - comprese le farmacie e le quote di società titolari di farmacia - *ricevuti da chi sia in regime di comunione legale con il coniuge per donazione o per successione (legato o istituzione di erede), prima o durante il matrimonio, non rischiano seriamente nessun assorbimento nella comunione.*

(gustavo bacigalupo)

17/03/2017 - Preparazioni galeniche - QUESITO
Vorrei porvi due domande.

1- Possiamo allestire preparazioni non ad uso dimagrante usando le sostanze del decreto non in associazione? Tenete presente che sviluppiamo sui PP 60000 euro con circa 3000 preparazioni, tutte non dimagranti.

2- Quali possono essere le sanzioni/rischi?

Le sarà senz'altro noto, in primo luogo, che l'Associazione di categoria è intervenuta prontamente sull'argomento, sollecitando con una nota del 4 gennaio scorso il Ministero della Salute a promuovere un incontro di approfondimento delle numerose problematiche implicate; come informa la circolare del 16 gennaio 2017, l'avvenuto confronto con il Dicastero ha portato all'istituzione di un "tavolo tecnico" con le rappresentanze della professione per rendere il più rapidamente possibile gli opportuni chiarimenti.

Quindi con queste nostre notazioni tentiamo ora di rispondere ai Suoi dubbi, ma è doverosa l'avvertenza

che - data la posta in gioco - anche il nostro parere non può e non deve prescindere dalla conoscenza delle conclusioni che il *team* di esperti ministeriali raggiungerà, e però intende prescindere, anche per comodità espositiva, dalle recenti pronunce del Tar Lazio.

Ora, tra i tanti aspetti da affrontare vi è naturalmente anche quello segnalato nel quesito, e cioè se la corretta interpretazione delle disposizioni del recente Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2016 - ed in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 1 - pongano o meno il divieto di prescrizione e di esecuzione delle preparazioni magistrali esclusivamente per quelle "*a scopo dimagrante*".

Il dubbio sorge dato che - contrariamente al comma 1 dello stesso articolo che contiene l'elenco dei principi attivi "*incriminati*" e nel quale compare espressamente quella locuzione, rendendo inequivocabile che il *doppio divieto* (di prescrizione e di confezionamento) debba essere circoscritto esclusivamente ai preparati aventi quella finalità - la stessa locuzione non viene riproposta nei commi 2 e 3 i quali, infatti, testualmente prescrivono che "**2. E' fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti i principi attivi di cui al comma 1 in combinazione associata tra loro. 3. E' fatto, altresì, divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti uno dei principi attivi di cui al comma 1.**"

Ma è la *ratio* dell'intero provvedimento - fatta palese anche dai pareri e dalle note tecniche richiamate in premessa, ed in particolare dall'ultima citata (nota AIFA prot. n. 127.746 del 19/12/2016) per la quale si ritiene opportuna "*l'emanazione di un decreto ministeriale che vieti la prescrizione e l'allestimento di preparazioni galeniche contenenti tutti i principi attivi finora noti per essere impiegati a scopo dimagrante* [la sottolineatura è nostra - n.d.r.] - che induce a ritenere che l'oggetto dei divieti sia chiaramente lo "*scopo dimagrante*" delle sostanze interessate e che, dunque, anche le successive inibitorie declinate nei commi 2 e 3 non operino ove nella singola fattispecie venga meno quello scopo.

Una conclusione, questa, che ci pare d'altra parte sorretta anche da ragioni di ordine sistematico, anche tenendo semplicemente conto che quelle disposizioni appaiono una *specificazione* - o, se si preferisce, un'*articolazione* - della disposizione del comma 1.

Considerazioni analoghe possono farsi anche per la disposizione di cui all'art. 2: "*Fatti salvi i divieti e le limitazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a scopo cautelativo è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire*

preparazioni magistrali contenenti principi attivi finora noti per essere impiegati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante [la sottolineatura è nostra – n.d.r.], per i quali non esistono studi e lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale che ne dimostrino la sicurezza in associazione”, nella quale, peraltro, torna in tutta la sua univocità la locuzione improvvidamente tralasciata nei commi 2 e 3 del precedente articolo.

È quindi forse possibile concludere che la prescrizione e/o l'esecuzione di preparazioni magistrali contenenti quei principi attivi anche “in combinazione associata tra loro” e anche “per due o più preparazioni magistrali singole per il medesimo paziente contenenti uno di quei principi attivi” siano lecite, laddove esse non siano prescritte e/o confezionate “a scopo dimagrante”, evidentemente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. 23/1998 convertito in L. 94/1998 che il farmacista interessato dovrà scrupolosamente osservare, e secondo le quali appunto “È consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo [la sottolineatura è nostra – n.d.r.]”, purché il medico, ai sensi del comma 3, ottenga il consenso del paziente e specifici nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Inoltre, sempre nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che permetta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato. Infine- come prescrive il comma 4 - quelle stesse ricette, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche. Quanto all'ultimo dubbio espresso nel quesito, ci pare che per il farmacista che contravenga al divieto posto dal decreto ministeriale sia applicabile l'art. 147, comma 3, del D.lgs. 219/2006 secondo cui “Il farmacista che ha messo in vendita o che detiene per vendere medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo 6 non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata, o medicinali di cui è stata comunque vietata la vendita, in quanto aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, è punito con l'ammenda da ottocento euro a duemilaquattrocento euro e con la sospensione dall'esercizio professionale fino ad un mese. In caso di recidiva specifica, la pena è dell'arresto da due a

otto mesi, dell'ammenda da milleseicento euro a quattromila euro e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica”.

Fatte salve, s'intende, le ulteriori responsabilità sotto il profilo sia civilistico che penale per gli eventuali danni arrecati alla salute dei pazienti.

(stefano civitareale)

17/03/2017 - Adeguamento Istat per febbraio 2017

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a febbraio 2017.

La variazione rispetto al mese precedente è ora pari allo 0,4%.

Sono ulteriormente saliti anche l'indice *annuale* e quello *biennale*, rispettivamente all'1,5% e all'1,3%.

I canoni di locazione variano quindi in ragione *annuale* dello 1,125% (il 75% di 1,5) e in ragione *biennale* dello 0,975% (il 75% di 1,3).

(Studio Associato)

20/03/2017 - Il super-ammortamento anche per i beni in leasing – QUESITO

E' confermato, come avete scritto, che il super-ammortamento del 140% riguarda anche gli acquisti in leasing?

L'agevolazione - di cui abbiamo parlato diffusamente e più volte - è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 con il termine del 31 dicembre 2016 e prorogata dalla Legge di Bilancio 2017 al 31 dicembre del corrente anno (e a determinate condizioni fino al 30/06/2018), e riguarda in realtà anche gli investimenti realizzati ricorrendo alla formula della locazione finanziaria, come ha riconosciuto anche l'Agenzia delle Entrate (Cir.26/E/2016).

Anzi, con il *leasing* il vantaggio fiscale godrebbe, come dire, di una “*accelerazione temporale*” dato che, ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR, l'ammortamento fiscale dei canoni di locazione finanziaria può svilupparsi in un periodo pari alla metà di quello in cui opera l'ammortamento degli stessi beni acquisiti in proprietà.

Tuttavia, considerato che a parità di condizioni il *leasing* è senz'altro più oneroso rispetto all'acquisto in proprietà per la presenza degli oneri finanziari correlati all'operazione di finanziamento [che, giova rammentarlo, non sono deducibili ai fini Irap e non concorrono al calcolo della quota del super-ammortamento, che tiene conto infatti della sola quota capitale dei canoni e del prezzo di

riscatto], questa circostanza potrebbe di per sé “azzerare” il vantaggio fiscale costituito dalla semplice riduzione del periodo di ammortamento e perciò, come sempre, è bene in definitiva valutare le cose con attenzione e naturalmente distinguendo caso per caso.

(*valerio salimbeni*)

21/03/2017 - Farmacie rurali e farmacie urbane – QUESITO

La terza sede farmaceutica di un comune con 9600 abitanti, dove le due farmacie esistenti sono urbane, sarà considerata urbana o rurale sussidiata? In un altro comune di 6200 abitanti con una sede urbana già esistente, la seconda è stata classificata rurale.....

Quando il comune in cui è istituita abbia una popolazione residente superiore nella sua totalità a 5000 abitanti (se è inferiore sono rurali tutti gli esercizi ivi ubicati, uno, due o tre che siano, anche se evidentemente potrebbe darsi che nessuno di essi sia “sussidiato”) la “ruralità” di una farmacia non dipende dal numero complessivo degli abitanti del comune, perché anche Roma, per darLe un’idea... iperbolica, potrebbe avere una sola farmacia nel capoluogo e tutte le altre disseminate nella campagna romana, e dunque sarebbe “urbana” solo quella cittadina e le altre, in astratto, tutte “rurali”.

Dipende invece dai residenti nella frazione o centro abitato in cui l’esercizio è effettivamente ubicato: se sono di numero inferiore a 5000 la farmacia è “rurale”, e se le farmacie sono due sono entrambe rurali, ma anche qui non necessariamente “sussidiate”.

Ma piuttosto però che introdurre sul tema in generale ulteriori considerazioni, peraltro da noi già svolte ripetutamente in precedenza, vediamo in breve le due ipotesi che il quesito propone.

Quanto al comune con 9600 abitanti, la terza sede sarà urbana o rurale secondo la consistenza demografica del centro abitato di ubicazione, guardando sempre, come appena precisato, al limite dei 5000 abitanti.

Le stesse notazioni valgono in pratica anche per il comune di 6200 abitanti: se anche la seconda farmacia (consentendolo la configurazione della relativa sede) verrà ubicata nel capoluogo - dove presumibilmente è in attività quella già esistente - sarà anch’essa “urbana”; diversamente, sarà rurale.

(*gustavo bacigalupo*)

21/03/2017 - Un farmacista dipendente può aprire una p. iva agricola – QUESITO

Un collaboratore di farmacia può aprire una partita iva agricola per gestire i propri terreni?

Il farmacista collaboratore, come qualunque altro

dipendete privato, può in linea di massima aprire una sua partita iva per svolgere un’altra attività purché non in concorrenza con il lavoro svolto, quel che evidentemente non sembra il Suo caso.

Le cose vanno invece diversamente, e in termini più restrittivi per il lavoratore, nei rapporti di lavoro pubblico, compresi generalmente quelli con farmacie comunali od ospedaliere.

(*roberto santori*)

22/03/2017 - Via libera allo scontrino “parlante” anche per le spese veterinarie detraibili

Ai fini della detrazione Irpef da far valere nella dichiarazione dei redditi, anche le spese per l’acquisto di farmaci veterinari – alla pari di quelle per medicinali ad uso umano – possono essere documentate da scontrino “parlante” attestante la *natura* (mediante l’indicazione del codice AIC), la *qualità* e la *quantità* dei prodotti acquistati; altolà, invece, alle spese per gli integratori animali, alla stregua quindi degli omologhi prodotti destinati al consumo umano.

Sono queste le conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle Entrate nella recente risoluzione n. 24/E del 27/02/2017 che molto ragionevolmente – come vediamo – ha esteso la modalità semplificata di certificazione introdotta dalla L. 296/2006 per le spese mediche (appunto lo scontrino “parlante”) anche a quelle veterinarie.

Non è perciò più necessario conservare la prescrizione del veterinario.

Ricordiamo anche che qui tuttora le spese detraibili sono soltanto quelle sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, restando pertanto sempre escluse quelle per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e, in genere, di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole ovvero di attività illecite (D.M. 289/2001), e possono riguardare anche le spese per le prestazioni professionali del veterinario, le analisi di laboratorio e gli interventi chirurgici.

Inoltre, secondo l’art. 15, comma 1, lett. c)-*bis* del TUIR, la detrazione di tutti tali oneri è riconosciuta nella misura del 19% del loro ammontare fino a un importo massimo di 387,34 euro per la parte che eccede 129,11 euro.

Infine, l’Agenzia precisa che la “semplificazione” degli obblighi di certificazione così adottata in via interpretativa non vale soltanto per gli acquisti operati nelle *farmacie*, ma anche per quelli in *tutte* le altre strutture autorizzate alla vendita di medicinali veterinari, e dunque oltre che - ai sensi dell’art. 70, comma 1, d.lgs. 193/06 - presso le

parafarmacie (cui, come noto, è consentita altresì la vendita di farmaci soggetti a prescrizione veterinaria), anche presso “i titolari di autorizzazione al commercio all’ingrosso ... di medicinali veterinari nelle varie tipologie” (art. 70, comma 2), i quali inoltre possono “essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria”, se pur sempre evidentemente “sotto la responsabilità di persona abilitata all’esercizio della professione di farmacista”.

(stefano civitareale)

23/03/2017 - Una compagine vincitrice alle prese con l’Asl: una vicenda significativa

Gli assegnatari di sedi farmaceutiche nei concorsi straordinari, e naturalmente anche chi li assiste, sono/sono stati costretti a vedersela e a fare i conti – nella fase propriamente concorsuale e/o immediatamente post-concorsuale – con una delle 19 Regioni (e/o con Trento/Bolzano), ma in quella subito successiva, finalizzata al conseguimento della titolarità della farmacia, a vedersela e a fare i conti anche con una delle 200 Asl e/o uno degli 8.200 Comuni.

Con le Regioni è andata e sta andando con tutte le diversità che sappiamo, e i danni giganteschi che, per fare l’esempio più clamoroso, derivano e deriveranno dalla stravagante quanto apodittica posizione assunta dall’Emilia (poi seguita dal Lazio) sul modo di immissione degli assegnatari in forma associata nella titolarità della farmacia [non alla società come tale tra loro formata, ma alle persone fisiche dei co-vincitori in forma di “contitolarità” o “titolarità pro quota”] si stanno già contando, e però saranno purtroppo valutabili adeguatamente solo quando su questa incredibile vicenda verrà messa la parola “fine”.

Invece con le Asl (ASUR, Usl, ecc.), che sono le amministrazioni competenti al rilascio del provvedimento di autorizzazione secondo una buona parte delle leggi regionali (ad esempio in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Sicilia, ecc.), e con i Comuni (in Emilia, Lazio, Puglia, ecc.) la partita è iniziata da poco, e quindi le compagini assegnatarie possono/potranno essere costrette a fronteggiare parecchie sorprese, quel che peraltro può/potrà altresì accadere dove siano competenti anche per questa fase le amministrazioni regionali, come è il caso di Campania, Calabria e (tuttora) Abruzzo.

Pensiamo, ad esempio, alla forma di società costituenda tra i co-vincitori, che da più parti si

assume possa essere soltanto la società in nome collettivo e non pertanto la società in accomandita semplice; e questo è dato riscontrarlo specie quando - e, come sapete, si tratta della soluzione almeno sinora optata da tutte le altre Regioni - sia proprio la società come tale ad essere riconosciuta titolare della farmacia dato che le Asl e i Comuni che seguono la tesi emiliana non dovrebbero verosimilmente aver ragione di preoccuparsi più di tanto della forma sociale perché, snc o sas che sia, secondo loro si tratterebbe di una mera società di gestione.

Ma pensiamo anche agli obblighi che certe Asl [ma a quanto pare non i Comuni, evidentemente molto meno problematici ...] affermano essere a carico di tutti e ognuno dei co-vincitori.

In particolare, enfatizzando la “paritarietà”, talune pretendono che i soci prestino tutti - e tutti a tempo pieno e/o in via esclusiva - la loro attività professionale nella e/o per la farmacia assegnata, mentre altre vedono o intravedono cause di incompatibilità sconosciute all’ordinamento o stravolgono quelle conosciute.

Per dare soltanto un’idea di quello che stiamo vedendo, riportiamo con i necessari *omissis* il testo della nota di una Asl diretta a quattro co-vincitori, uno dei quali (il Dr. XY) svolge in questo momento l’incarico di direttore responsabile di una farmacia di cui è titolare una snc da lui partecipata e avente sede in un’altra regione, e che per l’esercizio conseguito nel concorso straordinario vorrebbe costituire con i suoi tre colleghi una sas perché, d’accordo con loro, ritiene opportuno ridurre - quale socio accomandante - la sfera delle sue responsabilità e non intenderebbe comunque svolgere con continuità in questa farmacia attività professionale.

Questa più o meno la replica della Asl:

“L’art. 11 del DL 1/12 prevede il mantenimento di una gestione in forma paritaria tra i soci per almeno dieci anni.

Per questo motivo una s.n. c., ma non una s.a.s., risulta la forma societaria più compatibile. E’ solo questa tipologia di società che la nostra azienda sanitaria, in accordo con la Regione, richiede per l’assegnazione del diritto di esercizio.

Inoltre, il caso previsto nell’art.8 sub b) della L. 362/91 fa chiaramente intendere che una gestione societaria tra farmacisti sia incompatibile con la posizione di direttore di altra farmacia, intendendo per altra farmacia qualsiasi farmacia non inclusa nella società che si verrà a costituire.

Per il Dr. XY, pertanto, in caso di mancata rinuncia alla direzione dell’altra società, si

manifesterebbe l'incompatibilità con la posizione di socio nella nuova società.

Il Dr. XY dovrebbe comunque dimostrare, dopo aver rinunciato alla direzione, l'effettiva gestione in forma paritaria in accordo con gli altri soci senza dover cedere le quote dell'altra farmacia. Utile a questo proposito sarebbe poter disporre di una dichiarazione congiunta scritta tra i soci sulla presenza effettiva del Dr. XY nella sede prescelta in fase concorsuale".

Alle puntuali osservazioni del Dr. XY sui vari profili appena accennati nella nota della Asl ma particolarmente su questa singolare "dichiarazione congiunta scritta tra i soci sulla presenza effettiva", e alla proposta [formulata dopo aver preannunciato – dichiaratamente *oborto collo* – di aderire alla tesi sulla snc e di essere disponibile alla rinuncia alla direzione dell'altra farmacia] di esplicitare la diversità dei compiti assegnati ai quattro soci direttamente nello statuto sociale, l'Asl così definiva la sua posizione:

"... un accordo congiunto e scritto tra soci sul tema, con attribuzioni di ruoli e competenze reciproci, stante il problema, potrebbe rappresentare una salvaguardia per la tenuta societaria e il rispetto di quanto voluto dal legislatore".

Questa vicenda dovrebbe dunque concludersi con la costituzione tra i quattro farmacisti di una snc e con l'abbandono della direzione dell'altra farmacia da parte del Dr. XY [il quale perciò, come vediamo, sta chinando il capo dinanzi alla fermezza dell'Asl, ritenendo comprensibilmente molto più oneroso e defaticante contrastarla sul piano giudiziario], ma anche con la diversificazione e l'esplicitazione nello statuto sociale dei compiti di ciascun socio.

Ma qualche notazione ulteriore è necessaria.

Intanto bisogna ricordare, quanto alla questione snc/sas, che il comma 7 dell'art. 11 della l. 27/2012 prevede il "mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni" allo scopo evidente di evitare che un concorrente, in possesso di titoli meritevoli di un punteggio consistentemente più alto rispetto ai suoi compagni di cordata, possa farne ragione di "speculazione" e trarne un beneficio proporzionalmente corrispondente, o comunque maggiore, in termini di partecipazione agli utili sociali, cosicché se i vincitori sono due ciascuno *deve* ineludibilmente parteciparvi per la metà, se sono tre per un terzo e così via.

Sperando di non infierire su chi sta leggendo queste note, a noi pare infatti che, se il legislatore avesse voluto riferire la "paritarietà" non tanto o non solo

agli utili (e al capitale, per quel che conta il capitale nelle società di persone), quanto o soprattutto alla gestione dell'esercizio – come ritengono i sostenitori della snc come forma esclusiva, interpretando "gestione" in senso strettissimo – avrebbe forse espresso diversamente il precetto (ad esempio così: "mantenimento della gestione paritaria da parte degli stessi vincitori per un periodo di 10 anni"), mentre l'inciso "su base paritaria" parrebbe circoscrivere proprio agli utili una perfetta "paritarietà" tra i soci, senza necessariamente pretendere altrettanto sul versante delle perdite, come noto limitate per i soci accomandanti al valore dell'apporto.

D'altra parte, che la "gestione" sia "associata" di per sé non sembra certificare l'inconfigurabilità di una sas quale titolare della farmacia, perché snc e sas sono egualmente – nel codice civile – modi di esercizio collettivo di un'impresa, che è infatti associata [qui perciò associata potrebbe/dovrebbe stare semplicemente per sociale] nell'una come nell'altra, attenendo la distinzione tra le due forme alla presenza nella compagine sociale di una sas, diversamente da quella di una snc, di soci limitatamente responsabili e per ciò stesso privati dal codice di poteri strettamente gestori.

Men che meno, però, la "paritarietà" può ragionevolmente estendersi alla qualità e/o quantità delle prestazioni rese da ciascun co-vincitore alla società e/o alla farmacia sociale, e quindi sottendere un qualsiasi obbligo dei soci di svolgere *tutti* allo stesso modo e per lo stesso tempo *tutte* le prestazioni e/o attività opportune e/o necessarie alla migliore "gestione" – che pertanto resta comunque "associata", cioè sociale – dell'esercizio, e che riguardano bensì la rappresentanza e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società (che nella sas sono di pertinenza esclusiva dei soci accomandatari), ma anche la direzione responsabile della farmacia, la dispensazione al pubblico del farmaco, la preparazione galenica, il controllo quali-quantitativo della merce, e così via, tutte attribuzioni che possono tranquillamente coinvolgere anche il socio accomandante.

Come si vede, l'estrema latitudine dei compiti che ineriscono all'esercizio collettivo di un'impresa commerciale, tanto più se si tratta di una farmacia, impone fatalmente un adeguato riparto, e in prima battuta proprio tra i soci, delle varie attribuzioni *nello e/o per* l'esercizio sociale ma anche semplicemente *per* la società in quanto tale, nella quale in definitiva saranno/dovranno essere sfruttate al meglio le capacità dei soci in modo che almeno tendenzialmente ognuno di loro possa occuparsi secondo le proprie attitudini di uno o più

dei molteplici aspetti della gestione aziendale, fermo s'intende il precipuo e comune scopo di raggiungere la migliore efficienza dell'attività dell'impresa collettiva.

Inoltre, specie quando la farmacia sia conseguita da più di due concorrenti (come in questo caso e come in parecchi altri casi), è tutt'altro che sicuro che le esigenze aziendali impongano o suggeriscano a tutti i co-vincitori di dedicare la propria attività amministrativa e/o professionale in via esclusiva e/o all'interno della farmacia sociale, quel che peraltro non prevede come obbligatorio nessuna disposizione legislativa o regolamentare essendo soltanto richiesto ai soci di non versare in nessuna delle cause di incompatibilità indicate sub a), b) o c) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91.

È anzi inevitabile credere possa rivelarsi sufficiente, ancor più quando i soci siano addirittura quattro, che l'attività professionale – soprattutto nel primo periodo di attività – sia/possa essere svolta al “banco” soltanto da due o tre di loro [e sicuramente, come è ovvio, il socio che assume la direzione responsabile della farmacia] e che quindi siano/possano essere rimessi agli altri due o al quarto socio compiti, non certo meno importanti, di natura amministrativa e/o rappresentativa espletabili evidentemente anche senza una presenza costante nell'esercizio sociale.

Non può quindi aver alcun fondamento neppure l'altro assunto della Asl circa l'obbligo del Dr. XY di rinunciare alla direzione dell'esercizio di cui è titolare l'altra società da lui partecipata, giungendo perfino a subordinare a tale rinuncia il rilascio alla società tra i quattro vincitori dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia loro assegnata.

Tutti sanno infatti che, dopo il decreto Bersani del 2006, il farmacista è legittimato a partecipare a tutte le società che vuole, cosicché per lui nessuna delle relative farmacie potrà essere ritenuta l'“*altra farmacia*” evocata sub b) dell'art. 8 della l. 362/91, che è la disposizione citata quindi a sproposito dall'Asl.

Egli può allora evidentemente svolgere l'attività professionale in tutte le farmacie “partecipate” [non essendo lecito distinguere, ci pare, tra una farmacia conseguita nel concorso straordinario e farmacie acquisite altrimenti], ma – come ha affermato anche il Min. Salute in una nota del 2008 – assumere la direzione responsabile soltanto di una di esse senza per questo dover però rinunciare alle altre partecipazioni sociali [quel che invece, come si è visto, è proprio quanto sostenuto dall'Asl], e potendo in ogni caso nelle altre farmacie/società espletare compiti diversi sia pure in margini di tempo ridotti e compatibili con lo svolgimento

della direzione.

Questa la lunga cronaca di una storia recente conclusasi – lo si è ricordato – con l'adesione del Dr. XY alla gran parte delle tesi dell'Asl, che tuttavia potrebbe aver fornito, com'era nei nostri intendimenti, un quadro forse significativo di quel che alcuni vincitori in forma associata potranno essere costretti ad affrontare.

(gustavo bacigalupo)

24/03/2017 - La nuova IRI: in quali circostanze conviene veramente – QUESITO

Leggo sempre con attenzione le vostre news sulla nuova “flat tax” per le imprese (IRI) ma ancora non riesco a capire in quali circostanze convenga veramente.

Trovandoci di fronte ad un nuovo regime ancora tutto da sperimentare “sul campo”, e per di più ad oggi ancora privo di istruzioni ufficiali, i dubbi sono certamente leciti.

A nostro parere, per coglierne correttamente l'effettiva convenienza non bisogna mai dimenticare la condizione di fondo dell'agevolazione e cioè che *la tassazione ad aliquota del 24% riguarda solo l'utile che (a partire dal 2017) venga mantenuto in azienda e destinato al c.d. “auto-finanziamento”*; pertanto – se quell'utile fosse successivamente prelevato (tutto o in parte) dal titolare o dai soci – dovrebbe essere versata al Fisco la *differenza* tra la tassazione ordinaria e la “flat tax” già corrisposta, vanificando in tal modo (tutto o in parte) il momentaneo guadagno iniziale.

Da questa considerazione discende un'importante conclusione: per rendere durevole (meglio, *permanente*) questo vantaggio fiscale, si deve rendere parimenti *permanente* il “conferimento” di tale utile nella propria attività, correlandone in sostanza l'impiego al finanziamento di investimenti *durevoli*.

Il che, a sua volta, sarà possibile (o meno complicato) soltanto individuando con attenzione il livello di auto-finanziamento necessario, quello cioè oltre il quale ulteriori accantonamenti di utile – magari effettuati solo per usufruire della tassazione ridotta – si rivelerebbero inefficaci o addirittura controproducenti.

Infatti, se nel concreto esuberanti rispetto al fabbisogno effettivo dell'attività per le dimensioni che questa ha raggiunto, tali ulteriori ed eccedenti accantonamenti finirebbero prima o poi per essere prelevati per il consumo e/o l'impiego in altre iniziative, sterilizzando in gran parte, come detto, o perfino azzerando del tutto l'iniziale beneficio in termini di minori imposte dovute.

Ma un esempio chiarirà forse meglio il concetto. Pensiamo a una farmacia con 1.500.000 euro di fatturato, con una DCR mensile media di 40.000 euro riscossa con cadenza bimestrale, con un livello (giudicato ottimale) di scorte in giacenza di circa 120.000 euro e, infine, con un utile di bilancio di 225.000 euro in una ragionevole prospettiva di mantenimento a medio termine di queste condizioni.

Ora, i mezzi finanziari necessari per far fronte alla dilazione del credito verso il SSN e al mantenimento del magazzino ammontano a (80.000 + 120.000 =) 200.000 euro; ipotizziamo allora che il titolare decida di non ricorrere più all'indebitamento, ma voglia "autofinanziarsi" lasciando l'utile in azienda, e che egli abbia prelevato, diciamo per semplicità, tutti gli utili maturati fino al 2016, cosicché il 2017 rappresenti ai nostri fini "l'anno zero".

Questo titolare di farmacia nel 2017 lascerà pertanto in azienda 200.000 euro di utile (che sarà tassato al 24%) prelevandone solo 25.000 euro, che andranno, come ormai sappiamo bene, a tassazione ordinaria; ma già l'anno successivo, se la dimensione della sua impresa non varierà, non vi sarà più alcun vantaggio nel non prelevare l'utile (essendo sufficienti i mezzi propri già presenti), talché cedere alla tentazione di lasciarlo in azienda per poter beneficiare dell'aliquota ridotta finirebbe nei fatti, come si è appena osservato, per ritardare semplicemente la tassazione ordinaria visto che quell'utile prima o poi sarà prelevato per essere consumato o investito diversamente.

Immaginiamo ancora che la nostra farmacia abbia in progetto, da qui a qualche anno, di acquistare le mura del locale per un prezzo di Euro 600.000 e che, anche in questo caso, non voglia ricorrere all'indebitamento ma provvedere con i suoi mezzi; a questo punto, avrà convenienza a costituire in bilancio la consistenza necessaria per l'investimento (lasciando in azienda all'incirca l'utile dei successivi tre anni, con i numeri del nostro esempio) e quindi una somma che egualmente - essendo destinata ad accrescere la dotazione dei mezzi propri per il finanziamento di un investimento durevole - acquisirà sempre durevolmente il vantaggio della "flat tax", almeno finché naturalmente le dimensioni dell'attività rimarranno le stesse.

Abbiamo insomma di fronte - ci pare - un'agevolazione che dovrebbe essere utilizzata "a gradini" più o meno a ogni successivo ampliamento delle dimensioni aziendali e, se non altro tendenzialmente, solo nella misura necessaria a questo fine.

Ma tutto questo ce lo potrà confermare soprattutto la pratica e allora sulle tante vicende che stanno sorgendo e ancor più sorgeranno sulla nuova IRI dovremo tornare sicuramente in prosieguo.

(franco lucidi)

27/03/2017 - Articoli, prodotti e servizi della farmacia - QUESITO

Vi disturbo per sottoporre un quesito circa le licenze e la Tabella XIV per la vendita dei seguenti prodotti: alimenti biologici, estrattori di succhi, prodotti per celiaci non notificati, bevande senza glutine, gelati senza glutine, orecchini senza nichel.

Inoltre, quali esami del sangue e quali le problematiche connesse alla cabina estetica ed alla poltrona estetica?

Vengono poste tre questioni che possono essere esaminate separatamente.

I - Il contenuto della famosa ex Tabella XIV sembra ormai in realtà un falso problema perché dopo la riforma del Commercio (D.lgs.114/98) la farmacia non soltanto può vendere tutti i prodotti riconnessi alla *concessione/autorizzazione per l'esercizio della farmacia* (e quindi, oltre ai farmaci, anche i prodotti a essi complementari, i presidi medico-chirurgici, i dispositivi medici, ecc.), ma dietro specifica autorizzazione commerciale (oggi sostituita dalla SCIA) - che non può essere certo negata per la valenza dei prodotti connaturati a un esercizio farmaceutico - anche i prodotti di cui alla tabella merceologica speciale per i titolari di farmacia (*allegato 9 del D.M. Industria n. 375/88*: per l'appunto, la c.d. ex Tabella XIV) e quindi gli alimenti dietetici e destinati ad un'alimentazione particolare, i prodotti igienici, gli articoli di puericultura, gli articoli sanitari, i prodotti cosmetici, i liquori e i pastigliaggi medicati, i prodotti chimico-farmaceutici, ecc.); infine, sempre previa specifica autorizzazione commerciale (anch'essa oggi sostituita dalla SCIA), il cui rilascio può tuttavia essere soggetto ad una valutazione discrezionale delle esigenze dell'utenza e della pianificazione commerciale, possono essere venduti i prodotti di altro genere dei settori merceologici, alimentare e non, *compatibili con l'esercizio della farmacia*.

Ora, ciò chiarito, ci sembra che tra i prodotti elencati nel quesito soltanto gli "orecchini senza nichel" e gli "estrattori di succhi" non siano ricompresi nell'elenco della ex Tabella XIV e dunque per la loro vendita sarebbe necessaria la presentazione di una SCIA "ad hoc".

II - Gli esami del sangue sono quelli contemplati dall'art. 2 del D.M. Salute del 16/12/2010 che attualmente prevede:

- ! test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
- ! test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
- ! test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
- ! test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine;
- ! test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

III - Quanto infine all'attività di estetista, è regolata da una legge-quadro nazionale (L. 1/1990), da leggi regionali (ove adottate) ma anche - e, aggiungiamo, soprattutto - da regolamenti comunali e direttive Asl riguardanti essenzialmente i requisiti e le dotazioni igienico-sanitarie del locale ove viene esercitata.

La presenza dell'estetista in farmacia dovrebbe comunque ritenersi legittima, anche guardando alla giurisprudenza laziale (*TAR Lazio n. 5036 del 20/05/2013*), che però attiene alla specifica disciplina romana e non è quindi esportabile *tout court* a tutte le altre regioni e/o comuni.

Ma alcuni ordini professionali, in numero peraltro sempre decrescente, tendono talora a "storcere il naso" ritenendo quest'attività deontologicamente non del tutto compatibile con l'esercizio della farmacia, anche se il vostro (e nostro...) mondo sta cambiando a velocità supersonica e il processo di rinnovamento (o, secondo i punti di vista, di deterioramento) dell'intero settore sembra perfino inarrestabile; e non si vede perché questo non debba valere infine anche per l'annosa questione dell'"estetista in farmacia".

Ad ogni buon conto aggiungiamo che, qualora si decidesse di offrire anche questi servizi alla nostra clientela, la forma di rapporto più conveniente per la farmacia parrebbe quella libero-professionale - con l'estetista dotato di partita iva, per intenderci - tenendo in ogni caso presente che, anche se è l'estetista a fatturare direttamente al cliente (riconoscendo poi al farmacista un compenso anche sotto forma di percentuale per ciascun "affare" concluso), la responsabilità dei danni eventualmente recati dall'attività ai clienti sarà sempre del titolare della farmacia al quale incombe infatti, almeno astrattamente, l'onere di una costante verifica in ordine sia al possesso da parte dell'estetista dei necessari requisiti professionali

ma, attenzione, anche alla qualità e adeguatezza delle prestazioni rese.

Il tema però, come si vede, è ancora delicato e quindi da maneggiare con grande attenzione.

(stefano civitareale)

28/03/2017 - Come numerare le fatture della nuova farmacia - QUESITO

Apriremo tra qualche giorno la farmacia assegnataci nel concorsone ma, scusate la banalità, abbiamo ancora qualche dubbio su come vanno numerate le fatture che via via emetteremo.

In realtà nessun dubbio è banale quando si ha a che fare con un ordinamento fiscale complesso come il nostro.

A partire comunque dal 1° gennaio 2013 non sono più obbligatorie la datazione e la numerazione progressiva delle fatture *per anno solare*, essendo sufficiente numerarle progressivamente e proseguire ininterrottamente per tutti gli anni di attività e fino alla cessazione.

In tal modo viene garantita egualmente l'univocità del documento, perché a ciascuna fattura vengono evidentemente assegnati un solo numero e una sola data.

È chiaro però che tale modalità nel corso degli anni può risultare farraginoso e quindi la scelta migliore si rivela sempre quella di ricominciare daccapo all'inizio di ogni anno solare e perciò di ogni esercizio.

Quel che è certo, tuttavia, è che al momento dell'avvio dell'attività bisogna sempre partire dal numero 1 - come d'altra parte riconosce espressamente l'Agenzia delle Entrate (*Ris 1/E/2013*) - e con un caloroso "in bocca al lupo" da parte nostra.

(tullio anastasi)

28/03/2017 - Il cartello indicatore della farmacia - QUESITO

Vorrei sapere qualcosa sull'installazione di indicazioni stradali per raggiungere la mia farmacia; non trovando normativa

vorrei sapere in particolare se posso installare un cartello al di fuori della mia pianta organica.

Tengo a precisare che, in quanto di nuova istituzione, la nostra sede è molto particolare.

Secondo l'art. 37, comma 1, del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 (c.d. "Codice della Strada") "l'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di

inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali; d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.

La farmacia che abbia quindi intenzione di installare un cartello indicatore della direzione e della distanza dal proprio locale deve rivolgere la richiesta all'amministrazione comunale competente, tenendo ben presente, però, quello che prescrive l'art. 23 del Codice deontologico: "i cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica. I cartelli devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza dalla farmacia" [la sottolineatura, naturalmente, è nostra].

(mauro giovannini)

29/03/2017 - Farmacia e ortopedia in uno stesso locale? – QUESITO

Abbiamo vinto come società una sede in Lombardia, ma i locali che avevamo individuato tempo fa per aprire la farmacia ora sono occupati da una ortopedia. La superficie dei locali è molto grande (250mq) e soprattutto sono in posizione strategica, fondamentale per noi visto che siamo tre soci.

C'è la possibilità di far coesistere le due attività? In caso affermativo, come?

Da quel poco che ricaviamo dal quesito parrebbe che nell'immobile in questione viene già condotto da altri soggetti un negozio di ortopedia (anche se non crediamo vi si eserciti la professione sanitaria di tecnico ortopedico), e che l'attività di farmacia verrebbe esercitata negli stessi spazi e/o ambienti, in una situazione, per così dire, di sostanziale promiscuità tra i due esercizi.

Ora, l'apertura del locale-farmacia è soggetta ad uno specifico regime autorizzatorio/concessorio (art. 1, L. 475/68 e succ. mod., T.U.San. 1934, Reg. Farm. 1938, Dpr. 1275/71) anche ai fini della verifica dei prescritti requisiti di idoneità (strutturale e non) e quindi implica evidentemente una sua concreta individuazione.

Tuttavia l'obbligo per la farmacia di esercitare l'attività in un locale distinto e separato non richiede

necessariamente che sia *distinto e separato* anche l'immobile di cui il locale fa parte.

Pertanto nello stesso immobile, per tornare al nostro caso, si potrebbe - previo consenso del proprietario - separare *fisicamente*, con l'innalzamento di un muro o di un tramezzo, la porzione dell'unico locale destinata all'esercizio della farmacia da quella destinata all'altra attività, sempreché naturalmente sia possibile ricavare per ciascuna di esse un accesso autonomo e indipendente.

Il che potrebbe anche comportare l'attribuzione di un altro numero civico (contrassegnato ad esempio con la lettera "A"), anche se qui pensiamo si rilevi necessaria l'assistenza - anche per gli eventuali interventi sul piano catastale - di un tecnico abilitato, come l'ingegnere, l'architetto o il geometra.

(roberto santori)

29/03/2017 - Le fatture di acquisto di beni strumentali: per quanto tempo vanno conservate – QUESITO

Sono previsti termini diversi di conservazione per le fatture di acquisto dei beni strumentali della farmacia rispetto a quelli prescritti per le altre fatture?

Anche per fatture di acquisto dei beni strumentali vale il principio dell'art. 22, comma 3, del D.P.R. 600/73 per il quale tutta la documentazione di supporto alle scritture contabili (fatture, note, ricevute, estratti conto bancari, etc. etc.) deve essere conservata - anche in modalità "sostitutiva" ovvero digitalmente - fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo d'imposta considerato (e questo, beninteso, anche oltre il termine decennale stabilito dall'art. 2220 del cod. civ).

Sono necessarie però ulteriori considerazioni.

L'utilizzo dei beni appartenenti a questa particolare categoria non si esaurisce nel periodo d'imposta in cui vengono acquistati ma si estende a tutti gli anni di "vita utile" e anche oltre il periodo di ammortamento fiscale, potendo essi infatti restare in uso alla farmacia - e generare di conseguenza spese di impiego, manutenzione, ecc. - in ciascuno degli anni di loro effettivo utilizzo pur a processo di ammortamento completato.

Al fine, quindi, di documentare in occasione di eventuali controlli l'*inerenza* di quelle spese, sorge la necessità di conservare le fatture di acquisto praticamente *fino a quando non si sia definito l'accertamento relativo all'anno di dismissione del bene stesso* e dunque, come detto, anche oltre l'anno in cui si è esaurito il suo processo di ammortamento fiscale laddove appunto il bene

rimanga in uso, e pertanto, in altri termini, fino a quando – ed è questa la conclusione pratica che qui ci interessa - *non si sia definito l'accertamento relativo all'anno in cui il bene viene ad ogni effetto estromesso dall'attività di farmacia.*

Sarà loro opportuno porre la migliore attenzione ogni qualvolta si intenda disfarsi della documentazione contabile di un anno prescritto, e verificare in particolare se, tra le altre, vi siano anche le fatture relative all'acquisto di beni strumentali ancora effettivamente in uso.

(valerio pulieri)

30/03/2017 - Al via dal 1° aprile l'invio dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate per i distributori automatici... ma non per tutti

Salvi ulteriori (e sempre possibili) rinvii sul filo di lana, da dopodomani, 1° aprile, scatterà l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi rese per il tramite di *distributori automatici*, introdotto, come si ricorderà, dal D.lgs. 127/2015 e che in origine avrebbe dovuto avere decorrenza dal 1° gennaio, data spostata appunto al 1° aprile 2017 dal d.l. 193/2016 convertito in L. 225/2016.

L'argomento è stato da noi già trattato – v. ad esempio *Sediva News del 31/10/2016* – ma a due giorni dal via è naturalmente opportuno rifare rapidamente il punto della vicenda.

Esteso l'obbligo anche ai dispositivi che erogano prestazioni di servizi. Il citato d.l. 193/2016 non si è limitato a prorogare il termine di decorrenza dell'*obbligo di comunicazione* - inizialmente circoscritto alle sole cessioni di beni – ma lo ha esteso anche alle prestazioni di servizi sempre rese ovviamente per il tramite di distributori automatici. Al riguardo, recentemente l'Agenzia delle Entrate - emanando i primi commenti sulla novità (*Ris. 116/E del 21/12/2016*) - ha peraltro chiarito che il nuovo adempimento concerne anche i distributori automatici che *eroghino prestazioni di servizi veri e propri* (cioè nel senso economico della locuzione) e che quindi non distribuiscano soltanto alimenti e bevande qualificabili ai fini IVA come *somministrazioni*, e il pensiero corre naturalmente proprio ai *dispositivi per le autoanalisi*, su cui diremo meglio tra poco.

Ma non tutti i dispositivi sembrano interessati.

Quali sono però gli apparecchi cui l'obbligo di comunicazione deve ritenersi operante sin dal 1° aprile p.v.? La domanda ci consente di introdurre l'altra importante novità recata dal d.l. 193/2016: l'art. 4, comma 6, lett. a), del d.l. dispone infatti che *“con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017; di entrata in*

vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.”, e questo evidentemente vuol dire che la data del 1° aprile non rappresenta per *tutti i dispositivi* il termine iniziale del nuovo adempimento.

In pratica:

1) sono soggetti già dal prossimo 1° aprile all'obbligo di comunicazione *tutti* i distributori automatici che hanno le caratteristiche individuate nel documento (*prot. 102.807/2016*) dell'Agenzia delle Entrate del 30/06/2016 [che ha provveduto a indicare le specifiche tecniche indispensabili per gestire questa prima fase di avvio della trasmissione telematica], e perciò *tutti* gli apparecchi che su richiesta dell'utente erogano prodotti e servizi e che abbiano (garantendo così un collegamento automatico tra loro) almeno i seguenti componenti *hardware*: a) uno o più sistemi di pagamento; b) un sistema elettronico, dotato di un processore e una memoria, capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli; c) un erogatore di beni e/o servizi; d) una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere questi ultimi al sistema dell'Agenzia delle entrate;

2) per le macchine non dotate invece delle dette caratteristiche (essenzialmente, ci pare, quelle prive della “porta di comunicazione”) tale obbligo non potrà decorrere verosimilmente dal 1° aprile 2017, ma soltanto dal termine stabilito con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia che ne definirà anche le peculiari regole tecniche.

Stando così le cose, e per tornare ai *dispositivi per autoanalisi*, non crediamo che per essi almeno per ora sia necessario fare alcunché, perché c'è da dubitare seriamente che possano essere in possesso delle caratteristiche tecniche richieste ai “distributori automatici” affinché possa ritenersi decorrente sin dal 1° aprile l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Pensiamo che le cose stiano così e dunque per il momento le farmacie che utilizzano questi *dispositivi* non dovrebbero preoccuparsi di questa novità, anche se ne sapremo presto di più.

(franco lucidi)

31/03/2017 - Non si possono promuovere i prodotti per lattanti – QUESITO

Volendo noi accumulare punti per l'acquisto di latti (per i primi mesi e di crescita), la società che fornisce il sistema automatico di gestione della fidelity card della nostra farmacia ci ha comunicato che, ormai da qualche tempo, è stata inibita questa possibilità.

Ora, il divieto di proporre offerte, punti sconto, ecc, riguarda tutti gli alimenti per la prima infanzia o solo i “latti 1”, cioè quelli che costituiscono il primo alimento sostitutivo del latte materno?

Certo è che su questo tema continuiamo a riscontrare confusione e allarmismo, e quindi gradiremmo conoscere la reale entità del problema, possibilmente attraverso una vostra – come al solito puntuale e sincera – “interpretazione legislativa”.

Quello degli *alimenti per lattanti* ha sempre rappresentato un tema delicatissimo e attentamente presidiato anche dal legislatore comunitario, prima ancora che da quello nazionale.

Cerchiamo di ricostruire con ordine il tutto.

Con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 82 del 09/04/2009, è stata data attuazione alla *Direttiva 2006/141/CE* per la parte riguardante, in particolare, gli *alimenti per lattanti* e gli *alimenti di proseguimento* destinati alla Comunità Europea e all’esportazione presso terzi.

Il provvedimento, che ha anche abrogato il precedente D.M. Sanità n. 500/94, rappresenta ancor oggi il testo normativo di riferimento in materia.

In particolare, l’art. 2 del decreto definisce “*lattanti*” i soggetti di età inferiore ai 12 mesi, e “*alimenti per lattanti*” (ovvero “*formule per lattanti*” o “*preparati per lattanti*”) i prodotti alimentari destinati alla particolare loro alimentazione *nei primi sei mesi di vita*, e in grado di soddisfare da soli il fabbisogno nutritivo di questa fascia di età fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare.

Invece, per “*alimenti di proseguimento*” (o “*formule di proseguimento*”) si intendono – sempre secondo l’art. 2 – i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti *dopo il sesto mese di vita*, successivamente quindi all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare, e costituenti il principale elemento liquido nell’ambito dell’alimentazione progressivamente diversificata per la fascia d’età.

Per ambedue tali categorie di prodotti (*alimenti per lattanti* e *alimenti di proseguimento*), il decreto ministeriale - di attuazione, come accennato, delle relative norme comunitarie - pone comunque una serie di rigide prescrizioni riguardanti la fabbricazione, la commercializzazione, nonché la *pubblicità* di tali prodotti e le altre *attività promozionali* praticabili nella loro distribuzione.

Per quanto riguarda gli *alimenti per lattanti*, infatti, l’art. 10, comma 1, sancisce addirittura il divieto assoluto di pubblicità “*in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni.*”, mentre la pubblicità degli *alimenti di proseguimento* può bensì essere svolta ma con modalità tali da evitare, per usare sempre le parole del testo ministeriale, “*qualunque interferenza negativa con l’allattamento al seno*”.

Con specifico riferimento, poi, alle altre attività promozionali rientranti nella comune pratica commerciale – tra cui le “raccolte-punti” effettuate nel contesto di operazioni a premio mediante utilizzo di *fidelity cards* – l’art. 12 vieta “*la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza*”; ed è parimenti inibita “*ogni forma di offerta di prodotti gratuiti o a basso prezzo e di altri omaggi di alimenti per lattanti, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, né direttamente, né indirettamente, attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari.*”

Ora, tutti questi “paletti” posti dal d.m., sia per tutelare la salute ma anche per evitare facili spinte speculative in un settore indubbiamente “sensibile” come quello dell’alimentazione della prima infanzia, hanno trovato con il D.Lgs. 19/05/2011 n. 84 il necessario corredo sanzionatorio, ed è sufficiente scorrere questo provvedimento per rilevare agevolmente come siano onerose le sanzioni previste (quando addirittura l’infrazione commessa non sconfini nel penale...).

Così, ad esempio, la violazione dello strettissimo divieto di pubblicità degli *alimenti per lattanti* comporta a carico del trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.000,00 ad € 90.000,00 (!) (art. 5, comma 1), che diventa da € 10.000,00 ad € 70.000,00 (art. 5, comma 3) quando la violazione riguardi i vincoli posti alla pubblicità degli *alimenti di proseguimento*.

Lo svolgimento di attività promozionali – e veniamo così al quesito e anche alle Sue... preoccupazioni – che hanno ad oggetto *alimenti per lattanti* (tra le quali, lo ribadiamo, le “raccolte-punti” effettuate nel contesto di operazioni a premio mediante utilizzo di *fidelity cards*, ma

anche buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, ecc.) comporta invece l'applicazione di una sanzione da € 12.000,00 ad € 72.000,00.

Appare dunque fondata e comunque non certo pretestuosa la comunicazione di quella società (con cui voi siete in contatto) che vuole meritoriamente avvertire la farmacia che la prosecuzione delle attività in tal senso è soggetta a pesanti sanzioni, cosicché in definitiva - anche sotto il comprensibile profilo della propria responsabilità contrattuale nei riguardi di un suo cliente - sta in realtà intervenendo nella direzione giusta.

(stefano civitareale)

03/04/2017 - Vendita di prodotti della farmacia durante un evento fieristico – QUESITO

Nel paese dove ha sede la farmacia vengono periodicamente organizzate dall'associazione locale dei commercianti, con il patrocinio del Comune (in occasione di sagre, fiere, Natale ecc.), manifestazioni commerciali nelle piazze e vie del paese, ove i commercianti espongono e vendono i propri prodotti in "banchetti"/stand temporanei allestiti solo per quella giornata.

E' possibile anche per la farmacia partecipare a questo tipo di manifestazioni vendendo propri prodotti, naturalmente non farmaci ma, ad esempio, prodotti cosmetici o alimentari?

E' lecito allestire il proprio banchetto/stand all'interno della manifestazione anche se localizzato fuori dalla propria "pianta organica", visto che la piazza del paese è nella "zona" della farmacia concorrente?

Come bisogna comportarsi dal punto di vista fiscale per le vendite effettuate nel banchetto/stand (utilizzo il misuratore fiscale della farmacia posto nel banchetto)?

Essendo esclusa la cessione di farmaci di qualsiasi tipo, non ravvisiamo autentiche preclusioni alla partecipazione della farmacia all'evento fieristico, neppure se l'allocatione del "banchetto" ricada nella sede farmaceutica di un altro esercizio, anche se per le concrete modalità operative bisogna evidentemente poi rifarsi ai provvedimenti comunali che disciplinano queste manifestazioni, che dovrebbero peraltro consentire in modo paritario la partecipazione a tutte le farmacie che lo richiedano o, quanto meno, stabilire ragionevoli criteri di selezione e/o turnazione, onde evitare contestazioni e malumori.

Bisogna inoltre sempre tenere presente le norme deontologiche e quindi, anche in circostanze del genere, evitare ogni atto e/o comportamento che pregiudichi il decoro della professione.

Infine, è bene fare attenzione a come viene segnalato lo "stand" della farmacia, che - sembra perfino scontato precisarlo - non può in ogni caso recare l'insegna "FARMACIA" e/o la Croce Verde.

Quanto infine agli aspetti fiscali, se il registratore di cassa della farmacia non è amovibile, si potrà ovviare rilasciando a fronte di ogni cessione una ricevuta fiscale in luogo dello scontrino avendo cura, poi, di annotare il totale incassato nei corrispettivi del giorno di riferimento nel registro di prima nota.

(stefano lucidi)

03/04/2017 - Le nuove banconote da 50 euro

Dal 4 aprile 2017 saranno in circolazione le nuove banconote da cinquanta euro che è la moneta più diffusamente utilizzata.

Il nuovo "cinquanta euro" renderà più sicura la nostra moneta perché sono in circolazione parecchi biglietti falsi.

Invece per le banconote da cinquecento euro se ne prevede il ritiro dal 2018, e le ragioni sono ben note.

(Studio Associato)

04/04/2017 - Un deposito a 40 km (?) dalla farmacia: requisiti e adempimenti – QUESITO

Si può avere un deposito per i parafarmaci e dispositivi medici acquistati dalla Farmacia in un locale a circa 40 Km dalla Farmacia (in un comune diverso)? I locali devono avere dei requisiti particolari? E' possibile per la Farmacia svolgere distribuzione all'ingrosso per i parafarmaci e dispositivi medici? Mentre per il deposito (sempre separato dalla farmacia) e la distribuzione di medicinali non soggetti a prescrizione medica (sop e otc) necessitano di un'autorizzazione particolare?

Perlomeno in linea teorica non è configurabile evidentemente alcun impedimento perché una farmacia abbia un deposito separato dai locali in cui viene esercitata l'attività, fermi i dubbi sulla sua utilità se non altro per la notevole distanza da Lei indicata.

I locali non devono possedere requisiti particolari, se non quelli riferiti a una corretta conservazione della merce ivi stoccata, e, nel caso in cui vi siano immagazzinati anche alimenti, va prodotta alla Asl competente una DIA (Dichiarazione Inizio Attività) che denunci appunto l'esistenza del deposito.

Quanto all'altro interrogativo, la farmacia può certo distribuire all'ingrosso parafarmaci come dispositivi medici, essendo sufficiente comunicare l'esercizio di tale attività al registro imprese tenuto

dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

Infine, il deposito (separato dalla farmacia) e la distribuzione di SOP e OTC realizzano l'esercizio di una vera e propria "parafarmacia", che può essere invero svolta – e del resto questo è un fenomeno ben noto e sin troppo diffuso - anche dal titolare in forma individuale della farmacia, e quindi con la stessa partita iva, previa presentazione di una SCIA telematica per il tramite dello sportello SUAP del Comune e denuncia al Registro delle Imprese, e anche previa comunicazione (sempre telematica) al Ministero della Salute, all'AIFA, alla Asl, all'Ordine Provinciale dei Farmacisti e al Comune dell'inizio di tale attività con la contestuale indicazione del farmacista *responsabile* della dispensazione del farmaco.

(stefano lucidi)

04/04/2017 - Varie su Skynet

Il recupero della password per Skynet

D - Ho smarrito la password per accedere a Skynet: come posso recuperarla?

R - È sufficiente cliccare sulla voce "password dimenticata?", che si rileva dalla schermata principale immediatamente sotto le credenziali di accesso.

Questo Le permetterà di ricevere via mail la password di accesso.

Il riempimento della sezione "Scadenario" di Skynet

D - Credo di avere qualche problema con la ricezione delle fatture sul portale Skynet, dato che, accedendo alla sezione "Scadenario", queste sono ferme al mese di Febbraio.

R - Le fatture, man mano che ci pervengono, le inseriamo immediatamente (quindi subito dopo la loro ricezione) nella sezione "mail" del portale Skynet, che potrà pertanto consultare anche ogni giorno.

La registrazione in contabilità e dunque l'inserimento nella sezione "scadenario" delle fatture sono operazioni effettuate all'interno della contabilizzazione del mese di riferimento e dunque successive alla pubblicazione nella sezione "mail".

(matteo lucidi)

05/04/2017 - Visite fiscali: quando, come, ecc. ? - **QUESITO**

Ho letto una recente vostra news sulla malattia del lavoratore e relativi adempimenti, ma se possibile vorrei qualche maggiore dettaglio sulle norme riguardanti le visite fiscali.

Le visite di controllo, le c.d. "visite fiscali", rappresentano sempre un tema di grande interesse nel mondo del lavoro.

Ribadiamo in primo luogo (v. *Sediva news dell'8 febbraio 2017*) che la certificazione di malattia va inviata dal medico telematicamente (Dlgs. N. 65/2001 e L. 4/11/2010 n. 183) all'Inps, che a sua volta – con un numero di protocollo sempre "telematico" - la renderà consultabile e *scaricabile* sia dal lavoratore che dal datore di lavoro; quest'ultimo poi, se in possesso di credenziali dedicate, può richiedere mediante il sito dell'Inps la visita di controllo che verrà effettuata dai medici iscritti nelle liste speciali tenute dall'ente previdenziale.

Il medico che riceve la richiesta è tenuto ad effettuare la visita fiscale nella stessa giornata quando la comunicazione dell'Inps gli pervenga nella mattinata, ovvero nella giornata successiva negli altri casi.

Le "fasce orarie di reperibilità" del lavoratore, presso il proprio domicilio sono comprese - lo ricordiamo ancora una volta - tra le ore 10,00 e le 12,00 e tra le ore 17,00 e le 19,00 per i dipendenti del settore privato, mentre per i dipendenti pubblici la fascia è fissata tra le ore 9,00 e le 13,00 e tra le ore 15,00 e le ore 18,00.

Se il medico trova il lavoratore presso il suo domicilio e conferma, dopo la visita, la prognosi rilasciata dal medico curante, si ritiene evidentemente giustificata l'astensione dal lavoro con prosecuzione dalla malattia fino ad avvenuta guarigione o alla successiva visita di controllo.

Non è consentito comunque richiedere una seconda visita di controllo nella stessa giornata.

Nel caso invece di assenza del lavoratore, egli deve produrre idonea giustificazione al centro medico legale dell'Inps, mentre quando il lavoratore giunga presso il suo domicilio con il medico ancora ivi presente, quest'ultimo può visitarlo solo su sua espressa richiesta.

L'eventuale assenza del lavoratore viene annotata sul verbale del sanitario e il dipendente diventa passibile di sanzione amministrativa a meno che non presenti la citata documentazione giustificativa.

È opportuno anche precisare che il malato deve facilitare il più possibile la visita fiscale e l'accesso del medico, quindi, a titolo esemplificativo, il citofono non funzionante o la sordità del lavoratore/paziente non si configurano come giustificazioni idonee e anzi possono configurare ipotesi di condotta negligente (Cassazione n. 4233/2002), e così pure altre circostanze del genere (Cassazione n. 4216/1997).

In caso di assenza, quindi, oltre alla verbalizzazione già ricordata, il medico rilascia al

portiere, a un familiare, a un vicino o direttamente nella cassetta postale del lavoratore, l'invito/convocazione a presentarsi alla visita di controllo il primo giorno successivo non festivo.

In ordine, in particolare, al rilascio dell'invito nella cassetta postale, l'Inps - con il messaggio n. 2587/2016 - ha chiarito che la mancata certezza circa l'avvenuta ricezione della convocazione da parte del lavoratore fa sì che, se il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale, riceverà un nuovo invito con raccomandata A.R. o via PEC.

L'assenza del lavoratore alla visita fiscale, se non opportunamente giustificata, comporta in ogni caso anche la detrazione delle giornate di malattia fino ad un massimo di 10 giorni di calendario alla "prima assenza", per il 50% dell'indennità nel rimanente periodo di malattia alla "seconda assenza" alla visita, e per l'intero importo dell'indennità a decorrere dall'eventuale "terza assenza".

Il datore di lavoro, sempre in caso di assenza per malattia ingiustificata, può infine applicare le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi (rimprovero verbale o scritto e trattenuta sulla retribuzione).

(giorgio bacigalupo)

05/04/2017 - L'importanza dello "spesometro"

Il prossimo 10 aprile scade il termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture attive e passive rispettivamente emesse e ricevute dai contribuenti nel corso dell'anno 2016.

Si tratta del c.d. "spesometro", della cui compilazione e invio si sta naturalmente facendo carico per i propri assistiti il nostro Studio, che consentirà all'Agenzia delle Entrate di incrociare i dati e verificare così la corretta annotazione contabile delle relative fatturazioni.

Anzi, l'Agenzia ha recentemente annunciato che sono pronte più di 28.000 comunicazioni da inviare ai contribuenti per i quali i dati non coincidono, invitandoli a regolarizzare le posizioni irregolari emerse e a versare eventuali imposte omesse.

Con la legge di bilancio 2017 è stato disposto inoltre che la cadenza dell'invio dello "spesometro" non sia più annuale ma *trimestrale* (fatto salvo soltanto il corrente anno 2017 per il quale ci saranno infatti due soli invii semestrali), e dunque il controllo dell'amministrazione finanziaria è destinato ad essere via via più "stringente".

Di qui la necessità di una sempre più corretta e tempestiva annotazione contabile, che da parte nostra abbiamo ritenuto di rendere quanto più agevole possibile con la creazione del portale *Skynet* che, come avrete certamente rilevato, vi permette di ricevere in tempo reale le fatture passive da tutti i fornitori che inviano la

documentazione in formato pdf o direttamente in formato elettronico (è il c.d. B2B).

(stefano lucidi)

06/04/2017 - L'apertura di una farmacia neo-istituita sui confini della sede - QUESITO

È possibile aprire la farmacia di nuova istituzione esattamente sulla linea di confine comune alle due sedi farmaceutiche? È corretto cioè ritenere che la linea di confine comune appartenga ad entrambe le sedi?

Le vie o piazze di confine, che segnano dunque il limite territoriale della sede, corrono lungo la loro *mezzeria*, e perciò sono bensì di pertinenza delle due sedi confinanti ma limitatamente alla *mezzeria interna* a ciascuna di esse.

Sono fatti salvi i casi in cui la sede sia stata individuata non con la precisazione di tutti i suoi confini ma con la sola indicazione di una "via o piazza e adiacenze", che è stata una formula adottata nella revisione straordinaria del 2012 da quattro o cinquecento comuni (ad esempio, quelli piemontesi).

È fatto salvo anche il caso – per la verità non frequentissimo – in cui una via di confine venga espressamente ascritta a una sola sede con la precisazione che a quest'ultima afferiscono "ambo i lati".

Abbiamo però l'impressione che per quanto La riguarda non ricorra né l'una né l'altra eccezione e che pertanto sia necessario – ove Lei intenda attivare l'esercizio nella *mezzeria esterna*, quindi all'interno della sede confinante – che sia richiesta al Comune una modifica in tal senso della Sua circoscrizione, documentando con perizia giurata l'inesistenza di locali liberi e/o agibili e/o idonei all'interno dell'attuale porzione territoriale di pertinenza della sede.

Non è peraltro una vicenda destinata a concludersi positivamente in tempi brevissimi perché generalmente – escluse cioè fattispecie particolari in cui, ad esempio, siano emersi nella descrizione della sede neo-istituita errori materiali – la modifica di una circoscrizione è disposta all'interno di un provvedimento di revisione ordinaria.

(gustavo bacigalupo)

06/04/2017 - Rimborso in busta paga delle spese per l'uso dell'autovettura personale - QUESITO

Siamo a chiedere, per quanto riguarda un dipendente collaboratore di una farmacia, se è possibile corrispondere in busta paga il rimborso spese per la consegna dei medicinali a domicilio. Se affermativo, possono essere erogati come emolumenti esenti e in che misura giornaliera?

Il dipendente della farmacia che effettua consegne a domicilio con la vettura aziendale non riceve generalmente rimborsi spese rientrando tali sue prestazioni nelle sue attribuzioni ordinarie, anche se è bene comunque – per ragioni facilmente intuibili - prevederle espressamente nella lettera/contratto di assunzione.

Diverso è, invece, il caso – non del tutto infrequente - in cui il lavoratore operi la consegna a domicilio di farmaci e non farmaci con la propria autovettura, perché in questa eventualità è ragionevole evidentemente contemplare in busta paga un rimborso spese, in misura forfetaria o determinato in base alle tabelle chilometriche Aci, quindi già di per sé configurato come emolumento esente.

Nella detta tabella, oltre al costo chilometrico, viene riportato anche il valore annuale del *fringe benefit*, come Lei potrà rilevare agevolmente.

(giorgio bacigalupo)

07/04/2017 - Reperibilità e turnazioni nel Lazio - QUESITO

Se possibile vorrei chiederVi qualche notizia sulla reperibilità e turnazione delle farmacie nella regione Lazio.

Da una mia piccola indagine ho visto che solo la provincia di Viterbo attua una turnazione molto serrata (paesi con due farmacie hanno sempre una farmacia aperta su chiamata) mentre le restanti province hanno una turnazione anche tra paesi limitrofi.

Mi piacerebbe sapere se la scelta di farci turnare così frequentemente deriva da una legge (che io non ho trovato) o da una scelta dell' ASL di Viterbo.

Su internet ho trovato la legge n. 26/2002 che si limita solo a prevedere che tale servizio, nei Comuni con una sola farmacia, viene svolto a turno con le farmacie dei Comuni più vicini (art. 5, comma 4), senza tuttavia stabilire né un numero minimo di Comuni con i quali deve avvenire la turnazione, né, tantomeno, quale sia la lontananza massima entro la quale ciò è possibile.

La legge regionale cui far riferimento per la disciplina dei turni delle farmacie aperte al pubblico nel Lazio è quella da Lei individuata e perciò la l. 30 luglio 2002 n. 26.

Ora, è pur vero che l'art. 5, comma 4, da Lei richiamato, prevede che la guardia farmaceutica festiva e diurna è svolta a turno con le farmacie dei comuni più vicini soltanto nel caso in cui in questi comuni vi sia una sola farmacia, ma l'art. 3, comma 5, della stessa legge sancisce un principio generale

secondo cui *“in relazione a situazioni territoriali particolari, i turni di servizio diurno, festivo e notturno, possono essere regolamentati in coordinamento ed integrazione fra comuni e Asl limitrofi, anche di diverse province, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e gli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio”*.

Pertanto, sarà necessario promuovere il coordinamento e l'integrazione tra comuni e Asl per poter essere inserite le due farmacie del Suo comune in una turnazione più ampia, alleviando così il gravoso impegno di essere di turno a settimane alterne.

(stefano lucidi)

07/04/2017 - Come ricercare il testamento del “de cuius” – QUESITO

Non essendo ormai da molto tempo in buoni rapporti con mio padre - venuto a mancare da qualche mese – né con i miei fratelli, come posso verificare se ha fatto testamento e se questo sia stato pubblicato?

Forse non tutti sanno che con la L. 25/03/1981 n. 307 – di ratifica ed esecuzione della convenzione firmata a Basilea il 16/05/1972, e appunto relativa all'istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti - è stato istituito un *Registro generale dei testamenti* presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili del Ministero della Giustizia.

In pratica i notai che ricevono uno degli atti di ultima volontà elencati nell'art.4 della legge stessa - testamenti pubblici, segreti e olografi, ritiri dei testamenti segreti e olografi depositati formalmente presso un notaio, verbali di pubblicazione di testamenti olografi non depositati formalmente presso un notaio, nonché revocazioni e revocazioni delle disposizioni a causa di morte (sempre che siano fatte con un nuovo testamento) - devono provvedere ad effettuarne l'iscrizione nel registro, direttamente in via telematica oppure tramite l'Archivio notarile di competenza.

Inoltre, il testatore può richiedere che l'iscrizione dell'atto avvenga anche presso il competente organismo di uno Stato estero che figura tra quelli aderenti alla convenzione di Basilea (Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania e Ucraina).

L'iscrizione dell'atto resta segreta fino alla morte del testatore, dopo la quale gli interessati, presentando idonea documentazione giustificativa

(certificato di morte, sentenza dichiarativa di morte presunta oppure con autocertificazione), possono ottenere un certificato delle iscrizioni presenti nel Registro che riguardano la persona defunta.

Naturalmente, se è vero che le disposizioni appena ricordate possono rivelarsi utili in vicende come quella descritta nel quesito, è anche vero che nel concreto talora si tratta di un testamento olografo non formalmente depositato presso il notaio ma conservato fino alla morte dal *de cuius* in qualche cassetto e magari redatto in più originali consegnati a uno o più dei legittimari.

In tal caso, chiunque ne sia in possesso o lo rinvenga in un qualsiasi modo deve farlo pubblicare da un notaio e questo potrebbe quindi avvenire anche in tempi distanti o molto distanti dall'evento, rendendo così vane le interrogazioni del Registro cui si è fatto cenno all'inizio.

(*allessia perrotta*)

10/04/2017 - Proroga bonus mobili a scartamento ridotto per il 2017 – QUESITO

Ho letto su 24Ore che la legge di bilancio ha prorogato, oltre alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, anche il famoso “bonus mobili”. Vorrei una conferma.

In effetti la proroga delle *super*-agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie per tutto il 2017 (detrazione al 50% fino al limite di spesa, per immobile e per intervento, di 96.000 euro) è stata accompagnata anche dalla “proroga” (il perché delle virgolette sarà chiaro tra poco) del c.d. “bonus mobili”, consistente – ricordiamolo brevemente – nelle detrazioni Irpef del 50%, in dieci rate annuali su un ammontare complessivo di 10.000 euro, per le ulteriori spese sostenute per l'acquisto di *mobili e/o di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)*, nonché di *apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica* finalizzate all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Tuttavia, più che di una vera propria proroga dell'agevolazione preesistente si è trattato di una sua “riedizione”, dato che la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 2, lett. c) n.4) ne ha in realtà modificato l'originario ambito temporale di efficacia.

La disposizione originaria - contenuta nell'art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013 convertito in L. 90/2013 – riguardava infatti le spese sostenute *dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016* collegate a interventi di recupero edilizio, mentre ora la stessa disposizione riformata dalla legge di bilancio 2017 fa riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio *iniziati a decorrere dal 1°*

gennaio 2016, e riguarda le spese sostenute a partire *dal 1° gennaio 2017*.

In definitiva, dal 1° gennaio 2017 per usufruire della detrazione è necessario il concorso di due condizioni: a) che l'intervento sia iniziato *in data non anteriore al 1° gennaio 2016*; b) che le spese (per l'acquisto di mobili e/o elettrodomestici) siano effettuate *nel 2017*.

Ma, come nel passato, le spese di ristrutturazione non devono essere sostenute *prima* di quelle dei mobili e/o degli elettrodomestici, ed è necessario anche che i lavori di ristrutturazione siano iniziati *prima* del sostenimento delle spese per l'acquisto di mobili e/o elettrodomestici.

Inoltre, per gli interventi di recupero edilizio operati nel 2016, ovvero iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, l'agevolazione va calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro al netto delle eventuali spese già sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione.

Dunque, se per un intervento iniziato nel 2016 si sono già sostenute nello stesso anno – poniamo - spese per mobili ed elettrodomestici per 5.000 euro, nel 2017 l'agevolazione potrà riguardare al massimo una spesa di 5.000 euro.

(*stefano civitareale*)

10/04/2017 - Il “fatturato” di sedi a concorso - QUESITO

Alcuni colleghi mi hanno riferito che è possibile ottenere una valutazione teorica del fatturato delle sedi a concorso, basato sulla pianta organica. Vorrei saperne di più in merito, ossia se trattasi di studio geomarketing, e quali sono i costi da affrontare.

Ci pare che una risposta adeguata alle Sue esigenze possa essere tratta, ad esempio, da Credifarma (ma anche da aziende specializzate nel geomarketing e/o fornitrici di arredi per farmacie), la quale ha infatti messo a disposizione degli interessati un programma – chiamato “*simulator*” – che indica le caratteristiche di una sede farmaceutica configurando anche l'ipotetico ammontare dei ricavi della futura farmacia.

È un servizio che Credifarma offre gratuitamente.

(*tullio anastasi*)

11/04/2017 - La prova delle donazioni dei genitori per l'acquisto di beni da parte dei figli.

Nella vita di una famiglia accade spesso che i genitori forniscano la provvista necessaria ai propri figli per l'acquisto di beni immobili o mobili.

E' una prassi che tuttavia viene sottoposta pressoché regolarmente al vaglio del Fisco, che è infatti autorizzato dalla normativa tributaria vigente a chiedere al figlio (e se del caso anche al genitore)

come abbia potuto procedere a un acquisto, magari oneroso, senza avere una storia fiscale alle spalle.

La risposta fa generalmente riferimento all'intervento di uno o ambedue i genitori, ma la semplice affermazione non è sufficiente, secondo la Cassazione, a bloccare l'azione accertatrice del Fisco, né può farsi riferimento all'alta probabilità che sia intervenuta una donazione di fatto da parte di padre e/o madre, essendo necessario per la Suprema Corte fornire la prova della liberalità producendo la relativa documentazione di sostegno. Cosicché, ove non si forniscano tali prove, l'Agenzia è autorizzata ad emettere un avviso di accertamento nei confronti del figlio per presunti redditi evasi negli anni precedenti l'operazione di acquisizione del cespite oggetto di verifica.

Per difendersi da queste presunzioni, oltre a enunciare, ad esempio, nel rogito di compravendita di un immobile l'avvenuto intervento genitoriale, sarà opportuno ma molto spesso necessario:

- procedere dapprima con un separato rogito notarile alla donazione di denaro a favore del figlio, che avrà poi cura di utilizzarlo – in tempi abbastanza ravvicinati – per l'acquisto del bene mobile o immobile;
- oppure, procedere a un preventivo bonifico della somma necessaria all'acquisto dal conto corrente bancario del o dei genitori sul conto del figlio, che anche in questo caso ne farà uso evidentemente per perfezionare l'acquisto.

Di fronte a queste operazioni appunto *preventive* il Fisco arresterà la sua azione accertatrice, sempreché a loro volta – beninteso – il o i genitori siano in grado di giustificare sulla base delle proprie dichiarazioni fiscali l'ammontare della somma erogata.

(stefano lucidi)

12/04/2017 - La difficile convivenza di "sedi" definite e "zone" indicate in forma semplificata – QUESITO

La sede che ci è stata assegnata è descritta nella delibera regionale con la sola indicazione della zona che è un piccolo quartiere della città, e invece nella pianta organica oltre alla zona vengono citate anche due vie, una a nord e una a sud, senza però completare l'intero perimetro.

Mentre sulla base della semplice indicazione del quartiere usufruiremmo probabilmente di una maggiore scelta del locale, la precisazione delle due vie ci riduce invece in modo notevole l'area in cui ubicare la farmacia.

Come dobbiamo regolarci nella ricerca del locale?

La risposta al quesito è agevole, ma il tema che vi è proposto va in realtà molto oltre e, per quel che sta

proponendo il Consiglio di Stato, merita una disamina più approfondita.

➤ *Revisione della p.o. e bando di concorso*

È evidente in primo luogo che la divergenza da voi segnalata si pone tra la generica descrizione della sede riportata nel bando regionale di concorso – perché non sapremmo quel che di diverso possa essere la “delibera regionale” cui fate cenno – e quella con alcuni ma significativi dettagli in più che si rilevano nella “pianta organica”, perciò nel provvedimento della giunta comunale che nel 2012 ha approvato la revisione straordinaria istitutiva (anche) della sede in argomento.

Se così è, si tratta certo di una vicenda singolare e anche poco spiegabile, dato che in linea generale e peraltro correttamente i bandi di concorso straordinario si sono attenuti pedissequamente – quanto agli elementi identificativi delle porzioni del territorio assegnate alle singole sedi farmaceutiche – alle indicazioni dei provvedimenti di revisione e quindi anche descrittivamente la configurazione di ogni sede, dettagliata o sommaria che fosse, nel provvedimento regionale ha per lo più coinciso con quella delineata nella deliberazione comunale.

Ma qui, come vediamo, il bando si è limitato pigramente a riportare null'altro che la denominazione della “zona” cittadina, cioè del quartiere “identificato” dal Comune come bisognoso di un incremento dell'assistenza farmaceutica, invece di replicare fedelmente la pur scarna descrizione riportata nella delibera di revisione.

Non c'è dubbio però che tra i due provvedimenti – ai fini dell'individuazione dell'area corrispondente alla vs. circoscrizione farmaceutica – a “far fede” deve essere per voi quello comunale, talché il locale andrà ricercato in quella compresa tra le due vie citate nella revisione, anche se molto ristretta rispetto alle vostre aspettative.

I confini tuttavia, come riferite, non sono minimamente tracciati sui suoi lati est e ovest e questo già di per sé può generare qualche insicurezza sull'inerenza o meno di un locale o di un altro alla sede assegnata, costringendovi pertanto – specie per le ubicazioni da questo punto di vista più incerte e per così dire “border line” – a guadagnare una sorta di preventivo via libera dell'Asl e/o del Comune, e infatti è esattamente quel che si sta verificando in alcune circostanze congeneri con le complicazioni pratiche per i vincitori facilmente immaginabili.

➤ *Legittime per il CdS le sedi indicate in forma semplificata*

Il guaio purtroppo è che, ci piaccia o meno, ormai per il Consiglio di Stato una qualche sommarietà e uno scarso rigore nella definizione degli ambiti

territoriali che afferiscono alle singole sedi - quantomeno se di nuova istituzione, visto che per il momento sono le sole oggetto delle indagini del massimo giudice amministrativo - non sembrano più, in quanto tali, esporre i provvedimenti a censure di illegittimità, perché proprio in questi ultimissimi tempi si sta rapidamente consolidando un convincimento sempre più orientato per la “zona”, intesa come area definita “in forma anche semplificata” (?), piuttosto che per la “sede”, intesa invece (così d'altronde l'abbiamo tutti sempre conosciuta) come porzione esattamente determinata o univocamente determinabile.

Ora, negli anni successivi al decreto Cresci Italia il CdS, smentendo alcuni Tar, aveva espresso e più volte ribadito (salvo che in un paio di circostanze) un assunto pienamente ortodosso che naturalmente non poteva dar adito a dubbi o difficoltà neppure nelle varie fasi più propriamente attuative: è vero cioè, chiari infatti ben presto, che nell'art. 11 non si parla più di “sedi” ma di “zone”, e però si tratta di una semplice variazione di vocabolario perché la giurisprudenza aveva già da tempo avvertito che quando la normativa previgente usava il termine “sede” si doveva intendere “zona” (e viceversa), essendo questo “il significato che si desumeva dal contesto”.

➤ “Sede” e “zona”

Del resto, il termine “zona” era/è presente anche nell'art. 1, settimo comma della l. 475/1968 e nell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 1275/1971, come è vero per di più – ed è un rilievo sicuramente non secondario – che nel comma 2 dell'art. 11 del Cresci Italia si parla ancora tranquillamente di “nuove sedi farmaceutiche ...”: pertanto, aveva concluso il Supremo Consesso, a ogni farmacia di nuova come anche di non nuova istituzione va assegnata una “sede” o “zona” del territorio comunale precisamente individuata o individuabile al cui interno l'esercizio va ubicato nella sua prima attivazione ed eventualmente in prosieguo spostato.

Le cose però si stanno qui parecchio “evolvendo” perché nel CdS, come accennato, la “sede”, anzi la “zona” ha assunto in questo momento – e sciaguratamente tale posizione appare definitiva – caratteristiche inequivocabilmente diverse tenuto conto che si vuole ora fortemente considerarla, più che una porzione di territorio esattamente definita o definibile, una “zona” che può essere indicata anche in termini sommari e dunque non necessariamente sin dall'origine delimitata in tutte le sue vie o piazze perimetrali.

Ma attenzione, come precisa la sentenza n. 959/2017, secondo il CdS la “sede”/“zona” non è venuta meno neppure a seguito della riforma [diversamente “ne risentirebbe la razionalità del servizio e vi sarebbe anche il rischio di conflitti di “competenza” tra farmacie confinanti”], anche se la giurisprudenza [per la verità si tratta della sola decisione n. 5884/2015] – “in evoluzione rispetto agli arresti originari, maggiormente tesi ad un'interpretazione nel segno della continuità tra vecchio e nuovo sistema” – ha ora “rilevato che l'obbligo di delimitare territorialmente le nuove sedi [e per le vecchie?] è stato alleggerito”.

Vengono quindi oggi ritenute aderenti al sistema normativo scaturito (?) dal decreto Cresci Italia anche indicazioni non puntuali dei confini, ove idonee all'identificazione della “zona” di pertinenza, che però – sia chiaro – non è e non è mai stata tanto un'area “territoriale” quanto p e c u l i a r m e n t e “ d e m o g r a f i c a ”, rispecchiando/dovendo rispecchiare un “bacino d'utenza” inteso come popolazione residente e/o fluttuante ritenuta destinataria del servizio che la farmacia è chiamata ad assicurare proprio con l'ubicazione dell'esercizio al suo interno.

➤ Rivive la nota Min. Salute 21/03/12

Come i lettori più “edotti” avranno colto, il Consiglio di Stato mostra insomma di essersi improvvisamente omologato per questo specifico aspetto a una famigerata (per il disorientamento quasi generale che ne conseguì) nota ministeriale del 21/03/2012 che fece allora scrivere e discutere parecchio e per la quale tra le finalità della riforma ci sarebbe stata – oltre a quella della radicale soppressione della “sede” (ma almeno a tanto il CdS non è ancora giunto) – quella della sua sostituzione, non affatto per mera diversità terminologica, con “zona”; eppure, badate bene, si tratta di quella stessa nota da cui il Supremo Consesso aveva avuto occasione fino a poco fa di prendere dichiaratamente le distanze con analitiche argomentazioni per affermare infine, come abbiamo visto, l'esatto contrario.

Anzi, ed eccoci alla strettissima attualità, in una raffica di decisioni pubblicate nello scorso mese di marzo (tutte di reiezione di appelli contro sentenze del Tar Veneto, ma anche del Tar Lazio) abbiamo dovuto registrare in questa stessa direzione un ulteriore “passo avanti”, ben poco però sorretto dai principi di diritto amministrativo e indubbiamente macchinoso nella sua fase applicativa.

➤ Ma il CdS va anche oltre

Nelle rispettive deliberazioni comunali, ad esempio, la nuova sede di Mestrino è stata infatti individuata con la semplice indicazione “Via G.

Galilei – estremità ovest” e la quarta di Lendinara con l’indicazione “*Via Valli ovvero la zona a sud della linea ferroviaria*”; ambedue i provvedimenti venuti neppure troppo tempo fa sarebbero stati probabilmente censurati, e invece tali indicazioni, della cui estrema genericità nessuno può dubitare, sono oggi considerate “*sufficienti a identificare la zona così sottraendo il provvedimento impugnato a vizi di legittimità*”, “*anche se* – questa l’ultima “*chicca*” del CdS – è opportuno (?) che essa sia precisata in sede di attuazione”.

I giudici di Palazzo Spada, una volta affermata la sufficienza e per ciò stesso la legittimità della semplice “zonizzazione” di una farmacia neo istituita [perché, giova ribadirlo, le vicende esaminate hanno sinora riguardato soltanto farmacie istituite nelle revisioni straordinarie del 2012], parrebbero dunque aver avvertito la necessità di un ulteriore intervento, inevitabilmente anch’esso di competenza comunale, che - su istanza dell’assegnatario, supponiamo - decida sull’inerenza o meno del locale prescelto alla “zona” sommariamente identificata nel provvedimento di revisione.

➤ *Gli interrogativi che ne derivano*

Avremo pertanto “*in sede di attuazione*” - almeno in astratto - tante disposizioni comunali di dettaglio quante sono le (nuove) farmacie semplicemente “zonizzate”, con il rischio per di più di dover talora assistere a una molteplicità di interventi successivi in ordine a una stessa “sede”/“zona”, magari di più ardua identificazione?

E saranno, come dovrebbero essere, provvedimenti anch’essi impugnabili dinanzi al giudice amministrativo? Ma con quali concrete chances di successo per l’assegnatario della “sede”/“zona”, vista la quasi impenetrabile *discrezionalità* che caratterizza in questi casi il potere della p.a.?

E alla criptica affermazione conclusiva del CdS [“... è opportuno che essa (la “zona”: ndr.) sia precisata in sede di attuazione”] che ruolo o significato è lecito ascrivere? Non certamente quello di una prescrizione ineludibile, perché si è già rilevato che le indicazioni in forma semplificata della “zona” non rendono di per sé illegittime le opzioni di merito dei Comuni; si tratta allora di una raccomandazione, di un invito alla “buona amministrazione”, o di una sterile invasione di campo del giudice amministrativo?

Che ne è/sarà poi degli spazi territoriali “neutri”, dunque terre di nessuno, che fatalmente deriveranno dalla mera “zonizzazione” di nuove farmacie?

E le vecchie “sedi” resteranno tali e quali e sempre invalicabili per gli altri (vecchi o nuovi) esercizi?

E quando questo nuovo indirizzo avrà fatto lentamente il giro d’Italia, le farmacie di prossima istituzione saranno precisamente delimitate o semplicemente “zonizzate”, ovvero, come sembra più credibile conoscendo l’eterogeneità e l’imprevedibilità dei comportamenti comunali, avremo tanto le une quanto le altre?

Infine, come e per quanto potrà resistere, senza ulteriori ribaltamenti, un assetto del servizio farmaceutico territoriale articolato in “*sedi farmaceutiche*”, le 17.000 di vecchia istituzione più le circa 2.000 delle 2.500 neo istituite, e in “*zone*”, le 500 che più o meno sono quelle istituite “ottemperando” alle indicazioni della nota ministeriale del 21/3/2012 oggi improvvisamente e improvvidamente avallata dal Consiglio di Stato?

➤ *Presente e futuro*

Sarà un futuro anche non lontano a dover dare qualche risposta ma l’impressione è che i nodi possano essere sciolti definitivamente soprattutto dal legislatore (anche se da par suo in tutt’altre faccende affaccendato), che tuttavia potrebbe finire per convincersi a dar corpo all’idea che il settore possa fare anche a meno di piante organiche e “sedi”/“zone” farmaceutiche, quindi quella stessa idea che aveva avanzato la nota ministeriale del 21/3/2012 traducendola poi in ripetuti tentativi – tutti falliti ma alcuni solo in extremis o per pura casualità – di “emendare” il Cresci Italia con esplicite disposizioni in tal senso.

Su questo ipotetico passaggio pensiamo però tuttora che, se ben condotto, esso potrebbe anche rivelarsi un’importante salvaguardia per il sistema, sempreché – è chiaro – vi sopravvivano come autentici capisaldi il contingentamento degli esercizi e un’adeguata distanza legale tra loro.

Ne abbiamo parlato approfonditamente in un’analisi di cinque anni fa [Sediva News del 2-3-4 maggio 2012 “[Se cadono piante organiche e sedi farmaceutiche: l’analisi di un emendamento che non c’è](#)”(CLICCABILE)], nella quale questi scenari erano per buona parte preconizzati; è una nota che chi ha un po’ di tempo da perdere potrà perciò anche ripercorrere.

D’altra parte:

- se davvero si crede che, come enuncia il nuovo art. 2 della l. 465/68 (per effetto della sostituzione operata dal comma 1 dell’art. 11 del Cresci Italia), l’identificazione delle “*zone nelle quali collocare le nuove farmacie*” deve mirare “*al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza ecc.*”;

- se siamo convinti che questa va assunta come finalità che deve perseguire, almeno

tendenzialmente e sia pure nel tempo, anche la collocazione territoriale degli esercizi di vecchia istituzione;

- e se teniamo conto che la distribuzione delle farmacie deve essere “*equa*” non con stretto riguardo al solo dato territoriale, immaginando cioè una ripartizione del territorio in tante porzioni equivalenti per quante sono le “sedi”/“zone”/“farmacie”, ma pensando che la loro ubicazione debba essere pianificata [sempre *autoritativamente*, beninteso] nella prospettiva e in funzione di un riparto – il più aderente possibile al *quorum* 1:3300 – di nuclei di popolazione (*residente* e *fluttuante*, come sottolineato) potenzialmente destinataria dei servizi dei singoli esercizi;

se in definitiva si assumono tali presupposti e si guarda con la giusta preoccupazione all'improbabile assetto “binario” che con non insolita nonchalance il Consiglio di Stato sta delineando, è forse possibile che anche i titolari di farmacia – fermi naturalmente i due capisaldi di cui si è detto – possano affrontare senza eccessivi timori un eventuale abbandono di piante organiche e sedi farmaceutiche.

Il CdS a uno scenario finale del genere non ha però avuto ancora l'ardire di approdare [sarebbe stato in ogni caso un distacco impensabile rispetto alla sua stessa giurisprudenza di poco tempo prima] e anzi ha riaffermato – lo abbiamo già ricordato – l'obbligo dell'amministrazione di delimitare territorialmente, pur se “*in forma semplificata*”, anche le nuove sedi perché “*altrimenti ne risentirebbe la razionalità del servizio*”, precisando inoltre che la mancanza di una qualsiasi “zonizzazione” non consentirebbe di “*delimitare la libertà di scelta del farmacista di allocazione del proprio esercizio commerciale, e dunque non garantisce l'ottimale collocazione degli esercizi a tutela dell'interesse pubblico alla migliore accessibilità al servizio farmaceutico*”.

Sono tutte notazioni che, esprimendo anche la posizione odierna del massimo giudice amministrativo, potranno forse rasserenare chi ritiene la “sede farmaceutica”, anche se degradata a semplice “zona”, un pilastro veramente irrinunciabile del settore; e tuttavia, soprattutto se fosse costretto, poniamo, a dirimere ripetutamente conflitti tra titolari di “sedi”/“zone” finitime che si disputino un lembo di territorio di nessuno o di dubbia pertinenza, quanto tempo occorrerebbe perché il CdS salti il fossato?

➤ *Da ultimo, un suggerimento*

Un suggerimento infine di ordine pratico, diretto evidentemente anche agli autori del quesito cui

stiamo rispondendo: gli assegnatari di una “sede”/“zona”, delineata nel provvedimento istitutivo soltanto “*in forma semplificata*”, è bene che – specie nel caso in cui progettino di ubicare l'esercizio in un locale ritenuto particolarmente appetibile ma di dubbia pertinenza alla “sede”/“zona” loro assegnata – presentino in tempi brevi un'istanza alla Asl o, più correttamente, al Comune così da provocare *in via preventiva* indicazioni di maggiore dettaglio sulla sua configurazione, se del caso richiamando proprio questo recentissimo punto d'arresto giurisprudenziale, laddove cioè il CdS “raccomanda” alla p.a. di precisare “*in sede di attuazione*” i confini di una “zona” indicata sommariamente.

Abbiamo già detto della singolarità di una tale “raccomandazione”, ma se non altro chi ha interesse potrà tentare di invocarla a proprio favore, e francamente non vediamo ragioni – data anche la grande autorevolezza dell'organo giurisdizionale di provenienza – perché il Comune non debba darvi sollecitamente seguito, esplicitando dunque l'effettivo “bacino di utenza” che si è inteso salvaguardare con la nuova farmacia.

Certo, in qualche evenienza l'esito potrà anche rivelarsi nei fatti deludente per le attese e gli auspici dell'assegnatario della “sede”/“zona”, ma la vicenda sarà stata almeno arricchita di alcuni elementi essenziali rimasti fino a quel momento nei cassetti comunali, senza contare che in ogni caso la partita non dovrà necessariamente considerarsi chiusa lì.

(*gustavo bacigalupo*)

13/04/2017 - Le novità in materia di dichiarazioni integrative - QUESITO

Ho saputo che la manovra di bilancio 2017 ha introdotto

importanti novità anche in materia di dichiarazioni integrative. E' vero?

Si è trattato in realtà di un importante punto di svolta sull'argomento, che merita quindi un approfondimento, scusandoci sin d'ora per qualche passaggio forse un po' troppo “tecnicistico” ma inevitabile perché la materia è questa e non sempre ci è consentito semplificarla più di tanto.

Dunque, l'art. 5 del D.L. 193/2016, nel testo risultante dalla legge di conversione (L. 225/2016), intervenendo sulle disposizioni di riferimento (art. 2, commi 8 e 8-bis D.P.R. 322/1998) ha unificato i termini di presentazione della dichiarazione integrativa presentata *a favore* del contribuente e di quella presentata *a sfavore*: ora, infatti, entrambe le dichiarazioni possono essere presentate *entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento*.

Ricordiamo che la *dichiarazione integrativa a favore* è finalizzata a correggere errori e/o omissioni commessi nella dichiarazione originaria che hanno condotto alla determinazione di un *minor credito* ovvero di un *maggior debito* rispetto a quello effettivamente spettante/dovuto (e quindi tende al riconoscimento a favore del contribuente, per entrambe le situazioni, del maggior credito scaturente dalla rettifica stessa), mentre la *dichiarazione integrativa a sfavore*, evidentemente, ha l'obiettivo di rimediare alla situazione opposta. Prima della modifica legislativa l'Agenzia delle Entrate – basandosi su un'interpretazione strettamente letterale della norma - ha sempre sostenuto che per la presentazione delle due dichiarazioni erano previsti termini diversi, potendo quella *a favore* essere inviata non più tardi del termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, mentre quella *a sfavore* non oltre il termine di decadenza dell'accertamento, vale a dire entro il 31 dicembre del quarto (*quinto* a partire dal periodo di imposta 2016) anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Questa posizione non ha raccolto grandi consensi nella dottrina e nella stampa specializzata, specie per il *vulnus* che ne deriva sul piano dell'*equità* del rapporto Fisco-contribuente, dato che quest'ultimo avrebbe a disposizione un ben più limitato termine per "ritrattare" le dichiarazioni presentate rispetto a quello concesso al Fisco per la loro verifica.

Nella sostanza la tesi è stata poi fatta propria - recentemente - anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (*n. 13.378/2016*), che tuttavia hanno temperato quella posizione stabilendo che il contribuente può sempre ritrattare *in sede contenziosa*, e senza limitazioni, la dichiarazione originaria, ove questa conduca a una pretesa tributaria illegittima.

Con le modifiche legislative intervenute con i provvedimenti ricordati all'inizio, però, *la dichiarazione risulta ora (finalmente) modificabile sia a favore che a sfavore del contribuente* – fatta salva, per quella *a sfavore*, la corresponsione delle sanzioni e l'applicabilità dell'istituto del *ravvedimento operoso* - entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento; viene inoltre recepito normativamente il principio giurisprudenziale circa la possibilità di rettifica in sede contenziosa espresso nella decisione delle Sezioni Unite.

Tuttavia, un "doppio binario" tra le due dichiarazioni continua ad esistere perché

l'*integrativa a favore presentata entro il termine* per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo consente l'utilizzo immediato del credito *in compensazione* secondo le regole ordinarie, mentre l'*integrativa a favore presentata oltre tale termine*, ed entro quello di accertamento, comporta un differimento di utilizzo in compensazione del credito stesso, che può infatti essere fatto valere solo per saldare debiti maturati *a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa stessa*. Sempre fatta salva, s'intende, la possibilità della richiesta di rimborso.

Per quanto riguarda l'emendabilità della dichiarazione IVA, fermo restando, al pari delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, la possibilità di integrarla *a favore* entro i termini di decadenza dell'accertamento, valgono regole parzialmente diverse per la fruibilità del credito.

L'*integrativa a favore presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno solare successivo* risulta cioè scomputabile in sede di liquidazione periodica /o di dichiarazione annuale (sempre con l'alternativa del rimborso in presenza dei requisiti previsti); diversamente, per la *dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante l'anno solare successivo* il relativo credito può essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'*integrativa* (in pratica, non può essere utilizzato internamente nelle liquidazioni iva) e può sempre naturalmente essere chiesto a rimborso, ricorrendone le condizioni.

(stefano civitareale)

13/04/2017 - Se ci dimentichiamo di presentare un F24 a zero – QUESITO

Lo scorso novembre ho dimenticato di presentare il modello "F24" di integrale compensazione del debito di iva per ottobre con un mio credito Irpef.

Ho letto in una vostra news che invece, anche non dovendo pagare nulla, l'F24 va comunque presentato. Come posso rimediare ora?

Attualmente per l'omessa o tardiva presentazione di un Mod. F24 c.d. "a zero" – dato che, come nel caso da Lei descritto, per effetto delle compensazioni di crediti e debiti per imposte e/o contributi di importo complessivo equivalente, il *saldo* finale del modello stesso è per l'appunto *pari a zero* – è prevista una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 se la tardività non è superiore a cinque giorni

lavorativi (art. 15, comma 1, lett. q) n. 2 D.lgs. 158/2015).

Tuttavia anche per questa mancanza è possibile ricorrere al c.d. *ravvedimento operoso*, presentando il modello a suo tempo omesso e versando una sanzione gradualmente ridotta *in funzione della distanza temporale tra la data della violazione e quella del suo ravvedimento*, e precisamente è pari:

- Entro i cinque giorni lavorativi, a 5,56 euro (1/9 di 50 euro);
- Oltre i cinque giorni lavorativi ed entro i novanta giorni, a 11,11 euro (1/9 di 100 euro);
- Oltre i novanta giorni ed entro l'anno dall'omissione, a 12,50 euro (1/8 di 100 euro);
- Oltre l'anno ed entro i due anni dall'omissione, a 14,29 euro (1/7 di 100 euro);
- Oltre i due anni dall'omissione, a 16,67 euro (1/6 di 100 euro);

Infine, se la contestazione viene riportata in un processo verbale di constatazione (PVC) che chiude una verifica fiscale, la sanzione ridotta è pari a 20 euro (1/5 di 100 euro) indipendentemente dal tempo trascorso dalla data di violazione e quella di redazione del PVC.

Bisogna però anche considerare che il *ravvedimento operoso* è precluso laddove la violazione - fatto salvo appunto il caso del PVC - sia stata già rilevata dall'Agenzia delle Entrate nel corso di un'attività di verifica; e, considerato che tutti i versamenti scaturenti dalla dichiarazione dei redditi sono oggetto di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 600/73 (che in questo momento si perfeziona in un periodo generalmente non superiore all'anno rispetto al termine di invio della dichiarazione), diventa evidentemente opportuno provvedere alla regolarizzazione spontanea non appena ci si avvede della dimenticanza.

(andrea piferi)

14/04/2017 – La giurisprudenza più recente

V. sotto Rubrica dedicata.

3 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ ***La proroga dei termini al 21 aprile 2017 per la c.d. “rottamazione” delle cartelle di pagamento***

D. L. 27/03/2017, n. 36 (in GU 29/03/2017, n.74)

V. sopra *Sediva News* del 15/03/2017.

➤ ***Obbligatorio lo scambio di informazioni fiscali tra gli stati membri della UE***

D. L. 15/03/2017, n. 32 (in GU 23/03/2017, n. 69)

In attuazione della Direttiva UE 2015/2376, è stato emanato il provvedimento sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, e perciò dal 1° gennaio 2017 i Paesi membri della UE devono trasmettersi reciprocamente le informazioni relative agli accordi fiscali preventivi eventualmente intercorsi con le imprese.

➤ ***Convertito in legge il “Mille proroghe”***

Legge 27/03/2017, n. 19 (in GU 28/03/2017, n. 49)

Del dl. abbiamo parlato in una delle “Pillole” del numero scorso di *Piazza Pitagora*, pagg. 30-31.

➤ ***I servizi della “farmacia dei servizi” sono preclusi a parafarmacie e ipermercati***

Corte Costituzionale – sent. n. 66 del 08/04/2017

La Corte, con una decisione cui comprensibilmente è stata data subito ampia risonanza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della L.R. Piemonte 16/05/2016, n. 11, per aver esteso la facoltà di eseguire i test di autocontrollo del sangue (come colesterolo, glicemia, trigliceridi ed altri in genere) anche alle parafarmacie e ai centri commerciali, così contrastando, come chiarisce la Consulta, con “*l'interposta legislazione statale*” che “*limita la possibilità di effettuare le prestazioni analitiche di autocontrollo (nelle quali rientrano quelle contemplate dalla disposizione regionale impugnata) alle sole farmacie convenzionate con il Ssn*”.

Non sono evidentemente necessari ulteriori commenti, che però – come prevedibile – sono stati fortemente negativi da parte delle parafarmacie. (g.b.)

➤ ***L'apertura di nuove farmacie non può essere disposta sulla base di eventi futuri e incerti, laddove non assicurino la “sostenibilità economica” degli esercizi***

Consiglio di Stato – sent. 10/04/2017 n. 1678

Respingendo l'appello del Comune di Trento contro la sentenza del Tar n. 284 del 10/07/2014, il CdS conferma per buona parte, e con qualche interessante dettaglio in più, gli assunti del primo giudice che aveva annullato la deliberazione consiliare di revisione straordinaria della p.o. del comune istitutiva di nuove sedi farmaceutiche, una delle quali – di questo si erano doluti i ricorrenti – in una zona non densamente popolata già servita da due farmacie; quindi l'annullamento aveva riguardato soltanto tale parte del provvedimento.

Nella specie il Tar Trento aveva ravvisato un profilo di eccesso di potere nell'*incongruità* della collocazione di una nuova farmacia – dopo aver assunto espressamente la “*sostenibilità economica*” della gestione aziendale per il suo esercente come un

dato strutturale della scelta - in una zona insufficiente ad assicurarle un'adeguata redditività, se non al verificarsi appunto di eventi "futuri e incerti" (ma molto... futuri ed eccessivamente... incerti).

Anche per il Consiglio di Stato quello della "sostenibilità economica" – pur se, come precisa la sentenza, non costituiva di per sé un parametro vincolante, imposto cioè da norme esterne e/o disposizioni interne dell'amministrazione comunale – è stato assunto [di qui la conferma dell'illegittimità del provvedimento] come elemento cardine della motivazione della delibera consiliare di revisione perché, aggiunge il CdS, "di fatto impiegato quale criterio di valutazione della convenienza e opportunità dell'istituzione delle nuove sedi farmaceutiche, facendone però poi un'applicazione incoerente e contraddittoria".

Perciò, pur avendo ribadito sul piano dei principi che "il Comune dispone, nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, dell'ampia discrezionalità propria di tale categoria di atti, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione e vari altri, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione", il Supremo Consesso finisce qui per condividere l'assunto dirimente del Tar circa la sussistenza nella fattispecie degli "elementi sintomatici di tali macroscopici vizi".

Dopo aver infatti respinto l'ipotesi di collocare alcune delle nuove sedi in certe aree adducendone la prevedibilmente scarsa redditività economica alla luce dei parametri insediativi impiegati, il Consiglio comunale ha contraddittoriamente ubicato la sede contestata in una località con condizioni analoghe ("essendo destinata a sorgere in un'area scarsamente urbanizzata, nella quale apparivano sufficienti e adeguati gli esercizi già esistenti"), e questo "in ragione di incerte e aleatorie previsioni di sviluppo futuro".

In particolare, era da ritenersi "insufficiente il richiamo a una prevedibile futura "espansione edilizia" dell'area in questione, basato su una pianificazione urbanistica non ancora pervenuta neanche alla fase dell'adozione (e che, a conferma della giustezza delle dette conclusioni, a tutt'oggi non risulta aver significativamente progredito)" come pure "al dato della "popolazione fluttuante", ossia dei prevedibili utenti occasionali e di passaggio che potrebbero accedere al nuovo esercizio (senza contare che le disposizioni di legge in materia

assumono come parametro la popolazione residente, e non quella occasionale, inevitabilmente incerta e mutevole)".

Non siamo personalmente d'accordo sulla precisazione da ultimo riportata tra parentesi, perché (come abbiamo avuto occasione di rilevare in altre circostanze) anche la "popolazione fluttuante" deve contare, eccome, nell'individuazione/valutazione del "bacino di utenza" ascrivibile a una farmacia, a meno che naturalmente non si tratti di una "fluttuazione" - come era in questo caso - del tutto ipotetica, e ci pare quindi che non possa essere sempre e soltanto la "popolazione residente" il parametro di riferimento. Ma questo è un altro discorso.

Per tutto il resto, però, la sentenza del Consiglio di Stato è pienamente condivisibile, come d'altra parte lo era anche quella del Tar trentino (v. "Pillola" in Piazza Pitagora n. 666 del 30/07/2014 pag. 15). (g.b.)

➤ **Accolti gli appelli del Comune di Latina contro le sentenze del Tar che avevano annullato l'istituzione delle 7 sedi del capoluogo pontino**

Consiglio di Stato – sent. n. 1250 del 20/03/2017, nn. 1304 e 1305 del 22/03/2017 e n. 1381 del 27/03/2017

La vicenda è nota e non è necessario soffermarvisi se non per sottolineare che – come era stato largamente previsto – il CdS, una volta accolto l'appello comunale sulla competenza della Giunta e non del Consiglio con riguardo al provvedimento di revisione straordinaria della p.o. di Latina, ha dovuto esaminare anche le ragioni di merito dei ricorsi introduttivi riproposte infatti negli appelli incidentali dei titolari di farmacia.

Le considerazioni del CdS hanno però in pratica replicato quelle delle decisioni sui gravami contro le sentenze del Tar Veneto su cui ci siamo soffermati poco fa, con la conseguente reiezione di tutti gli appelli incidentali.

Le assegnazioni definitive delle 7 sedi hanno dunque ricevuto il definitivo via libera. (g.b.)

➤ **Respinto l'appello contro la mancata revisione della p.o. di Putignano**

Consiglio di Stato sent. n. 1253 del 20/03/2017

Nel ricorso introduttivo era stata lamentata la mancata revisione della p.o. e in particolare l'omessa rideterminazione del perimetro delle sedi esistenti, quel che avevano richiesto i ricorrenti sostenendo, e riproponendo l'assunto in sede di appello, che la configurazione di ogni sede deve fare in modo che in essa sia insediata la quota "legale" di popolazione (3300 abitanti).

E' evidente, precisa il CdS, che tale parametro non può essere applicato in questo senso in quanto con esso necessariamente concorrono altre necessità, quali quelle relative alla

configurazione dell'abitato (più sparso o più concentrato) o la presenza delle necessarie vie di comunicazione, così da assicurare l'accessibilità al servizio farmaceutico alla più ampia porzione di abitanti.

La tesi dedotta in appello, conclude il CdS, avrebbe potuto essere accolta solo dimostrando – quel che non è stato in questo giudizio - la complessiva illogicità della scelta dell'Amministrazione, in relazione ai diversi interessi pubblici implicati. (g.b.)

➤ **Confermata la decadenza del Comune di Capodrise dal diritto di prelazione esercitato a suo tempo per mancata tempestiva attivazione della farmacia**

Consiglio di Stato sent. n 1251 del 20/03/2017

È detto tutto nel titolo, ma vale la pena precisare che nel frattempo la farmacia era stata dal Comune affidata in concessione a terzi, e perciò l'accoglimento dell'appello contro Tar Campania n. 4643/2015 (che aveva accolto il ricorso comunale) ha comportato anche l'annullamento della delibera del Consiglio e dei provvedimenti consequenziali. (s.l.)

➤ **Respinti gli appelli contro le sentenze del Tar Veneto di rigetto dei ricorsi contro l'istituzione di sedi nelle revisioni straordinarie di alcuni comuni**

Consiglio di Stato - sent. nn. 958, 959, 960, 962 e 968 del 01/03/2017, nn.1047, 1048 e 1049 del 06/03/2017 e n. 1223 del 17/03/2017

La prima delle 9 decisioni, la n. 958, ha confermato la pronuncia del Tar che si era limitato a dichiarare inammissibile il ricorso, perché prodotto contro una delibera di Giunta comunale (di Casalserugo) che, sia pure errando, aveva semplicemente “proposto” alla Regione [fattispecie peraltro curiosa] l'istituzione di una sede e, secondo il CdS, pur trattandosi di una deliberazione avente in realtà contenuto di provvedimento, si presentava dichiaratamente come mero atto propulsivo e, come tale, non era impugnabile.

Le altre 8 sentenze invece decidono sulla legittimità dell'istituzione di sedi in altrettanti comuni veneti, confermando le pronunce di rigetto del Tar.

Ribadito che è il comune l'amministrazione competente e la Giunta l'organo comunale che deve provvedere, per il CdS non è censurabile - quindi non costituisce profilo di illegittimità del provvedimento istitutivo - l'indicazione della sede/zona in forma semplificata senza perciò la precisazione di tutte le sue vie o piazze di confine; ma proprio qui registriamo la vera novità perché su tale specifica vicenda il massimo organo di giustizia amministrativa chiude, discutibilmente, “raccomandando” (?) alla p.a. di precisare “in sede di attuazione” la

configurazione della “zona” (sul punto v. sopra Sediva News del 12/04/2017).

Neppure sulla collocazione territoriale delle sedi neo istituite,

che poi era il tema centrale di tutti questi ricorsi, il CdS fa passi avanti, anche perché indietro – visto l'orientamento assunto e consolidato ormai da tempo – non poteva sicuramente tornare.

Ne vogliamo tuttavia parlare brevemente soffermandoci soprattutto sui due aspetti di maggior rilievo (tra loro connessi), premettendo però che da queste decisioni - assunte in pratica contemporaneamente e redatte in qualche caso con il classico “copia e incolla” - si trae la sensazione che la III Sezione, che ha visto recentemente in parte rinnovati i suoi ranghi, intenda bensì rinsaldare punti già fermi ma denotando talora un certo fastidio per la quantità dei ricorsi di titolari di farmacia.

Il primo aspetto riguarda comunque alcuni enunciati di carattere generale che, pur ripetutamente affermati in precedenza, vengono ora integrati con qualche ulteriore considerazione.

In particolare, in materia di pianificazione ed istituzione di sedi farmaceutiche – leggiamo in due o tre delle 8 decisioni - il prevalente indirizzo giurisprudenziale è nel senso di ritenere che tale attività involga sia un profilo “quantitativo” o “demografico” connesso alla determinazione del numero di operatori da immettere nel settore in rapporto alla popolazione, aspetto strettamente disciplinato dalla legge (art. 11 D.L. n. 1/2012), e sia un profilo organizzativo e/o “localizzativo”, nel senso dell'adeguata distribuzione delle sedi farmaceutiche nell'ambito del territorio comunale.

Entrambi i profili, pur essendo concettualmente distinti, sono strettamente legati e sono finalizzati a garantire, da un lato, l'accesso alla titolarità di farmacie di un numero progressivamente più ampio di operatori e, dall'altro, una presenza più capillare e una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico.

In base quindi proprio all'art. 11, così conclude preliminarmente il CdS, spettando ai Comuni il compito di “identificare” le zone in cui collocare le nuove farmacie, rientra nella sfera discrezionale loro riservata lo stabilire la localizzazione più idonea ai fini di una migliore accessibilità e fruibilità del servizio.

Il secondo aspetto è figlio di quest'ultima notazione: data la sindacabilità di atti ampiamente discrezionali solo per evidenti errori o carenze procedurali, ovvero per manifesta irrazionalità o illogicità agevolmente rilevabile dall'iter argomentativo che ha condotto all'adozione del provvedimento, se il Comune non compie o scrive grandi sciocchezze, o non dispone del tutto irragionevolmente e/o

contraddittoriamente [così è stato ad esempio per la revisione straordinaria di Trento, come abbiamo visto poco fa] dove ubicare le nuove sedi, non sembra ci sia barba di doglianza che tenga.

Non è pertanto censurabile la deliberazione comunale che abbia scelto di collocare una sede in una zona poco densamente abitata, o che abbia optato per il centro cittadino, o preferito non “trasformare” in farmacia, nonostante l’espreso avviso contrario della Asl, il dispensario ubicato in una frazione di Treviso [come invece avrebbe dovuto se guardiamo alle norme che regolano i dispensari, e guarda caso qui si trattava di un dispensario gestito proprio dal Comune, da par suo già titolare di 9 farmacie], oppure che abbia delimitato con precisione svizzera una sede neo-istituita o si sia invece limitato a indicare la “zona di via Valli ovvero la zona a sud della linea ferroviaria” (è il caso della quarta sede istituita a Lendinara), o abbia tenuto conto o perfettamente ignorato senza nulla dire il parere contrario dell’Ordine dei Farmacisti (“*tenuto conto, sia dell’ampiezza della valutazione riservata al Comune in ordine alla localizzazione della sede, sia del parametro di obbligatorietà fissato dalla legge*”). E così via.

Insomma, se il Comune – non importa se titolare di una, 10 o nessuna farmacia – non si suicida i suoi provvedimenti di revisione, specie se istitutivi di nuove sedi, non sono nella realtà impugnabili con apprezzabili possibilità di successo, e questo sembra proprio un definitivo punto di approdo. E oggi ancor di più.

Per la verità, la nostra idea era che l’indicazione nell’art. 11 di ulteriori specifiche finalità di rilievo pubblicistico (maggiore accessibilità al servizio, equa ripartizione, zone meno densamente abitate) che l’amministrazione deve perseguire nell’organizzazione territoriale del servizio farmaceutico comportasse per la p.a. oneri più consistenti nella esplicitazione delle ragioni a monte di una scelta collocativa piuttosto che di un’altra; e invece evidentemente le cose non stanno così perché anzi, come vediamo, la giurisprudenza ha concluso in direzione opposta. (g.b.)

➤ **Riavviato (e concluso) il secondo interpello pugliese**

Consiglio di Stato ord. n. 1175 del 17/03/2017

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi in sede cautelare il Cds ha ritenuto prevalente quello della Regione Puglia alla conclusione in tempi ragionevoli della procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili “*al fine di assicurare una più omogenea distribuzione dei farmaci sul territorio*”, come la Sezione aveva già osservato nell’ordinanza n. 5740 del 21/12/2016 (v. Sediva

News del 30/12/2016: “*Il concorso laziale, le sedi di Latina e le stravaganze un po’ alchimistiche (ma forse non troppo) del CdS*”).

Il ricorso introduttivo contro l’avvio del secondo interpello era stato proposto dagli assegnatari della sede di Muro Leccese, che era ed è *sub judice* perché non è ancora stata pubblicata, per quanto ci consta, la sentenza di merito del Tar Puglia sulla legittimità della sua istituzione.

Il CdS non ha perciò ritenuto di dover adottare un’“ordinanza-ponte” nelle more della imminente decisione del Tar, cosicché il secondo interpello è stato riavviato e concluso; il che vuol dire che gli assegnatari di Muro Leccese, in caso di annullamento dell’istituzione della sede, saranno chiamati – se saranno chiamati – a partecipare al terzo.

Al momento le sedi ancora da assegnare sono 27 che tuttavia è un numero destinato probabilmente a crescere per effetto di alcune assegnazioni che potrebbero non andare a buon fine per una o più delle varie ragioni che ben si conoscono. (g.b.)

➤ **L’esito di altri due ricorsi contro la graduatoria laziale**

Tar Lazio – sent. n. 3338 del 09/03/2017 e n. 4274 del 07/04/2017

Nel mese di marzo sono state pubblicate 8 decisioni del Tar Lazio riguardanti la graduatoria, di cui si è brevemente parlato nella Sediva News del 10/03/2017 (v. sopra).

Si sono aggiunte nel frattempo altre due sentenze.

Oltre alla n. 4274 del 07/04/2017, che dichiara estinto il giudizio per rinuncia dei ricorrenti, c’è la n. 3338 del 09/03/2017 con cui invece – ed è per ora l’unica decisione in tal senso – è stata accolta (parzialmente) l’impugnativa di un concorrente con l’ordine del Tar alla Regione di attribuirgli il punteggio aggiuntivo di 0,06 e dunque quello complessivo di 41,70.

Ma il ricorrente non rientrava, né è rientrato ora a seguito della sentenza, tra i primi 271, e pertanto la sua posizione – che ha scalato la graduatoria soltanto di qualche posto – potrà giovargli solo nel secondo interpello.

In definitiva, nessuna delle dieci sentenze del Tar Lazio finora pubblicate ha scalfito realmente la graduatoria né le sedi originariamente a concorso, e dunque non hanno inciso nei fatti sui concorrenti già interpellati nella prima tornata e/o già resi o da rendere assegnatari in via definitiva delle sedi da loro accettate.

Beninteso, sono tutte decisioni di primo grado, perciò ancora appellabili al CdS. (g.b.)

➤ **La discrezionalità (allora regionale, oggi comunale) nella territorializzazione della sede istituita nel 2010 a Marino**

Tar Lazio – sent. nn. 3511 del 15/03/2017

L'impugnativa era infatti rivolta alla revisione della p.o. del 2010; ma anche antecedentemente al decreto Cresci Italia – quando cioè la competenza era regionale – la scelta della zona dove collocare una sede neo istituita era ampiamente discrezionale e perciò non sindacabile dal giudice amministrativo se non per i ben noti vizi di manifesta irrazionalità o illogicità. (g.b.)

➤ **Legittima l'istituzione delle due nuove sedi di Ariccia...**

Tar Lazio – sent. n. 2775 del 23/02/2017

Siamo ora nel tema delle revisioni straordinarie del 2012, ma per la precisione una delle due nuove sedi di Ariccia era stata istituita con il criterio demografico, e quindi con il nuovo rapporto limite 1:3300, e invece l'altra come "farmacia aggiuntiva" in un centro commerciale.

L'impugnazione riguardante la prima, condivisibilmente, è stata dichiarata inammissibile dal Tar perché proposta dal titolare di farmacia di un comune diverso (Albano) anche se confinante con Ariccia (non avendo infatti "alcun interesse giuridicamente tutelato a contestare la legittimità dell'individuazione"), mentre quella contro la "farmacia aggiuntiva" – invece ammissibile per la natura "sovracomunale" di tali farmacie – è stata respinta sia per l'inconferenza del motivo riguardante l'omessa acquisizione del parere dell'Asl da parte del Comune (essendo il provvedimento istitutivo di competenza della Regione) e anche per la mancata produzione di prove documentali attestanti il non rispetto della prescritta distanza di 1500 metri tra il centro commerciale e le altre farmacie. (g.b.)

➤ **...delle tre nuove di Albano...**

Tar Lazio – sent. n. 4182 del 03/04/2017

Il ricorrente, che era lo stesso del precedente giudizio, aveva impugnato anche il provvedimento di revisione straordinaria della Giunta comunale di Albano e successivamente pure il bando regionale di concorso.

Aveva però trascurato di impugnare anche provvedimenti successivi, come in particolare la graduatoria definitiva del concorso (e così gli atti ulteriormente successivi): il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e le tre nuove sedi di Albano, al pari di quella "demografica" di Ariccia, sono/saranno assegnate anch'esse all'esito del primo (o secondo, terzo, ecc.) interpello laziale. (g.b.)

➤ **... e della terza sede di Castel Madama**

Tar Lazio sent. n. 3675 del 20/03/2017

Questa vicenda non interessa invece il concorso straordinario essendo relativa a un provvedimento di revisione adottato nel 2011.

Allora il rapporto limite – per i comuni con popolazione non superiore a 12.500 abitanti (Castel Madama ne registrava al 31/12/2009 più di 7.500) – era di 1:5.000, con l'utilizzabilità dei "resti" se superiori a 2.500 abitanti, e il ragionamento del Tar, nel respingere la censura del ricorrente riguardante il mancato riassorbimento della seconda sede a suo tempo istituita con il criterio topografico, è stato in sostanza il seguente: considerato che non era stata ancora aperta la farmacia/sede soprannumeraria doveva ritenersi non riassorbibile, non ricorrendone i presupposti di cui all'art. 104 comma 2 ("le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione").

Quindi l'istituzione di una terza sede con il criterio demografico era legittima.

Ma il ricorso avrebbe forse potuto/dovuto essere respinto non tanto per la ritenuta irriassorbibilità della farmacia in soprannumero (non convince infatti l'interpretazione strettissimamente letterale di quel "già aperte"), ma tenendo conto che – essendo allora la popolazione di Castel Madama di oltre 7.500 abitanti – le sedi "demografiche" avrebbero potuto legittimamente essere due (contro l'unica fino a quel momento istituita con il criterio della popolazione), ferma però nella p.o. quella "topografica" di vecchia istituzione perché il suo mantenimento come "topografica" era, come tuttora è, consentito quando il numero complessivo di abitanti non superi i 12.500.

Il che sembra tanto più vero se si considera che qui il provvedimento di revisione – ancora regionale – era precedente al decreto Cresci Italia e perciò non era ancora in vigore la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 11 (aggiunto dal comma 12-duodevices dell'art. 23 dello *Spending review* di cui al dl. 6/7/2012 n. 95) che ha impresso una forte accelerazione all'obbligo della p.a. di riassorbire le sedi originariamente soprannumerarie diventate "numerarie" (anche) per effetto della riduzione del *quorum*.

In sostanza, anche secondo la giurisprudenza formatasi sulla normativa previgente al Cresci Italia, il criterio demografico poteva/può legittimamente essere utilizzato integralmente pur in presenza di una sede in precedenza istituita in soprannumero, e conservando come tale quest'ultima nella p.o. quando – come nel caso di Castel Madama – la popolazione complessiva lo consenta.

È vero tuttavia che nella specifica vicenda – per quel poco che abbiamo potuto rilevare – nel provvedimento regionale di revisione questo problema non è stato affrontato (se pure è stato

affrontato) in questi termini, ma ripiegando sull'interpretazione letterale dell'art. 104 T.U. come abbiamo sopra rilevato.

Può darsi allora che il Consiglio di Stato, se adito, possa riformare la sentenza. (g.b.)

➤ **Annullata invece l'istituzione della terza sede di Castelnuovo di Porto**

Tar Lazio sent. n. 2773 del 23/02/2017

Diversamente dal caso precedente, qui era stata impugnata la revisione ordinaria del 2014 e allora una volta tanto possiamo registrare una decisione - anche se di primo grado - di accoglimento di un ricorso contro l'istituzione di una sede (la terza di Castelnuovo di Porto) pur se soltanto per la mancata acquisizione (un errore francamente imperdonabile della Giunta comunale) dei pareri - come noto, non vincolanti ma obbligatori - di Asl e Ordine.

Ma, come precisa il Tar, questa sentenza "non investe l'istituzione della nuova sede [perché non eccepita in quanto tale] ma solamente l'assegnazione della zona di competenza", e quindi - nel nuovo provvedimento di revisione - la sede potrebbe essere collocata anche nella stessa zona già identificata nella deliberazione annullata (il centro storico cittadino, dove è ubicata la farmacia del ricorrente) anche se in questa evenienza occorrerebbe verosimilmente qualche ragione giustificativa in più di una scelta del genere.

Il Tar, infine, ha anche annullato per "illegittimità derivata" l'altra disposizione, contenuta anch'essa nel provvedimento impugnato, che sanciva la soppressione della farmacia succursale - in esercizio nella stessa località - quale conseguenza immediata proprio della collocazione della terza sede.

Per la verità la soppressione/revoca di una farmacia succursale, come di un dispensario stagionale, non scaturisce di diritto dall'istituzione di una farmacia ordinaria nello stesso centro abitato (come invece è previsto per un dispensario ordinario), ma qui - ove il Comune intenda ciò nondimeno mantenere in vita il presidio stagionale - è necessaria probabilmente un'ampia e dettagliata motivazione.

(g.b.)

➤ **Compensi elevati agli amministratori e bancarotta fraudolenta**

Corte di Cassazione - Sez. Penale - Sent. 30/03/2017, n. 16111

La Corte ritiene che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione si configura (anche) quando siano corrisposti compensi elevati agli amministratori, nonostante la conclamata situazione di dissesto della società. (m.g.)

➤ **Sul reato di omesso versamento delle ritenute Corte di Cassazione - Sez. Penale - Sent. 03/03/2017, n. 10509**

Ai fini del reato di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate di cui all' art. 10 bis del D. Lgs. n. 74/2000, vale quanto dichiarato nel modello 770, ma soltanto dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015 (Cfr art. 7, comma 1, lett. b); per il passato ha rilevanza solo la prova, che è a carico dell'accusa, del rilascio delle certificazioni delle ritenute. (m.g.)

➤ **Ancora sull'accertamento fiscale "analitico-induttivo"**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - Sent. 17/03/2017, n. 6951

Gli Ermellini tornano ancora una volta sul tema dell'accertamento analitico-induttivo regolato dall'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/73, affermando che, pur in presenza di documentazione contabile formalmente corretta e di "congruità" rispetto agli studi di settore, è legittimo procedere alla ricostruzione dei ricavi d'esercizio facendo leva sulle incongruenze tra i dati dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. (s.l.)

➤ **La natura delle somme corrisposte ai familiari dell'imprenditore**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - Sent. 15/03/2017, n. 6721

In tema di imposte sui redditi di impresa, l'esborso che il titolare della farmacia effettua a favore del collaboratore familiare a titolo di liquidazione per la cessazione del rapporto partecipativo non è deducibile dal reddito d'impresa, non trattandosi di un costo da cui derivi un sia pur potenziale ricavo per mancanza del requisito dell'inerenza. (s.l.)

➤ **Il Min. Salute oscura un sito tedesco di vendita online di farmaci etici**

Il Ministero ha chiuso in questi giorni agli utenti sul territorio italiano l'accesso al sito tedesco (<http://organicmarket.de>) che permetteva l'acquisto online di medicinali soggetti a prescrizione medica, essendo vietata in Italia, come noto, la vendita a distanza di farmaci etici.

Il provvedimento è stato adottato d'urgenza. (m.g.)

➤ **Sulle preparazioni galeniche a scopo dimagrante il Ministero "aggiusta il tiro"**

Ministero della Salute - Decreto 31/03/2017 (in GU 07/04/2017, n. 82)

È stato pubblicato il nuovo DM - modificativo di quello del 22/12/2016 - recante "Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina e altri".

In particolare, le sostanze medicinali vietate nella prescrizione e allestimento di preparazioni magistrali a scopo dimagrante scendono da 40 a 16.

Nel provvedimento vengono inoltre confermati i divieti, gli obblighi e le limitazioni vigenti per il medico che prescrive la preparazione *ex tempore* a scopo dimagrante (ove naturalmente non vietata) e per il farmacista che spedisce la ricetta e dispensa il galenico prescritto. (s.l.)

➤ **Le nuove regole per i contratti di locazioni abitative a “canone concordato”, transitori e per studenti universitari**

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Decreto 16/01/2017 (in GU 15/03/2017, n. 62)

È entrato in vigore il decreto che individua i nuovi criteri generali per la realizzazione degli accordi territoriali per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a *canone concordato* (art. 2, comma 3, L. n. 431/1998), dei contratti di locazione *transitori* e di quelli intervenuti con studenti universitari (art. 5, commi 1, 2 e 3 L. n. 431/1998).

➤ **I nuovi modelli di autorizzazione per la videosorveglianza**

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Comunicato 10/03/2017

L'Istituto rende noto che nella sezione *modulistica* del suo sito web sono scaricabili i nuovi modelli dell'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza, e di sistemi di “controllo a distanza” diversi dalla videosorveglianza, con l'esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.

➤ **Fissati i limiti di detraibilità dei corsi universitari non statali**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Decreto 23/12/2016, n. 993 (in GU 07/03/2017, n. 55)

È stato pubblicato in G.U. il decreto del MIUR recante i limiti massimi di detraibilità dall'Irpef [ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR] per l'anno d'imposta 2016 delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali, secondo criteri basati sull'area disciplinare di afferenza dei corsi (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale) e sulla loro sede di svolgimento (Regioni del Nord, Centro, Sud e Isole). (m.g.)

➤ **Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2016**

Agenzia delle Entrate – Circolare 04/04/2017, n. 7

L'A.f. fornisce chiarimenti circa le detrazioni, le deduzioni e gli altri *bonus* fiscali concessi alle persone

fisiche per il 2016 e che possono essere dichiarati nel Mod. 730/2017 e nel Mod. Unico PF 2017.

➤ **La consultazione gratuita delle banche dati ipotecarie e catastali**

Agenzia delle Entrate – Circ. 24/03/2017, n. 3/E

Alla luce di quanto disposto dal D.L. 16/2012, l'A.f. ha specificato che la consultazione delle banche dati ipotecarie e catastali per gli immobili è gratuita solo se viene richiesta dal titolare (anche in parte) del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Inoltre la circolare fornisce precisazioni sulle modalità di consultazione e sulle tipologie di documenti consultabili.

➤ **Le comunicazioni del Fisco riguardanti anomalie del volume d'affari 2014 rispetto ai dati dello “spesometro”**

Agenzia delle Entrate – Provvedimento 24/03/2017

L'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 1, commi da 634 a 636, L. n. 190/2014, ha individuato le modalità con cui vengono messe a disposizione del contribuente (e della Guardia di Finanza) le eventuali anomalie tra il volume d'affari relativo al 2014 - Mod. IVA 2015 - e l'importo delle operazioni comunicate dai clienti del contribuente all'A.f. mediante lo “spesometro”. (m.g.)

➤ **I chiarimenti del Fisco sui soggetti esonerati dallo “spesometro”**

Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 24/03/2017

L'A.f. ha preannunciato l'emanazione di un provvedimento che riconosce l'esonero dall'invio dello “spesometro” relativo al 2016 per Enti pubblici, commercianti al minuto nonché alberghi e ristoranti (per le operazioni attive di importo inferiore a € 3.000, al netto IVA), e per le agenzie di viaggio con riguardo alle operazioni attive di importo inferiore a € 3.600 al lordo IVA.

Inoltre, non dovranno essere comunicati i dati che sono già stati trasmessi tramite il STS. (m.g.)

➤ **Il “nuovo” ravvedimento operoso per la mancata presentazione del modello di pagamento F 24 a saldo zero**

Agenzia delle Entrate – Ris. 20/03/2017, n. 36

In risposta a un quesito, l'A.f. ha illustrato le modalità applicative del *ravvedimento operoso*, disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97, nell'ipotesi di omessa o ritardata presentazione del Mod. F24 a saldo zero, specificando che la sanzione comminata per tale inadempimento varia secondo il momento in cui la violazione viene regolarizzata, in conformità alle regole fissate dall'art. 15, comma 1, lett. q), n. 2), del D. Lgs. 158/2015 (sul punto v. sopra *Sediva News del 13/04/2017*). (a.p.)

➤ **Altri chiarimenti sulla “rottamazione” delle cartelle di pagamento**

Agenzia delle Entrate – Circ. 08/03/2017, n. 2/E

Equitalia – Faq 10/03/2017

Sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (art. 6, D.L. n. 193/2016), sia l’A.f. che Equitalia hanno chiarito ulteriormente la procedura e i requisiti per poter accedere alla c.d. “rottamazione” delle cartelle di pagamento (v. sopra *Sediva News del 15/03/2017*).

➤ **Il modello per la notifica degli atti mediante PEC**

Agenzia delle Entrate – Provvedimento 03/03/2017

V. sopra *Sediva News del 28/02/2017*.

➤ **Non sono più richiedibili i voucher per le baby sitter**

Inps – Comunicato 24/03/2017

L’Inps informa che l’abrogazione del lavoro accessorio operata dal DL n. 25/2017, e conseguentemente della disciplina dei “buoni lavoro”, ha avuto effetti anche sui voucher per i compensi alle *baby sitter*, spettanti alle lavoratrici madri in alternativa al congedo parentale.

Dal 22 marzo 2017, infatti, non è più possibile fare richiesta dei voucher *baby sitting*, mentre è ancora consentito richiedere i contributi per l’*asilo nido*.

4 - SCADENZE FINE APRILE E MAGGIO 2017

18/04 - Versamento mediante F24 *online* di: Iva relativa al mese di marzo per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di marzo; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di marzo

20/04 - Comunicazione delle operazioni Iva effettuate nel periodo d’imposta 2016, c.d. *Spesometro* per i contribuenti con liquidazione *Iva trimestrale*

02/05 - Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale

(MUD) relativo ai rifiuti speciali dell’anno 2016

02/05 - Versamento della seconda di quattro rate della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi e aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato

02/05 - Da tale data e fino al 24 luglio è possibile accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato all’Agenzia dell’Entrate.

02/05 - Da tale data e fino al 2 ottobre è possibile accettare, modificare e inviare il modello Redditi precompilato all’Agenzia dell’Entrate

16/05 - Versamento mediante F24 *online* di: iva relativa al mese di aprile per i contribuenti mensili e iva relativa al primo trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di aprile; contributi inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di aprile.

16/05 - Versamento mediante F24 *online* della prima rata dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare riferiti all’anno 2017.

30/05 - Deposito del bilancio, del relativo verbale assembleare, dell’elenco dei soci e dell’eventuale “Relazione sulla gestione” e “Relazione del Collegio Sindacale” presso la Camera di Commercio (per le società di capitali ed assimilate che hanno approvato il bilancio il

30/04/2017, cioè entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio).
31/05 - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della nuova comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relativa al primo trimestre 2017 sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali.

* * *

“Piazza Pitagora” e “Sediva News”
*Sospendono oggi le loro edizioni per le imminenti festività e danno appuntamento per il **24/04/2017***

BUONA PASQUA
anche a nome dello Studio e della Sediva.

(gustavo bacigalupo)

(franco lucidi)

* * *